



VERBALE DI DELIBERAZIONE N°26 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AIR S.p.A. - approvazione progetto tecnico finanziario per la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni dell'ambito territoriale Rotaliana-Königsberg.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **19.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata il Consiglio comunale, composto dai signori:

SANDRI CLELIA	Sindaco
CALLOVI FRANCO	Vice Sindaco
CHINI ALESSANDRO	Assessore
CHISTE' NICOLA	Assessore
MOSER SERGIO	Assessore
TONON DAVIDE	Capogruppo
FAUSTINI ROSANNA	Consigliere
BRAGAGNA MAURO	Consigliere
RESS LUIGI	Consigliere
TODESCHI SAMANTHA	Consigliere
TAIT LUCA	Capogruppo
DEVIGILI MARCO	Consigliere
PANGRAZZI FRANCA	Consigliere
GIANOTTI ALESSANDRA	Consigliere
ZENI ROBERT	Consigliere

ASSENTI	
GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
X	
X	

Assiste il Vicesegretario comunale signor: **dott. Antonio Salvago**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- regolarità tecnico amministrativa, dal Segretario comunale;
- regolarità contabile e di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che:

L'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (in sigla AIR) è una società multi-servizio a capitale interamente pubblico di proprietà esclusiva dei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele a/A e, dal 2008, anche del Comune di Tuenno.

La società è stata costituita il primo gennaio 1998 dai Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige (soci fondatori), per la gestione associata dei principali servizi pubblici locali a carattere industriale ed opera nel settore della distribuzione di energia elettrica, in quello della distribuzione del gas naturale e in quello del ciclo idrico integrato, servizio erogato a circa 15.000 cittadini residenti nella piana Rotaliana.

Rilevato, come da relazione allegata al progetto a questa deliberazione, che è ipotizzabile entro breve termine, a seguito dell'emanazione del D.M. 2206/2012 (gare gas), la gestione del servizio gas unificata a livello provinciale (ambito unico provinciale) affidata ad un unico esercente, vincitore della gara d'ambito e che AIR esca quindi da tale settore di attività con riduzione della propria attività, delle risorse umane attualmente impiegate e riduzione dei ricavi.

Evidenziato che alcuni comuni limitrofi hanno richiesto di diventare soci di AIR.

Ritenuto accogliere positivamente tale richiesta anche in un'ottica di mantenimento del livello di attività dell'Azienda e della copertura dei servizi comuni come indicato in relazione con riallocazione dei maggiori costi sul settore idrico a compensazione.

Valutato che per il loro ingresso attraverso un aumento di capitale sono state analizzate due possibili soluzioni:

- emissione - sottoscrizione di azioni ordinarie
- emissione - sottoscrizione di azioni speciali.

Considerato che l'ingresso dei Comuni nuovi soci potrebbe senz'altro realizzarsi attraverso un aumento di capitale con emissione di azioni ordinarie riservate ai Comuni che intendono poi affidare ad AIR S.p.A. la gestione del Servizio idrico integrato, ma tale soluzione, non essendo gli impianti relativi al ciclo idrico conferibili in quanto beni demaniali (valore patrimoniale pari a zero) né essendo la relativa gestione remunerativa, (valore reddituale pari a zero), comporterebbe versamenti in denaro con ingenti esborsi finanziari da parte dei nuovi soci, per consentire loro di mantenere capacità di controllo sulla società corrispondente ai rispettivi apporti di utenti del SII.

Valutata la seconda modalità di ingresso dei Comuni nuovi soci nel capitale sociale di AIR S.p.A. attraverso la creazione di una particolare categoria di azioni cosiddette "azioni speciali", riservate per l'appunto ai comuni che intendono affidare la gestione del SII in via diretta ad AIR S.p.A. Le azioni speciali trovano il loro fondamento nell'art. 2348 del C.C., - categorie di azioni- secondo cui "... si possono tuttavia creare con lo statuto e con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti". In stretta correlazione all'art. 2348 del codice civile e per meglio capire la struttura delle azioni speciali, vanno letti l'art. 2351 C.C. - diritto di voto -, secondo cui "... lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale" e l'art. 2376 C.C. - assemblee speciali - secondo cui "... se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di

IL VICESEGREARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salvago



una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alle categorie interessate. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie". Il combinato disposto degli articoli testé menzionati consente, da un punto di vista operativo, di creare attraverso lo statuto una categoria di azioni speciali riservate, solo e soltanto ai Comuni che intendono affidare il SII ad AIR. La libertà della Società di determinare il contenuto e i diritti di tali azioni (peraltro con il limite inviolabile del rispetto della natura giuridica della società che le emette, nel caso di specie società per azioni) consente di raggiungere non solo l'obiettivo di circoscrivere la vita sociale dei nuovi soci al solo SII ma, anche di poter rafforzare il sistema del così detto "controllo analogo" richiesto quale presupposto indefettibile per qualificare la società alla stregua di "in house", e, di conseguenza, per fondare la legittimità dell'acquisizione delle azioni e dell'affidamento diretto del servizio ad AIR S.p.A. La creazione di questa categoria di azioni speciali consente, limitatamente alla gestione del SII, anche un più incisivo controllo nell'amministrazione della Società da parte dei nuovi soci, così valorizzandone la partecipazione, nonostante una limitatissima percentuale di partecipazione al capitale sociale. In buona sostanza si tratta di uno strumento estremamente flessibile che consente l'attribuzione di diritti particolari a determinati azionisti (anche per quanto concerne la regolamentazione del diritto di voto nelle assemblee ordinarie) contemperando, in tal modo, l'esigenza di mantenere ferma la natura dell'"in house" della Società, garantendo ai nuovi soci un effettivo intervento partecipativo per quanto riguarda l'attività del ciclo idrico integrato e l'esigenza di riservare ai Comuni soci fondatori l'esercizio delle altre attività caratteristiche della Società.

Per tradurre in termini pratici le disposizioni sopra illustrate, nel rispetto delle norme di diritto societario e di tutela del principio del controllo analogo, è previsto l'aumento dell'attuale capitale sociale di AIR S.p.A. da € 16.182.850 a € 16.212.020, con l'emissione di 2.917 nuove "azioni speciali" del valore nominale di 10 euro/cad., riservate a ciascuno degli otto comuni appartenenti alla comunità di valle Rotaliana Königsberg, e attribuite loro in ragione dei rispettivi abitanti (numero abitanti utilizzati per riparto quote gestioni associate).

La tabella che di seguito si riporta illustra l'assetto del capitale sociale di AIR S.p.A. dopo l'aumento di capitale e l'attribuzione ai soci (vecchi e nuovi) delle quote di partecipazione sia in termini di azioni ordinarie (energia elettrica e gas naturale) che di azioni speciali (ciclo idrico).

Comune socio	n. azioni ordinarie	Valore nominale complessivo azioni ordinarie	n. azioni speciali	Valore nominale complessivo azioni speciali	% partecipazione azioni speciali	Valore nominale partecipazione	% partecipazione complessiva
Mezzolombardo	792.450	€ 7.924.500	699	€ 6.990	23,96%	€ 7.931.490	48,924%
Mezzocorona	452.250	€ 4.522.500	520	€ 5.200	17,83%	€ 4.527.700	27,928%
San Michele a/A	255.300	€ 2.553.000	295	€ 2.950	10,11%	€ 2.555.950	15,766%
Tuenno*	118.285	€ 1.182.850	0	0	0,00%	€ 1.182.850	7,296%
Roverè d. Luna			160	€ 1.600	5,49%	€ 1.600	0,010%
Faedo			62	€ 620	2,13%	€ 620	0,004%
Lavis			873	€ 8.730	29,93%	€ 8.730	0,054%
Nave S.Rocco			140	€ 1.400	4,80%	€ 1.400	0,009%
Zambana			168	€ 1.680	5,76%	€ 1.680	0,010%
Totale	1.618.285	€ 16.182.850	2.917	€ 29.170	100,00%	€ 16.212.020	100,00%

(*) Tuenno non conferisce il ciclo idrico

Rilevata, altresì, la necessità di approvare una convenzione tra i Comuni associati la quale - ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, 60 comma 3 e 68 del TULLRROC - disciplini l'affidamento in concessione (in house) ad AIR, all'interno dell'ambito ottimale individuato con il territorio della Comunità Rotaliana - Königsberg, del servizio idrico integrato.

Tutto ciò premesso;

Visto il progetto presentato da AIR SpA, costituito da:

- Allegati amministrativi :
- relazione (fino a pag. 61)
- statuto (pgg. da 63 a 84)
- patto parasociale (pgg da 85 a 95)
- contratto servizio idrico integrato (pgg. da 86 a 112)
- regolamento servizio acquedotto (pgg. da 113 a 134)
- regolamento servizio fognature (pgg da 135 a 171)

- Allegati tecnici :
- schema idraulico acquedotto (elaborato 1)
- cartografia rete acquedotto (elaborato 2)
- cartografia rete fognatura (elaborati 3.1 e 3.2)
- progetto preliminare collettore fondo valle:
- elaborato A – relazione tecnica;
- elaborato B – computo metrico estimativo;
- elaborato 1 – planimetria 1:5000;
- elaborato 2 – corografia scala 1:10000;
- elaborato 3 – fotoaerometria;
- elaborato 4 – sezioni tipo;
- elaborato 5 – documentazione fotografica;

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, da affidare ad A.I.R.;

Dato atto, in particolare, che il Comune di San Michele all'Adige acquista nr. 295 azioni speciali per una spesa di € 2.950,00 che viene imputata all'intervento 2090408 del bilancio di previsione in corso;

Evidenziato che con l'approvazione del progetto si approvano anche i nuovi regolamenti di acquedotto e fognatura uniformati per tutti i comuni soci.

Ritenuto di autorizzare il Sindaco ed i funzionari ad assumere i necessari provvedimenti per dare esecuzione a quanto deliberato;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;

Attesa la necessità della loro approvazione.

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli nr 12, astenuti nr. 1 (Tait Luca), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il progetto elaborato e proposto da AIR s.p.a datato ottobre 2014 - (allegato a) della presente deliberazione e sua parte integrante - relativo alla gestione associata del servizio idrico integrato fra i comuni dell'ambito territoriale Rotaliana-Königsberg composto da:

- Allegati amministrativi :
- relazione
- statuto
- patto parasociale
- contratto servizio idrico integrato
- regolamento servizio acquedotto
- regolamento servizio fognature

- Allegati tecnici :
- schema idraulico acquedotto
- cartografia rete acquedotto

IL VICESEGREARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salvago



- cartografia rete fognatura
- progetto preliminare collettore fondo valle
come specificato in premessa;

2. di approvare la conseguente modifica delle quote societarie, dalla quale risulta che il Comune di San Michele all'Adige passa a una percentuale di quote azionarie del 15,766% (ordinarie n. 255.300 e speciali n. 295), equivalenti ad Euro 2.555.950 con rinuncia parziale al diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile.
3. di approvare lo schema di convenzione, formata da n. 7 articoli, nel testo allegato (allegato b) quale parte integrante della presente deliberazione, che disciplina l'affidamento ad AIR in forma associata del servizio idrico integrato;
4. di imputare la spesa di € 2.950,00 per l'acquisto delle azioni speciali in premessa riportate, all'intervento 2090408, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 a seguito di Variazione n. 2;
5. di autorizzare il versamento per l'acquisto della azioni nei modi e nei tempi disposti da AIR spa.
6. Con distinta votazione e voti favorevoli nr. 12, astenuti nr. 1 (Tait Luca), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L..
7. di autorizzare il Sindaco ed i funzionari comunali a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per quanto di competenza;
8. Di disporre che il nuovo Regolamento del servizio acquedotto e il nuovo Regolamento del servizio fognatura allegato al progetto, entrino in vigore con il 01/01/2015.
9. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri



IL VICESEGRETERARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salvago

Data pubblicazione all'albo: **1.12.2014**

Data esecutività delibera : **12.12.2014**

☐ Immediatamente eseguibile: **SI**

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KÖNIGSBERG

PROGETTO TECNICO FINANZIARIO

**Azienda intercomunale Rotaliana S.p.A.
(ottobre 2014)**

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 26 dd.
26.11.2014.

IL VICESEGRETERARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salvago



1. Premessa, oggetto e scopo

Il presente progetto, illustra le modalità e i termini di affidamento del servizio idrico integrato (SII) ad un unico soggetto pubblico locale, da parte di tutti i comuni dell'ambito territoriale (Comunità di Valle) Rotaliana Königsberg, finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- superamento dell'attuale frammentazione della gestione per migliorare i livelli qualitativi dei servizi e ridurre le tariffe all'utenza;
- integrazione degli impianti di captazione, trasporto e distribuzione dei singoli comuni in un unico sistema interconnesso per incrementarne l'affidabilità e l'economicità di esercizio;
- adeguamento delle modalità di gestione del ciclo idrico al quadro normativo post referendario, con attribuzione ai comuni di un ruolo centrale nei processi di erogazione dei servizi pubblici essenziali "no profit", per sottrarli a interessi privati.

Il progetto non si sofferma invece sulle importanti ricadute per l'intera collettività in termini sociali e qualitativi derivanti dall'approvvigionamento degli acquedotti di fondo valle con l'acqua della sorgente Acquasanta.

La garanzia di serietà e concretezza nel perseguimento dei suddetti obiettivi si fonda sulla pluriennale esperienza maturata nella gestione del SII da parte dell'Azienda Intercomunale Rotaliana, società pubblica in house costituita tra i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele a/Adige e Tuenno, sulla cui struttura organizzativa è implementato il modello di gestione proposto.

2. Quadro normativo e istituzionale

Il frammentario quadro normativo che disciplina il servizio idrico integrato rispecchia assai bene le peculiarità del comparto, caratterizzato da una moltitudine di operatori, aventi forma giuridica e dimensioni del tutto eterogenei. Dopo svariati tentativi di razionalizzazione e privatizzazione del settore da parte del legislatore, l'esito dei referendum abrogativi del 12-13 giugno 2011, ha sancito a larghissima maggioranza la volontà popolare che la risorsa idrica rimanga saldamente in mano pubblica e che l'erogazione dei relativi servizi sia sottratta alle logiche di mercato. Sulla base di tali presupposti, avuto riguardo alle norme provinciali in materia di gestione dei servizi pubblici locali (LP. 6/2004 e LP. 17/2012) e di riforma istituzionale e attribuzione di competenze alle Co-

munità di Valle, (LP. 3/2006), considerata l'impossibilità di mantenere in essere le concessioni del servizio idrico integrato al gestore uscente da parte di numerosi comuni, per mancanza dei presupposti di legge, si è ritenuto opportuno proporre l'adozione di una nuova modalità di gestione (in house) del SII per l'ambito Rotaliana Königsberg, di cui il presente progetto, che dovrà essere approvato dai Consigli Comunali di tutti i comuni aderenti, costituisce strumento propedeutico essenziale.

3. Ambito territoriale Rotaliana Königsberg

L'ambito territoriale Rotaliana Königsberg occupa la parte centro settentrionale della Provincia Autonoma di Trento comprendente i territori dei comuni catastali di :

- Roverè della Luna, Faedo, San Michele all'Adige, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S.Rocco, Zambana e Lavis.

L'ambito confina a nord con la Provincia Autonoma di Bolzano, a sud con il comune di Trento, a est con l'altopiano della Paganella e a ovest con la valle Cembra.

3.1 Caratteristiche orografiche e approvvigionamento idrico

L'ambito territoriale è in prevalenza costituito dai territori pianeggianti formati dai depositi alluvionali del fiume Adige, del Torrente Noce e del torrente Avisio, sui quali è insediata la maggior parte dei suoi abitanti. Solo una piccola percentuale di utenti, in prevalenza appartenenti ai comuni di Faedo e Lavis, risiede in zone pedemontane sulle pendici del monte Corno a quote superiori ai 500 metri sul livello del mare. Le attività economiche principali riguardano il comparto agricolo, caratterizzato da produzioni vitivinicole di pregio, quello artigianale – industriale, oltre ad una significativa presenza di attività commerciali, di servizi e del terziario.

Sotto il profilo dell'approvvigionamento idrico potabile si rileva che mentre i comuni della Rotaliana (Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele a/Adige) dispongono d'impianti di captazione e distribuzione interconnessi, alimentati da un'unica fonte idonea a coprire con ampio margine il loro intero fabbisogno annuo, tutti gli altri, pur disponendo di sorgenti, devono integrare il loro approvvigionamento idrico ricorrendo strutturalmente a impianti di sollevamento da falda freatica. Sugli elaborati tecnici riportati al paragrafo 8 (Allegati tecnici) sono schematizzate le reti idriche con relative fonti di approvvigionamento (sorgenti-pozzi) e quelle fognarie per ciascun comune della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg.

3.2 Caratteristiche tecnico - commerciali e modalità gestionali del SII

I principali dati tecnico - commerciali e le modalità di gestione del servizio idrico integrato nei comuni della Rotaliana Königsberg al 31 dicembre 2013 sono sintetizzati nelle sottostanti tabelle:

comune	abitanti	clienti acqua	mc. acqua	gestione	gestore
Mezzolombardo	6.989	3.750	546.013	in house	AIR
Mezzocorona	5.203	2.541	466.592	in house	AIR
S.Michele/Adige	2.945	1.546	178.695	in house	AIR
Roverè d. Luna	1.602	822	191.320	concessione	Dolomiti Reti
Faedo	622	292	36.050	in house	Comune
Lavis	8.733	4.327	710.000	concessione	Dolomiti Reti
NaveS.Rocco	1.399	630	102.600	concessione	Dolomiti Reti
Zambana	1.677	881	107.500	concessione	Dolomiti Reti
totale	29.170	14.789	2.338.770		

Tab. 1 dati tecnico-commerciali comuni servizio acquedotto

comune	abitanti	clienti fogn.	mc. fogn.	gestione	gestore
Mezzolombardo	6.989	3.352	550.000	in house	AIR
Mezzocorona	5.203	2.471	575.000	in house	AIR
S.Michele/Adige	2.945	1.532	150.000	in house	AIR
Roverè d. Luna	1.602	750	146.400	concessione	Dolomiti Reti
Faedo	622	292	36.200	in house	Comune
Lavis	8.733	4.116	663.500	concessione	Dolomiti Reti
NaveS.Rocco	1.399	401	55.700	concessione	Dolomiti Reti
Zambana	1.677	771	92.100	concessione	Dolomiti Reti
totale	29.170	13.685	2.268.900		

Tab. 2 dati tecnico-commerciali comuni servizio fognatura

L'esame dei dati tecnici e gestionali illustrati nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 fornisce immediatamente una chiave di lettura del grado di fattibilità e dell'efficacia del modello proposto, vale a dire:

- AIR gestisce già oggi circa il 50% dell'utenza del SII dell'intero ambito, oltre ad altre reti energetiche (distribuzione energia elettrica 10.000 clienti e gas naturale 3000 clienti) e dispone pertanto di struttura organizzativa e capacità tecnica - finanziaria idonea a gestire il ciclo idrico integrato sull'intero bacino;

- AIR è dotata di un sistema di captazione, adduzione ed accumulo dell'acqua potabile a gravità (Acquedotto Acquasanta), recentemente ristrutturato e potenziato con ingenti finanziamenti pubblici, nell'ottica della futura condivisione della risorsa idrica (sorgente Acquasanta) attraverso la connessione delle principali reti idriche della valle dell'Adige ai suddetti impianti.
- La maggior parte dell'utenza del bacino Rotaliana Königsberg risiede in aree urbanizzate di fondo valle, a quote altimetriche sensibilmente inferiori alla quota di uscita della galleria serbatoio dell'acquedotto acquasanta (H = 420 m.s.l.m.) e può pertanto essere fornita con acqua di sorgente di alta qualità e basso costo di approvvigionamento, previa realizzazione del collettore di fondo valle Lavis - Rocchetta , il cui progetto preliminare è inserito al paragrafo 8 (Allegati tecnici) punto 4 del progetto.

4. Modello organizzativo aspetti amministrativi-societari

Nel presente paragrafo vengono esaminati i principali aspetti amministrativi e societari del modello gestionale proposto, con particolare riferimento alle modalità di:

- affidamento del SII ad AIR S.p.A.
- partecipazione ad AIR S.p.A. dei comuni affidatari del SII
- esercizio del controllo analogo da parte dei comuni
- organi societari e governance
- regolazione dei rapporti di concessione con i comuni
- regolazione dei rapporti con l'utenza

4.1 Affidamento del SII ad AIR S.p.A.

Come si è detto in precedenza il modello gestionale proposto si fonda sull'affidamento diretto, in concessione, all'Azienda Intercomunale Rotaliana del SII da parte di tutti i comuni dell'ambito Rotaliana Königsberg, *condizione imprescindibile per la fattibilità dell'operazione*. Poiché tale modalità di affidamento così detta "in house" deroga dalle ordinarie procedure ad evidenza pubblica di scelta del concessionario, essa comporta alcuni requisiti essenziali che sono :

- l'esercizio del controllo analogo sulla società da parte dei comuni;
- lo svolgimento dell'attività della società esclusivamente a favore dei comuni;
- la partecipazione di tutti i comuni dell'ambito alla società;

I suddetti requisiti, dettati dalle norme comunitarie, mirano a contemperare i principi generali di tutela della concorrenza e del mercato con la facoltà concessa agli enti locali di gestire direttamente i servizi pubblici essenziali sul proprio territorio (vedi anche LP. 6/2004).

4.2 Modalità di partecipazione dei comuni affidatari del SII ad AIR S.p.A.

L'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. è una società multi servizio a capitale interamente pubblico di proprietà esclusiva dei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele a/A e, dal 2008, anche del Comune di Tuenno. La società è stata costituita il primo gennaio 1998 dai Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele a/A (soci fondatori), per la gestione associata dei principali servizi pubblici locali a carattere industriale ed opera nel settore della distribuzione di energia elettrica, in quello della distribuzione del gas naturale e in quello del ciclo idrico integrato, servizio erogato a circa 15.000 cittadini residenti nella piana Rotaliana. E' ipotizzabile che entro breve termine, a seguito dell'emanazione del D.M. 2206/2012 (gare gas) la gestione del servizio gas sia unificata a livello provinciale (ambito unico provinciale) ed affidata ad un unico esercente, vincitore della gara d'ambito e che AIR esca pertanto da tale settore di attività. Per quanto concerne l'ingresso dei Comuni nuovi soci attraverso un aumento di capitale sono state analizzate due possibili soluzioni:

- emissione - sottoscrizione di azioni ordinarie
- emissione - sottoscrizione di azioni speciali

L'ingresso dei Comuni nuovi soci potrebbe senz'altro realizzarsi attraverso un aumento di capitale con emissione di azioni ordinarie riservate ai Comuni che intendono poi affidare ad AIR S.p.A. la gestione del SII, ma tale soluzione, non essendo gli impianti relativi al ciclo idrico conferibili in quanto beni demaniali (valore patrimoniale pari a zero) né essendo la relativa gestione remunerativa, (valore reddituale pari a zero), comporterebbe versamenti in denaro con ingenti esborsi finanziari da parte dei nuovi soci, per consentire loro di mantenere capacità di controllo sulla società corrispondente ai rispettivi apporti di utenti del SII.

La seconda ipotesi per l'ingresso dei Comuni nuovi soci nel capitale sociale di AIR S.p.A. prevede la creazione di una particolare categoria di azioni così dette "azioni speciali", riservate per l'appunto ai comuni che intendono affidare la gestione del SII in via diretta

ad AIR S.p.A. . Le azioni speciali trovano il loro fondamento nell'art. 2348 del C.C., - categorie di azioni- secondo cui *"... si possono tuttavia creare con lo statuto e con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti"*. In stretta correlazione all'art. 2348 del codice civile e per meglio capire la struttura delle azioni speciali, vanno letti l'art. 2351 C.C. - diritto di voto -, secondo cui *"... lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale"* e l'art. 2376 C.C. - assemblee speciali - secondo cui *"... se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alle categorie interessate. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie"*. Ebbene, il combinato disposto degli articoli testé menzionati consente, da un punto di vista operativo, di creare attraverso lo statuto una categoria di azioni speciali riservate, solo e soltanto ai Comuni che intendono affidare il SII ad AIR. La libertà della Società di determinare il contenuto e i diritti di tali azioni (peraltro con il limite inviolabile del rispetto della natura giuridica della società che le emette, nel caso di specie società per azioni) consente di raggiungere non solo l'obiettivo di circoscrivere la vita sociale dei nuovi soci al solo SII ma, anche di poter rafforzare il sistema del così detto "controllo analogo" richiesto quale presupposto indefettibile per qualificare la società alla stregua di "in house", e, di conseguenza, per fondare la legittimità dell'acquisizione delle azioni e dell'affidamento diretto del servizio ad AIR S.p.A. La creazione di questa categoria di azioni speciali consente, limitatamente alla gestione del SII, anche un più incisivo controllo nell'amministrazione della Società da parte dei nuovi soci, così valorizzandone la partecipazione, nonostante una limitatissima percentuale di partecipazione al capitale sociale. In buona sostanza si tratta di uno strumento estremamente flessibile che consente l'attribuzione di diritti particolari a determinati azionisti (anche per quanto concerne la regolamentazione del diritto di voto nelle assemblee ordinarie) contemperando, in

tal modo, l'esigenza di mantenere ferma la natura dell'"in house" della Società, garantendo ai nuovi soci un effettivo intervento partecipativo per quanto riguarda l'attività del ciclo idrico integrato e l'esigenza di riservare ai Comuni soci fondatori l'esercizio delle altre attività caratteristiche della Società. Per tradurre in termini pratici le disposizioni sopra illustrate, nel rispetto delle norme di diritto societario e di tutela del principio del controllo analogo, è previsto l'aumento dell'attuale capitale sociale di AIR S.p.A. da € 16.182.850 a € 16.212.020, con l'emissione di 2.917 nuove "azioni speciali" del valore nominale di 10 euro/cad., riservate a ciascuno degli otto comuni appartenenti alla comunità di valle Rotaliana Königsberg, e attribuite loro in ragione dei rispettivi abitanti (numero abitanti utilizzati per riparto quote gestioni associate). La tabella 3, che segue, illustra l'assetto del capitale sociale di AIR S.p.A. dopo l'aumento di capitale e l'attribuzione ai soci (vecchi e nuovi) delle quote di partecipazione sia in termini di azioni ordinarie (energia elettrica e gas naturale) che di azioni speciali (ciclo idrico).

Comune	Abitanti n.	Azioni Ord. €	n. Azioni Sp. 10 €	Totale Azioni €	Quote %	Azioni Spec. %
Mezzolombardo	6.989	7.924.742	699	7.931.732	48,925%	23,96%
Mezzocorona	5.203	4.523.107	520	4.528.307	27,932%	17,84%
S.Michele/Adige	2.945	2.552.035	295	2.554.985	15,760%	10,11%
Tuenno (*)	-	1.182.966	-	1.182.966	7,297%	0,0%
Roverè d. Luna	1.602	-	160	1.600	0,010%	5,49%
Faedo	622	-	62	620	0,004%	2,13%
Lavis	8.733	-	873	8.730	0,054%	29,93%
Nave S. Rocco	1.399	-	140	1.400	0,009%	4,80%
Zambana	1.677	-	168	1.680	0,010%	5,76%
Totale	29.170	16.182.850	2.917	16.212.020	100%	100%

Tab. 3 quote di partecipazione dei comuni

(*) Tuenno non conferisce il ciclo idrico

Definite modalità e quote di partecipazione dei comuni ad AIR, vengono definiti contenuto e diritti delle azioni speciali come segue:

1. contenuto delle azioni speciali:

- a. le azioni saranno statutariamente riservate esclusivamente agli enti pubblici locali che affidano e/o affideranno in futuro la gestione del SII con le modalità in house ad AIR S.p.A.;

2. diritti attribuiti alle azioni speciali:

- a. le azioni speciali attribuiscono i diritti economici ed amministrativi riferiti e limitati esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato per cui la società terrà una contabilità separata costi/ricavi;
- b. le azioni speciali attribuiscono il diritto a presenziare alle assemblee ordinarie con facoltà di intervenire e votare esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno e riferiti alla gestione del servizio idrico integrato.
- c. le azioni speciali partecipano ad utili e perdite riferiti esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato;
- d. le azioni speciali concorrono al ripianamento delle perdite in via postergata rispetto alle azioni ordinarie e cioè dopo la riduzione e/o l'azzeramento del valore nominale delle azioni ordinarie;
- e. le azioni speciali attribuiscono il diritto di recesso anche nell'ipotesi di cessazione dell'affidamento del SII ad AIR S.p.A.;

4.3 Organi societari

In base alle disposizioni del Codice Civile e al vigente statuto di AIR S.p.A. gli organi societari sono:

- l'Assemblea degli azionisti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore
- il Collegio Sindacale/Società di revisione contabile

le cui rispettive attribuzioni sono dettagliatamente indicate nello statuto sociale, di cui al successivo paragrafo 7.1 in appendice.

a. l'Assemblea degli azionisti

E' l'organo che rappresenta la proprietà della società costituito da tutti i rappresentanti dei comuni che hanno sottoscritto e detengono azioni ordinarie o speciali di AIR S.p.A. Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo, provvede alla scadenza del mandato triennale e/o in caso di cessazione anticipata per decadenza, dimissioni ecc. al rinnovo degli organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio Sindacale e Società di Revisione.

Delibera sulle autorizzazioni per il compimento, da parte degli amministratori, degli atti indicati nello Statuto Sociale.

Delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza di capitale (azioni ordinarie) su tutte le materie sociali esclusi argomenti specifici riguardanti il SII, delibera a maggioranza di azioni speciali esclusivamente su materie relative al SII, espressamente indicate nell'ordine del giorno della convocazione.

Definisce il numero dei Consiglieri, si riunisce in sessione straordinaria (verbale redatto da notaio) per approvare: operazioni di carattere straordinario e/o modifiche statutarie.

Delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 55% del capitale sociale.

Consiglio di Amministrazione

E' l'organo di governo al quale spetta la gestione della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dallo Statuto. E' composto da cinque membri designati rispettivamente:

- 2 dal Comune di Mezzolombardo
- 1 dal Comune di Mezzocorona
- 1 dal Comune di S. Michele a/Adige
- 1 d'intesa tra gli altri soci (vedi art. 7 patto parasociale)

Tra cui viene individuato il Presidente d'intesa tra i comuni soci.

Dura in carica 3 anni consecutivi, è nominato dall'Assemblea dei soci e delibera a maggioranza di consiglieri (un componente un voto), si riunisce di norma una volta al mese o ogni qualvolta il Presidente o il collegio sindacale ne ravvisino la necessità.

b. Presidente del Consiglio di Amministrazione

E' il legale rappresentante della società e la rappresenta nei negozi giuridici con i soggetti terzi. Esercita le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto sociale, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

E' nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica per 3 anni consecutivi, presenta il rendiconto annuale all'Assemblea dei soci corredato di: relazione sulla gestione, situazione patrimoniale, conto economico, nota integrativa e proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

c. Il Direttore

E' il soggetto preposto alla gestione operativa della società e in particolare svolge funzioni esecutive e di coordinamento, è a capo del personale e provvede alla sua gestione eccetto assunzioni, licenziamenti e determinazione del trattamento economico. Assiste in qualità di segretario alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali

Esercita le funzioni di datore di lavoro e tutte le ulteriori funzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico di durata di 5 anni rinnovabile tacitamente.

d. Il Collegio Sindacale

E' l'organo di controllo amministrativo contabile della società composto da 3 membri effettivi compreso il Presidente e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Azionisti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Dura in carica per 3 esercizi consecutivi e si avvale per le operazioni di controllo contabile di apposita società di revisione nominata dall'Assemblea tra quelle iscritte alla Consob.

4.4 Conferenza dei Sindaci e "controllo analogo"

La Conferenza dei Sindaci è l'organo parasociale composto dai Sindaci dei comuni azionisti di AIR S.p.A. o loro delegati, deputato all'esercizio del "controllo analogo". Essa è investita di ampie funzioni di indirizzo e controllo per espressa volontà dei soci, ai sensi del patto parasociale, in deroga dalle norme di diritto societario. La Conferenza dei Sindaci si riunisce periodicamente su iniziativa del suo presidente o di almeno due dei sindaci membri per esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società. In particolare essa viene convocata, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le convocazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti al cui ordine del giorno siano inseriti argomenti di particolare rilevanza, quali:

- le politiche di bilancio e la destinazione dell'utile di esercizio (annuale);
- l'aggiornamento del programma pluriennale degli investimenti (annuale);
- le tariffe del SII e le ulteriori tariffe non regolate (annuale);
- la nomina degli amministratori e dei revisori contabili (triennale);
- le modifiche statutarie e degli atti costitutivi;
- le modifiche dei contratti di servizio e dei regolamenti d'utenza;
- i progetti di acquisizione, cessione di rami d'azienda/servizi/partecipazioni;
- i progetti di allargamento, riduzione della compagine sociale;
- progetti di rilevante impatto economico che eccedono i limiti statuari delle competenze del Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle suddette funzioni la Conferenza dei Sindaci delibera rispettivamente a maggioranza di azioni ordinarie per tutti gli argomenti diversi da quelli relativi al SII e a maggioranza di azioni speciali per tutti gli argomenti relativi al SII, espressamente indicati nella relativa convocazione. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci da adottarsi col quorum stabilito dal patto parasociale, vengono portate nell'Assemblea Sociale a cura del Presidente (o delegato) o rispettivamente nel Consiglio di Amministrazione a cura del Presidente del Consiglio medesimo, di norma presente con il Direttore alle riunioni della Conferenza.

4.5 Statuto, patto parasociale, contratto di servizio, regolamenti d'utenza

Il paragrafo che segue descrive sinteticamente oggetto e scopo dei principali atti societari e documenti contrattuali, regolanti rispettivamente:

- statuto: organi della società, loro funzionamento e competenze;
- patto prasociale: rapporti parasociali tra i soci;
- contratto di servizio: rapporti tra i comuni concessionari e la società;
- regolamenti d'utenza: rapporti tra gli utenti e la società.

a. Statuto

Definisce l'oggetto sociale, la natura e la composizione del capitale sociale di AIR S.p.A. nonché la composizione e le attribuzioni degli organi societari. L'ingresso nel capitale sociale di nuovi soci affidatari del SII consentirà di adeguare lo statuto all'evoluzione della nozione di controllo analogo della giurisprudenza comunitaria e nazionale con riferimento sia all'ambito territoriale, che all'attività caratteristica, alla composizione del capitale, ai poteri gestionali del Consiglio di Amministrazione e ai quorum deliberativi richiesti per l'approvazione degli argomenti di maggiore rilievo dell'attività sociale. La nuova edizione contiene, rispetto alla precedente, le seguenti principali modifiche:

- capitale sociale esclusivamente pubblico;
- limitazione dell'oggetto sociale;
- limitazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione;
- rafforzamento del controllo degli enti proprietari sulla società;
- definizione contenuto e attribuzioni delle azioni speciali;
- modalità di emissione, detenzione, trasferimento delle azioni speciali;
- diritti amministrativi attribuiti ai soci detentori di azioni speciali;
- esercizio del diritto di voto e quorum deliberativi nelle assemblee ordinarie;
- modalità di recesso in caso di cessazione dell'affidamento del SII.

Le modifiche statutarie, dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci di AIR S.p.A., convocata in sessione straordinaria prima dell'emissione e sottoscrizione delle azioni speciali da parte dei nuovi soci affidatari del SII. Questo passaggio, necessario per definire l'esatto ammontare dell'aumento di capitale e la relativa assegnazione, avverrà

previa adesione formale di tutti i comuni all'iniziativa, secondo tempi e modalità da definirsi di concerto con le rispettive amministrazioni comunali. Al punto 7.1 dell'appendice al presente progetto di massima tecnico finanziario è allegata la bozza del nuovo statuto di AIR S.p.A. edizione 2014.

b. Patto parasociale

E' l'accordo sottoscritto dai sindaci di tutti i comuni azionisti di AIR S.p.A. (vecchi e nuovi) che modifica e integra i vigenti patti parasociali approvati e siglati dai sindaci dei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele a/Adige e Tuenno nell'aprile 2008. Precisa ed integra le previsioni statutarie in materia di composizione, attribuzioni e nomina degli organi societari, nonché i rapporti tra i soci, tra cui in particolare:

- composizione e attribuzioni della conferenza dei sindaci;
- modalità di esercizio del controllo analogo;
- modalità di trasferimento delle decisioni in Assemblea Sociale;
- designazione e nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
- designazione e nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
- politiche di bilancio e distribuzione degli utili di esercizio.

La vigente convenzione con valenza di patti parasociali è stata aggiornata per tenere conto dell'ingresso dei comuni nuovi soci affidatari del SII e per disciplinare le attribuzioni delle azioni speciali di nuova emissione ai fini delle modalità di voto e quorum deliberativi in Conferenza dei Sindaci. La nuova edizione contiene, rispetto alla precedente, le seguenti principali modifiche:

- caratteristiche e attribuzioni delle azioni ordinarie e speciali;
- detenzione e trasferimento delle azioni ordinarie e speciali;
- partecipazione dei soci detentori di azioni speciali alla conferenza dei sindaci;
- esercizio del diritto di voto e quorum deliberativi in conferenza dei sindaci.

I nuovi patti parasociali dovranno essere approvati dai consigli comunali dei comuni di tutti i soci (vecchi e nuovi) di AIR S.p.A., prima della sottoscrizione da parte dei rispettivi Sindaci. Al punto 7.2 dell'appendice al presente progetto di massima tecnico finanziario è allegata la bozza della nuova edizione dei patti parasociali edizione 2014.

c. Contratto di servizio

E' il contratto tipo, sottoscritto tra ciascuno dei comuni soci di AIR S.p.A. affidatari del SII e la società concessionaria medesima. Disciplina i rapporti giuridico - amministrativi e tecnico - patrimoniali intercorrenti tra il soggetto gestore e il comune concedente ed è indicativamente strutturato come segue:

- oggetto del contratto;
- obblighi del soggetto gestore;
- proprietà e uso degli impianti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- tariffe e corrispettivi di gestione;
- durata del contratto;
- revoca decadenza.

Il contratto di servizio è frutto di un lavoro di armonizzazione tra i diversi contratti vigenti tra gli attuali concessionari (AIR e Dolomiti Reti) e i comuni. Le relative previsioni di natura economico patrimoniale sono state calibrate nell'ottica di assicurare il mantenimento delle condizioni di miglior favore in essere, senza tuttavia incidere sulle tariffe all'utenza. Nella riedizione dei contratti di servizio sono stati precisati la natura degli ammortamenti su beni demaniali in concessione che il concessionario introita dall'utenza e riversa al comune concedente (ex canoni di concessione) per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e le modalità di rilevazione e rendicontazione dei costi del SII.

Il contratto di servizio dovrà essere approvato prima della sua sottoscrizione, da parte degli organi amministrativi del concessionario AIR S.p.A. e di ciascun comune concedente. Al punto 7.3 dell'appendice al presente progetto di massima tecnico finanziario è allegata la bozza del nuovo contratto di servizio relativo al servizio idrico integrato edizione 2014.

d. Regolamenti d'utenza

Riguardano rispettivamente il regolamento per il servizio acquedotto, che disciplina il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche relative alle modalità di fornitura dell'acqua agli utenti e il regolamento fognature, che disciplina il complesso delle pre-

scrizioni amministrative e tecniche relative agli scarichi degli insediamenti civili e produttivi.

Entrambi i documenti sono frutto di un'attività di armonizzazione tra i diversi regolamenti vigenti nei comuni affidatari del SII, nonché di aggiornamento al quadro normativo vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di risanamento delle acque. I regolamenti d'utenza relativi ai servizi di acquedotto e fognatura dovranno essere approvati dai consigli comunali dei comuni affidatari del SII unitamente all'approvazione del presente progetto. Ai punti 7.4 e 7.5 dell'appendice al presente progetto di massima tecnico finanziario sono allegati rispettivamente le bozze dei regolamenti del servizio acquedotto e del servizio fognatura, edizione 2014.

5. Modello organizzativo aspetti tecnici-gestionali.

Nel presente paragrafo sono esaminati i principali aspetti tecnici e organizzativi del modello gestionale proposto, con particolare riguardo alle modalità di:

- gestione del SII da parte di AIR S.p.A.;
- gestione commerciale clientela;
- gestione commerciale AIR S.p.A.;
- gestione tecnica;
- gestione operativa;
- gestione amministrativa.

5.1 Gestione del SII da parte di AIR S.p.A.

Come illustrato al paragrafo 4.2, l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. è una società pubblica multi servizio che gestisce, in concessione dai propri Comuni soci, i servizi pubblici locali a carattere industriale di seguito elencati:

- distribuzione energia elettrica circa 10.000 utenti (tutti i comuni soci);
- distribuzione gas naturale circa 3.000 utenti (solo comune di Mezzolombardo);
- ciclo idrico integrato circa 7.800 utenti (comuni soci fondatori);
- illuminazione pubblica circa 4.000 punti luce (soci fondatori e Nave S. Rocco).

In relazione alla molteplicità dei servizi gestiti, la struttura organizzativa di AIR S.p.a. è caratterizzata da notevole articolazione e specializzazione, legate alle molteplici profes-

sionalità richieste. L'organico della società è costituito da 26 unità con le seguenti qualifiche e mansioni:

- 1 dirigente (Direttore);
- 2 quadri (responsabile settore tecnico e responsabile esercizio);
- 2 funzionari direttivi (settore amministrativo e settore commerciale);
- 8 impiegati (3 amministrativi, 3 commerciali e 2 tecnici);
- 2 assistenti tecnici (elettrico, fluidistico);
- 7 tecnici elettricisti (operativi);
- 4 tecnici fluidisti (operativi).

La società nata dalla fusione delle aziende di servizi pubblici locali dei 3 comuni soci fondatori di Mezzolombardo, Mezzocorona e S. Michele a/Adige, vanta una trentennale esperienza non solo nella gestione del SII ma anche in quella dei servizi energetici, maturata in un contesto caratterizzato dall'obbligo del rispetto di severi livelli di qualità commerciale e continuità di servizio, imposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Dovendo operare in settori regolati di notevole complessità gestionale e amministrativa, AIR S.p.A. ha ottimizzato il proprio modello organizzativo e i processi produttivi affidando in outsourcing, con altrettanti contratti di servizio che ne disciplinano gli aspetti essenziali, lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. gestione commerciale dei clienti (sportelli, fatturazione consumi, esazione ecc.);
- b. sistemi informativi e i servizi informatici (bollettazione, AEEG, CCSE ecc.);
- c. centralino di ricezione segnalazioni guasti e richieste di pronto intervento;
- d. sistema di telecontrollo e di tele conduzione reti;
- e. analisi di laboratorio e controlli interni;
- f. realizzazione di scavi, rinterri, ripristini e posa tubazioni;
- g. attività di auto spurgo e smaltimento reflui fognari;
- h. letture contatori.

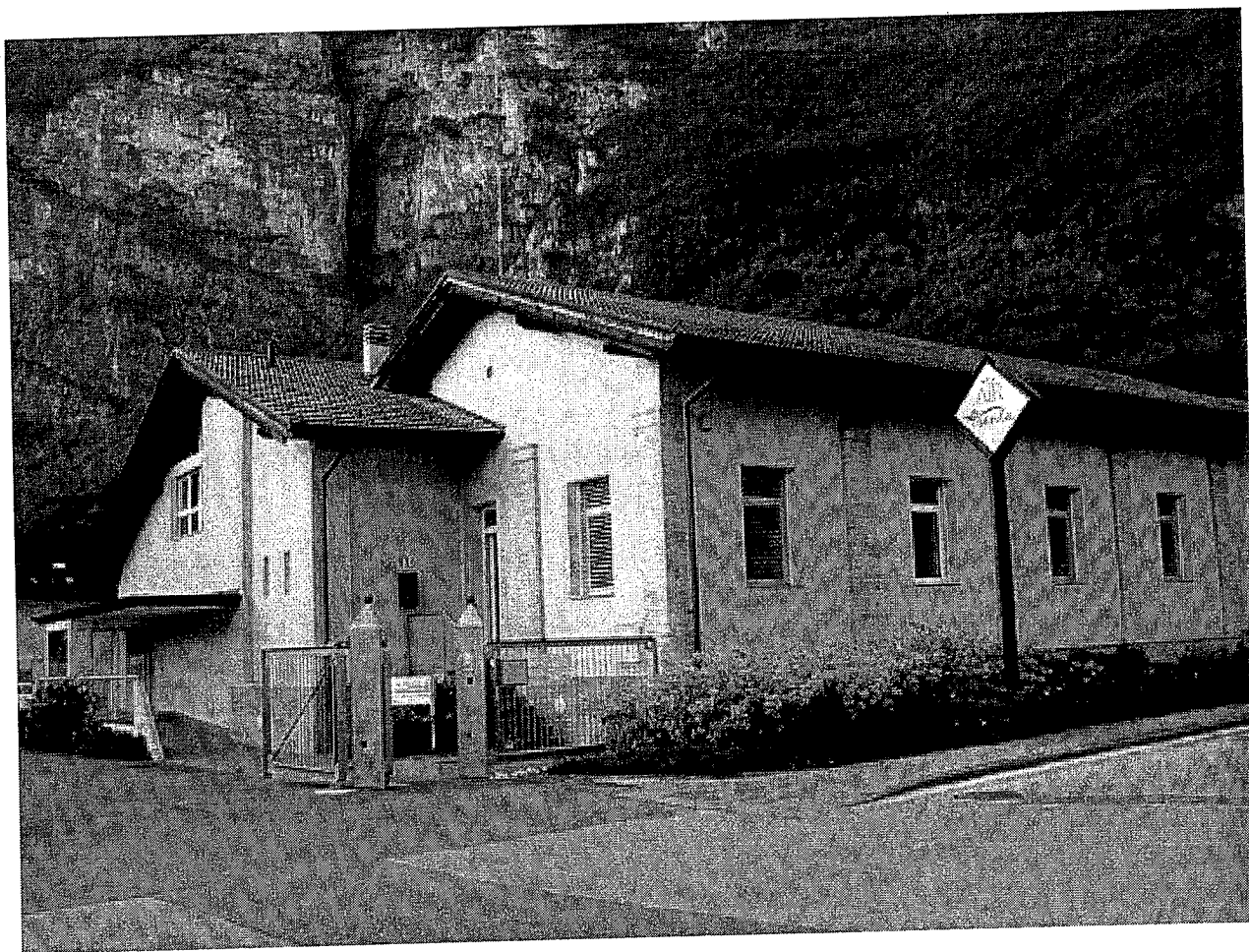
In relazione ai contratti di cui alle precedenti lettere da a. ad e. , va precisato che tali servizi sono stati affidati a società del gruppo Dolomiti Energia (vedi anche diagramma funzionale di Tab. 4), di cui AIR S.p.A. è azionista e strategicamente detiene quote di partecipazione. Ciò permette alla società da un lato di fruire di servizi di alto livello tec-

nologico e dall'altro di controllare i soggetti prestatori dei medesimi essendo rappresentata nei rispettivi organi amministrativi nonché di recuperare una quota di oneri sostenuti attraverso la partecipazione al riparto degli utili da questi realizzati.

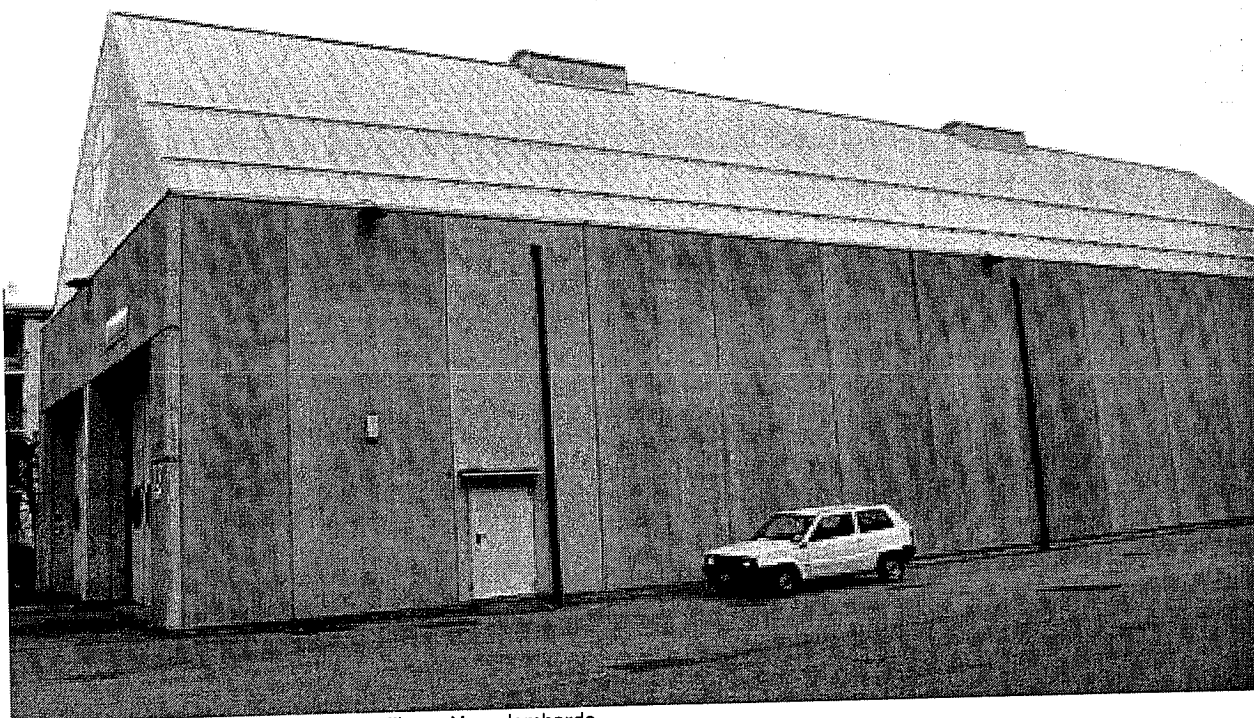
Completano l'organizzazione di AIR S.p.A. le dotazioni logistiche della società costituite rispettivamente dai seguenti immobili e fabbricati industriali :

- uffici amministrativi e tecnici, sportello Trenta, via Milano Mezzolombardo;
- magazzino materiali e area parcheggio clienti, via Milano Mezzolombardo;
- unità operativa, uffici, officine, magazzino, autoparco, loc. Fenice Mezzocorona;
- dal parco automezzi dislocato presso l'unità operativa di Mezzocorona comprendente:
 - 2 autovetture;
 - 12 autocarri di cui 2 dotati di gru;
 - 2 autocarri con piattaforma aerea;

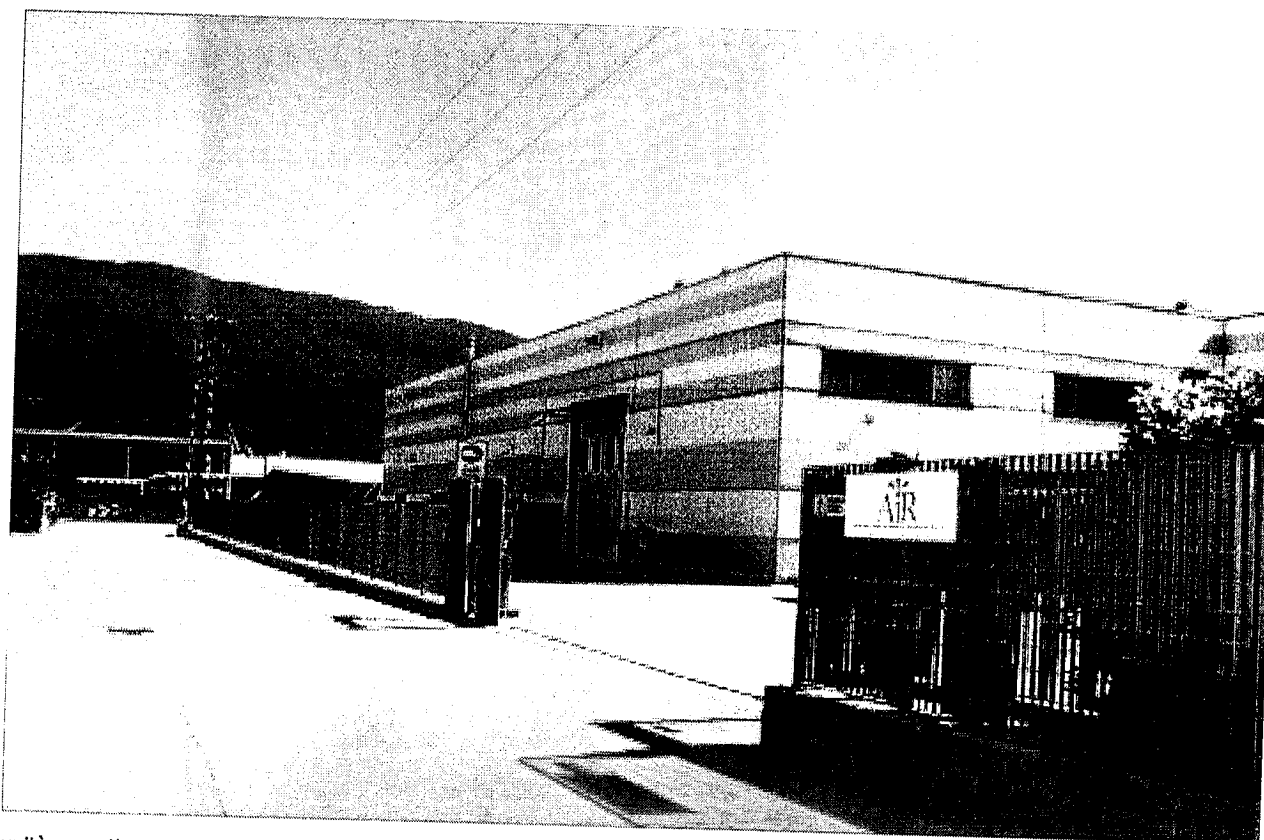
e da una nutrita dotazione di attrezzature di officina che comprende: saldatrici, trapani, mole, sega a nastro, e numerose attrezzature portatili per le lavorazioni in cantiere: saldatrici, gruppi elettrogeni, cannelli ossi acetilenici, pompe sommergibili, filettatrici, troncatrici, ecc.



sede AIR S.p.A. & sportello clienti Trento via Milano Mezzolombardo



magazzino presso sede AIR S.p.A. via Milano Mezzolombardo



unità operativa AIR S.p.A. località Fenice Mezzocorona

Per comprendere l'articolazione e le funzioni svolte dai vari settori/reparti che compongono la struttura organizzativa di AIR S.p.A. e valutarne l'idoneità alla gestione del SII sull'intero ambito territoriale della comunità di valle, è opportuno esaminare lo schema funzionale a blocchi riportato nella successiva tabella 4. dalla quale si rileva che:

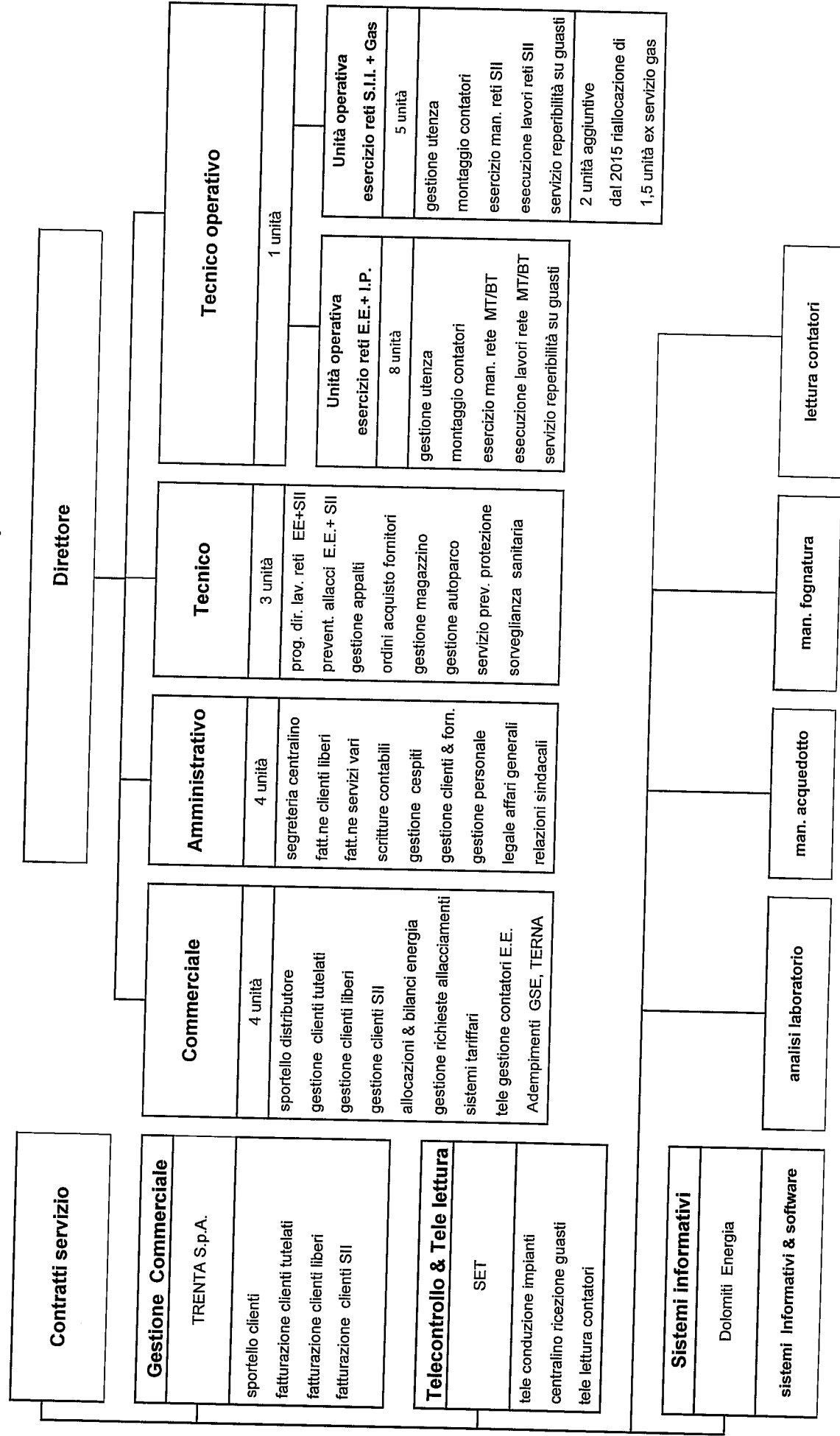
1. i servizi svolti in outsourcing precedentemente elencati, comporteranno la revisione dei relativi contratti per adeguarli all'aumento dei clienti e dell'estensione territoriale delle reti, e in via generale non implicheranno adeguamenti dell'organico aziendale. I maggiori costi derivanti dalla revisione dei contratti di servizio verranno analizzati nel successivo paragrafo 6 (Analisi economiche e raffronto modelli gestionali) del presente progetto, per valutarne l'impatto sulle tariffe;
2. per quanto riguarda le attività commerciali relative alla gestione della clientela svolte in outsourcing attraverso la società partecipata Trenta S.p.A. (sportelli clienti, fatturazione dei consumi, esazione delle bollette ecc.), si vedano le considerazioni svolte al successivo paragrafo 5.2 "gestione commerciale dei clienti";
3. i servizi commerciali di AIR S.p.A., pur dovendo gestire circa il doppio (da 7.800 a 14.000) delle attuali utenze relative al SII, sono idonei a sostenere l'aumento del ca-

rico di lavoro sia per la semplicità delle relative procedure, non regolate e in prevalenza automatizzate, che per la possibilità di riallocare risorse a seguito della cessione del servizio di distribuzione del gas naturale (3.000 utenze);

4. i servizi tecnici controllo gestione subiranno un incremento del carico di lavoro per effetto dell'incremento dell'estensione delle reti e degli utenti da gestite e la relativa adeguatezza di risorse dovrà essere verificata a regime;
5. i servizi tecnici e operativi esercizio reti acqua e gas, dovranno essere potenziati per far fronte all'aumento del numero dei clienti del SII. E' previsto il rafforzamento delle squadre di tecnici operanti sul territorio con l'assunzione di nuovo personale operaio e l'acquisto di nuovi automezzi e attrezzature (vedi Tab. 4);
6. i servizi amministrativi di AIR S.p.A., già strutturati per garantire la separazione contabile e amministrativa delle attività, subiranno un modesto incremento del carico di lavoro dovuto principalmente alla maggiore articolazione della contabilità analitica necessaria alla gestione diversificata delle tariffe del SII tra i soci e in minor misura agli effetti sui servizi comuni (affari legali societari, alta direzione, organi di revisione e controllo), solo marginalmente influenzati dall'incremento del numero degli utenti.

La successiva tabella 4. illustra l'organigramma funzionale di AIR S.p.A. con evidenziate le diverse attività svolte dalla società alla data di redazione del presente progetto, la relativa suddivisione sui rispettivi reparti - settori aziendali di riferimento, il numero dei dipendenti che li presidiano e gli adeguamenti previsti a seguito dell'ampliamento della gestione del SII a tutti i comuni della Comunità di Valle (rosso).

Tab. 4 - FUNZIONIGRAMMA AIR S.p.A.



5.2 Gestione commerciale dei clienti

La gestione commerciale dei clienti comprende le seguenti attività

- front-office, gestione sportello clienti, attivazioni, variazioni e disdetta contratti;
- centralino gestione richieste telefoniche utenti;
- bollettazione ed esazione proventi.

Tutte queste operazioni hanno un unico canale d'interfaccia con l'utente che è TRENTA S.p.A. (società del gruppo D.E.) di cui AIR è socio fondatore e che già ora svolge le stesse funzioni su circa il 98% delle utenze del SII dell'ambito con l'unica eccezione del Comune di Faedo. Il progetto prevede di mantenere invariata l'attuale gestione integrando in Trenta anche gli utenti di Faedo. Tale scelta, oltre ad essere la più logica sotto il profilo organizzativo, presenta notevoli vantaggi per l'utenza che non percepirà neppure l'avvicendamento del gestore tecnico del SII. Tutti i ruoli e le anagrafiche di fatturazione con eventuali disposizioni di pagamento automatico (SEPA) presenti a sistema rimarranno invariati, così come la periodicità di fatturazione (bimestrale per bacino AIR, semestrale per gli altri comuni) e le modalità di pagamento e d'incasso delle bollette, le cui uniche variazioni, meramente tipografiche, riguarderanno i riferimenti del gestore tecnico del SII cui gli utenti dovranno rivolgersi per eventuali guasti. Per quanto riguarda invece le variazioni da apportare alle anagrafiche di fatturazione presenti a sistema informativo, sarà necessario modificare i riferimenti al distributore competente (AIR anziché Dolomiti Reti) in modo che tutti gli ordini di lavoro per le attività caratteristiche di gestione dell'utenza vengano canalizzati su AIR S.p.A., e inserire a ruolo le circa 280 utenze di Faedo, non presenti a sistema. Queste attività sono in prevalenza automatizzabili e comunque per la loro modesta entità non comportano difficoltà tecniche né tantomeno costi o aggravii significativi. Per questi motivi si ritiene che le condizioni previste dal vigente contratto di servizio tra AIR S.p.A. e Trenta S.p.A. relativamente alla gestione del ciclo idrico integrato (art.3 acquedotto e fognatura), possano rimanere sostanzialmente invariate. Nel successivo paragrafo 6 (Analisi economiche e raffronto modelli gestionali) si è tenuto conto con ampio margine degli oneri per la gestione commerciale dei clienti da parte di Trenta, mentre sono stati trascurati i costi una tantum per l'inserimento a sistema dei clienti di Faedo in relazione all'entità trascurabile degli stessi.

5.3 Gestione commerciale A.I.R.

La gestione commerciale riguarda i lavori di back-office, non a contatto diretto con il pubblico, è presidiata da 4 dipendenti (un funzionario direttivo e 3 impiegati) e comprende:

- fatturazione clienti mercato libero servizio energia elettrica;
- fatturazione clienti mercato libero servizio gas naturale;
- raccolta, validazione, registrazione dati di misura;
- telettura, telegestione contatori elettronici energia elettrica;
- adempimenti verso operatori grossisti energia elettrica e gas naturale;
- richieste di allacciamenti e lavori per conto utenti;
- bilanci energetici, allocazioni gas e load profiling;
- adempimenti verso Terna, GSE, SNAM ecc.;
- adempimenti qualità commerciale Autorità.

Il settore non subirà apprezzabili aggravii dall'estensione del SII all'intero ambito territoriale, perché la gestione del ciclo idrico integrato è assai più semplice di quella dei servizi energetici, in quanto non soggetta ai complessi adempimenti che caratterizzano i mercati liberalizzati. Le principali attività riguarderanno infatti l'inserimento delle letture dei misuratori nei sistemi informatici di fatturazione e la gestione delle attività tipiche di montaggio, smontaggio, chiusura, apertura, verifica dei misuratori.

5.4 Gestione tecnica

Tutta l'attività tecnica viene gestita da 3 dipendenti (un quadro e due impiegati) e riguarda in prevalenza le attività di:

- progettazione e direzione lavori su reti e impianti aziendali;
- gestione contratti di appalto (esclusi contratti di manutenzione);
- gestione ordini acquisto fornitori e magazzino;
- redazione preventivi allacciamenti acqua e gas e lavori per i comuni soci;
- gestione autorizzazioni scarichi in fognatura;
- gestione cartografia computerizzata;
- gestione autoparco;
- servizio prevenzione e protezione.

Il settore tecnico dovrà sostenere un maggior carico di lavoro per effetto dell'estensione del SII all'intero ambito territoriale, dovuto in prevalenza all'aumento del numero dei clien-

ti e alle conseguenti attività tipiche a essi legate (preventivi per allacciamenti, lavori per conto utenti, pratiche per le autorizzazioni allo scarico in fognatura, ecc). Un ulteriore elemento che contribuirà ad aumentare il carico di lavoro del reparto è costituito dalla gestione dei sistemi cartografici digitalizzati delle reti, la cui implementazione sui sistemi informativi di AIR S.p.A. sarà tuttavia affidata in outsourcing, con specifico incarico professionale per la raccolta e l'inserimento nel database aziendale dei dati forniti dal gestore uscente (Dolomiti Reti S.p.A.), in epoca successiva all'affidamento del SII ad AIR.

In relazione all'incertezza nella valutazione degli oneri di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività sopra illustrate per tutti i comuni soci, occorrerà verificare l'adeguatezza dell'organico del settore tecnico a regime dopo un congruo periodo di avviamento delle nuove attività e, se necessario, provvedere all'eventuale riallocazione di risorse da altri reparti aziendali o all'inserimento di personale di nuova assunzione.

5.5 Gestione tecnica operativa

Opera, prevalentemente, su ordini dei servizi tecnici o commerciali, è composta da 5 dipendenti, (1 assistente e 4 operai fluidisti) con la supervisione del responsabile dell'esercizio e si occupa delle attività di:

- esercizio e manutenzione reti e impianti;
- montaggio, smontaggio, chiusura, apertura, verifica misuratori;
- costruzione, riparazione, modifica, rimozione allacciamenti;
- assistenza cantieri estensione e potenziamento reti;
- prelievo campioni e controlli interni;
- reperibilità 24 ore per interventi su guasto.

E' il reparto maggiormente investito dagli effetti dell'allargamento del SII all'intero ambito territoriale poiché direttamente coinvolto nella gestione operativa delle reti e nelle attività di servizio all'utenza e dovrà pertanto essere rafforzato con l'assunzione di nuovo personale e con il potenziamento della sua dotazione tecnica di attrezzature e automezzi. Per stabilire il fabbisogno numerico di personale aggiuntivo da destinare alle squadre operative si è fatto ricorso a valutazioni di tipo parametrico comparativo, analizzando il numero di tecnici mediamente impegnati dalla società per la gestione delle circa 10.000 utenze attualmente servite (7.000 SII e 3.000 gas). Dall'analisi condotta è emerso che il numero medio di utenti per ogni addetto è di circa 2.000 unità e che pertanto, ipotizzando di mantenere

le stesse modalità organizzative attualmente in uso, il numero teorico di dipendenti da inserire nell'organico aziendale per l'estensione del SII alle circa 7.000 nuove utenze previste dal progetto, sarebbe di 3,5 unità. Come illustrato nella tabella 4 (funzionigramma AIR S.p.A.) tale valore è stato tuttavia ridotto a 2 unità per tener conto che, con la cessione del servizio di distribuzione del gas naturale (prevista a partire dal 2016), si renderanno disponibili risorse di personale corrispondenti a circa 1,5 unità da riallocare sul SII, assicurando così la completa copertura dell'organico previsto. In relazione alla possibilità di riallocare al SII risorse in precedenza adibite al servizio gas va precisato che in base alle norme vigenti, AIR ha facoltà di trasferire i propri addetti gas al gestore entrante, vincitore della gara. Ciò significherebbe tuttavia privarsi di personale polivalente esperto che attualmente opera prevalentemente sul SII, con perdita di professionalità difficilmente reperibili in loco sul mercato del lavoro, indispensabili per la formazione sul campo dei nuovi addetti.

Come anticipato al precedente paragrafo 5.1, per garantire efficienza e funzionalità alla gestione tecnica operativa, è necessario provvedere oltre che al potenziamento dell'organico aziendale, anche all'adeguamento dei servizi gestiti in outsourcing, attraverso la revisione dei relativi contratti. Occorre al riguardo analizzare i principali servizi afferenti alla gestione tecnica operativa svolti in outsourcing, valutando per ciascuno l'impatto derivante dall'estensione del SII a tutti i comuni dell'ambito territoriale. Tali servizi, evidenziati nel diagramma funzionale di tabella 4 sono:

- a) lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa canalizzazioni, riparazione perdite, pronto intervento e reperibilità 24 ore (contratto manutenzione acquedotto);
- b) lavori di pulizia, spurgo e monitoraggio reti fognarie, trasporto e smaltimento reflui, pronto intervento e reperibilità 24 ore (contratto manutenzione fognature);
- c) servizio di centralino di pronto intervento con allertamento personale AIR S.p.A. in turno di reperibilità (3 unità);
- d) servizio di telecontrollo e di tele conduzione rete elettrica in MT e C.P. AT/MT;
- e) servizio rilevazione letture dei misuratori;
- f) analisi di laboratorio e controlli interni.

I contratti di cui alle lettere a) b) (contratti aperti per opere non progettualizzabili) e i relativi capitolati d'appalto di norma di durata annuale, stipulati con altrettanti appaltatori in possesso dell'organizzazione e dei mezzi d'opera necessari alla fornitura delle prestazioni

richieste, compresa reperibilità 24 ore, verranno adeguati in funzione del maggior numero di cantieri da gestire e dell'estensione territoriale degli impianti, previa verifica del possesso di adeguate capacità tecnico organizzative, ricorrendo a più imprese contemporaneamente. Il maggior numero di cantieri da gestire trova riscontro nel maggiore impiego di personale aziendale con i riflessi organizzativi sui reparti operativi, analizzati in precedenza.

Il contratto di cui alla lettera c) attualmente in essere con SET Distribuzione (gruppo D.E.), valido fino al 31/12/2015 per tutti i clienti dei servizi attualmente gestiti da AIR S.p.A. (circa 20.000), verrà adeguato ai sensi del punto 5.3 del medesimo, in relazione al maggior numero di utenti del servizio idrico integrato (+7.000 clienti) e della cessione dei clienti del servizio distribuzione gas naturale (-3.000 clienti), senza apprezzabili riflessi economici e organizzativi sui reparti operativi.

Il contratto di cui alla lettera d) attualmente in essere con SET Distribuzione (gruppo Dolomiti Energia), valido fino al 31/12/2015 per il telecontrollo delle reti elettriche in media tensione e della cabina primaria AT/MT di AIR S.p.A. sarà implementato con l'aggiunta della gestione dei segnali di allarme degli acquedotti dei comuni soci attualmente presenti sul sistema di telecontrollo di Dolomiti Reti (gestore uscente), ai sensi del punto 5.3 del medesimo, senza apprezzabili riflessi economici e organizzativi sui reparti operativi.

Il contratto di cui alla lettera e), attualmente in essere con una cooperativa di lavoro per la rilevazione delle letture dei misuratori dei vari servizi (acqua e gas) mediante dispositivi palmari computerizzati, verrà adeguato in funzione del maggior numero di contatori del SII (+7.000 clienti) e della diminuzione dei contatori gas (- 3.000 clienti), senza apprezzabili riflessi economici e organizzativi sui reparti operativi.

Il contratto di cui alla lettera f), attualmente in essere col laboratorio chimico batteriologico di Dolomiti Energia S.p.A. per l'effettuazione dei controlli interni sull'acqua destinata al consumo umano (circa un centinaio di campioni analizzati all'anno) sarà integrato con le analisi dei campioni prelevati dagli acquedotti dei comuni nuovi soci. Il maggior numero di prelievi da gestire trova riscontro nel maggiore impiego di personale aziendale con i riflessi organizzativi sui reparti operativi, analizzati in precedenza.

5.6 Gestione amministrativa

Attualmente è presidiata da 4 addetti (un funzionario direttivo e 3 impiegati) ed è strutturata in modo da assicurare l'adempimento di tutte le disposizioni dell'AEEG in materia di servizi elettrici e gas. Riguarda in prevalenza le attività di:

- segreteria e centralino telefonico;
- tenuta scritture contabili;
- redazione bilanci annuali e infra annuali;
- fatturazione a clienti grossisti mercato libero;
- fatturazione a utenti e a terzi;
- regolazione rapporti economici con Trenta;
- pagamento fatture fornitori, imposte e contributi, ecc;
- dichiarazioni C.C.S.E. bonus sociali, sistema indennitario A.U. ecc;
- amministrazione del personale;
- adempimenti societari, affari giuridici, legali, assicurazioni ecc;
- separazione contabile amministrativa (undunbling).

Essendo AIR S.p.A. già strutturata per la separazione contabile dei servizi gestiti, è evidente che l'ulteriore separazione contabile del ciclo idrico, requisito indispensabile per gestire i rapporti economici con i comuni dell'ambito territoriale, non costituisce un problema. Sotto il profilo organizzativo AIR S.p.A. dispone di strumenti informatici e risorse professionali idonee a estendere a tutti i comuni le procedure di contabilità industriale analitica già in atto per i propri soci, ed è quindi in grado di contabilizzare singolarmente costi e ricavi di esercizio con tariffe differenziate per comune, verificandone l'equilibrio economico. Questo, come si vedrà al paragrafo 6 (Analisi economiche e raffronto modelli gestionali), costituisce uno degli elementi portanti del modello di gestione unitario del SII proposto per l'ambito territoriale, in quanto consente di mantenere tariffe differenziate per comune, nel periodo transitorio necessario a uniformare le caratteristiche tecniche e i costi di esercizio degli impianti, compatibilmente con i vincoli geomorfologici delle varie reti. Per quanto attiene invece le restanti attività che fanno capo al settore amministrativo: segreteria, scritture contabili, gestione cespiti, affari legali, giuridici, societari e alta direzione, si ritiene che esse vengano influenzate solo marginalmente dall'aumento dei clienti del SII.

6. Analisi economiche e raffronto modelli gestionali

Nel presente paragrafo vengono analizzati gli aspetti economici del modello organizzativo e gestionale illustrato al precedente paragrafo 5 e raffrontati con quelli delle attuali modalità gestionali, dando separata evidenza alla struttura dei costi di gestione e dei ricavi derivanti dal gettito tariffario, per ciascuno dei soggetti gestori del SII operanti nell'ambito territoriale. I relativi valori vengono esposti in appositi prospetti riportando rispettivamente i dati di ciascun comune, la sommatoria dei dati di tutti i comuni nuovi soci (Nuovi Soci), i dati di gestione AIR e infine i corrispondenti valori riferiti al modello di gestione associata, (New Co).

Tale impostazione metodologica offre numerosi vantaggi tra cui : trasparenza e completezza dei dati di progetto, caratura economica dei singoli soggetti, confronto diretto di costi, ricavi e tariffe tra i vari soggetti e verifica comparativa di congruità dei dati relativi alle varie gestioni.

Tutti i dati economici di costo e ricavo dei servizi di acquedotto e di fognatura vengono infine sintetizzati nei rispettivi conti economici gestionali, dando separata evidenza ai dati gestionali previsionali 2014 AIR , ai corrispondenti delle gestioni comunali aggregate (Nuovi Soci) e infine a quelli previsti per la gestione associata (New Co) per l'esercizio 2015, determinati con i criteri illustrati nelle rispettive sezioni del presente paragrafo.

6.1 Analisi economica modelli gestionali attuali

Nel presente paragrafo vengono illustrati, raffrontati e commentati i dati relativi a ciascuna categoria dei costi di gestione dei servizi acquedotto e fognatura rilevati dai soggetti operanti nell'ambito territoriale della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg e utilizzati dai singoli esercenti per la determinazione delle rispettive tariffe per l'anno 2014.

La valutazione dei costi di esercizio del SII è di fondamentale importanza poiché ad essa è strettamente legata la determinazione delle tariffe dei servizi acquedotto, fognatura applicati all'utenza. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, (circolare del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 13, del 15/11/2007) le tariffe devono garantire la totale copertura dei costi di ciascuna delle suddette fasi del SII.

Trattandosi quindi di servizi "no profit" il contratto di servizio prevede (art.9) che AIR tenga una contabilità analitica separata per ciascun comune distinta per i servizi acquedotto e fognatura, imputando tutti i costi/ricavi direttamente attribuibili al comune medesimo e at-

tribuendo la quota parte dei costi/ricavi comuni di pertinenza dello stesso in base a criteri parametrici oggettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci. (es. utenti, fatturato ecc.)

Sulla base dei risultati contabili e dei volumi di servizio erogati , AIR, previa rendicontazione del grado di copertura raggiunto dai servizi di acquedotto e fognatura nell'anno precedente (anno n-1), presenta annualmente (anno n) al Comune una proposta di revisione tariffaria per l'anno successivo (anno n+1) il cui gettito assicuri la copertura integrale dei costi.

Ai soli fini tariffari gli scostamenti positivi o negativi risultanti dall'approvazione delle coperture dell'anno n-1, vengono iscritti in apposito fondo (fondo conguaglio tariffe) e ripresi nella determinazione delle tariffe per l'anno n+1, a rettifica (in diminuzione o in aumento) dei costi da coprire.

Non potendo disporre per i comuni nuovi soci di elementi di contabilità analitica relativi alla composizione di molte categorie di costi del SII , in quanto calcolate in modo forfettario come previsto dai rispettivi contratti di servizio, alcune voci di costo fornite dai comuni sono state riclassificate con i criteri di seguito illustrati per renderle omogenee e quindi confrontabili alle corrispondenti poste contabili accertate da AIR S.p.A. nei propri bilanci.

a. Costi per materie prime

Riguardano principalmente i costi sostenuti per acquisto di:

- energia elettrica necessaria ad alimentare gli impianti di sollevamento della rete di acquedotto e di fognatura e quelli di potabilizzazione;
- materiali per la manutenzione delle reti (chiusini saracinesche, tubazioni ecc);
- altre voci di costo minori (vestiario, carburanti ecc.).

A dimostrazione dell'elevata efficienza del nuovo acquedotto Acquasanta si fa rilevare come i costi di acquisto energia elettrica della gestione AIR rappresentino solo il 15% del totale d'ambito, a parità di volumi acqua distribuita all'utenza rispetto ai comuni nuovi soci. I costi relativi alle forniture di energia elettrica per il bacino AIR (€ 15.000) sono stati stimati per l'esercizio 2014 in via del tutto prudentiale ipotizzando un periodo di fermata dell'acquedotto di circa 30 giorni l'anno, per lavori di pulizia della galleria serbatoio e manutenzione impianti, nella consapevolezza che la durata effettiva di tali interventi, escludendo eventi eccezionali e imprevedibili, sia di norma dell'ordine di 10-15 giorni.

I costi relativi alle forniture di energia elettrica per i comuni nuovi soci (€ 87.000), sono stati rilevati dai rispettivi bilanci di copertura tariffaria 2014 e pur non disponendo di preci-

se informazioni tecniche sull'attribuzione degli stessi agli impianti di sollevamento si ritiene che essi possano essere ridotti a regime ad un importo annuo dell'ordine dei € 30.000, con l'entrata in esercizio del collettore di fondovalle Rocchetta Lavis che permetterà l'interconnessione delle reti comunali alla galleria serbatoio dell'Acquedotto Acquasanta, come illustrato al successivo paragrafo 7 punto 9

I costi relativi all'acquisto di carburanti per il bacino AIR sono stati omessi perché riclassificati alla lettera h. (servizi comuni) alla voce logistica e autoparco.

b. Costi per prestazioni di servizi

Rappresentano una delle principali voci di costo del conto economico del SII e riguardano in prevalenza i costi sostenuti per le attività di :

- manutenzione acquedotto e fognature;
- gestione commerciale dei clienti;
- analisi di laboratorio;
- lettura dei misuratori;
- manutenzione automezzi.

Raffrontando i costi di questa categoria relativi al bacino AIR con i corrispondenti relativi ai comuni nuovi soci si rileva che:

- i costi relativi alle voci scavi e manutenzioni acquedotto e analisi di laboratorio incidono in misura del 70% del totale per i comuni nuovi soci e del 30% per il bacino AIR. Ciò è dovuto verosimilmente alla maggiore estensione delle reti e all'elevato numero delle fonti di approvvigionamento degli acquedotti dei comuni nuovi soci rispetto a quelli del bacino AIR;
- i costi relativi alle attività di gestione commerciale e lettura contatori sono sostanzialmente proporzionali ai clienti e ai volumi d'acqua distribuiti;
- I costi relativi alla manutenzione automezzi e attrezzature per il bacino AIR sono stati omessi perché riclassificati alla lettera h. (servizi comuni) alla voce logistica e autoparco.

c. Costi per godimento beni di terzi

Riguardano:

- per i comuni soci di AIR e per il comune di Lavis le quote di ammortamento su beni demaniali in concessione che i concessionari (Dolomiti Reti/AIR) versano ai comuni per la copertura dei costi afferenti ai lavori di manutenzione straordinaria;
- per tutti gli esercenti, i canoni per le concessioni di derivazione a scopo potabile versati alla Provincia Autonoma di Trento e i canoni versati agli enti proprietari per attraversamenti stradali e ferroviari. (FS, FTM, PAT, A22 ecc).

d. Costi per il personale

Riguardano i costi per salari, stipendi, oneri sociali e previdenziali del personale dipendente addetto alla gestione del SII. Dall'esame dei dati si rileva che i costi di personale relativi al servizio acquedotto sono pressoché uguali tra bacino AIR (52%) e la sommatoria dei comuni nuovi soci (48%), mentre quelli relativi al servizio fognatura sono sensibilmente minori per AIR (23%) rispetto ai comuni nuovi soci (77%). Ciò si spiega col fatto che Dolomiti Reti, a differenza di AIR, impiega per la gestione del servizio prevalentemente personale proprio e che la stessa comprende anche la gestione delle reti fognarie bianche. Si rileva infine che per il bacino AIR i costi di personale, a differenza di quelli dei comuni nuovi soci, sono riferiti non solo a personale operativo ma anche a un significativo contingente di personale impiegatizio addetto parzialmente al SII, come dettagliatamente illustrato alla lettera d.) del successivo paragrafo 6.2 (Analisi economica modello gestionale New Co).

e. Costi per ammortamenti

L'aggregato comprende:

- Per tutti gli esercenti le quote di ammortamento sugli impianti di acquedotto e fognatura calcolati applicando la circolare PAT N. 13 del 15/11/2007;
- Per AIR le quote di ammortamento calcolate applicando la circolare PAT N. 13 del 15/11/2007 agli impianti di captazione e adduzione dell'ex Consorzio Acquedotto Acquasanta, che, a differenza delle reti comunali soggette al regime demaniale, sono stati conferiti in proprietà alla società in sede di costituzione.

f. Oneri di gestione

L'aggregato comprende le imposte e tasse indirette da pagare (Tosap, ICI, IMU, tasse automobilistiche ecc.).

g. Oneri finanziari

L'aggregato comprende gli interessi passivi su mutui, da rimborsare ai comuni con le modalità previste al successivo paragrafo 6.4 (rapporti economici AIR-Comuni).

h. Servizi comuni

Riguardano quei costi non imputabili direttamente al ciclo idrico, ma che essendo "comuni" a tutti i servizi gestiti devono essere ripartiti parametricamente su ogni attività svolta. Per quanto riguarda AIR la suddivisione di tali costi è stata effettuata prendendo a riferimento le disposizioni dell'Autorità per l'Energia in materia di separazione contabile e precisamente utilizzando le seguenti voci: approvvigionamento ed acquisti; trasporti ed autoparco; logistica e magazzini; servizi immobiliari; servizi informatici; telecomunicazioni; servizi amministrativi e finanziari; organi legali e Direzione; servizi del personale, come dettagliatamente illustrato alla lettera h.) del successivo paragrafo 6.2 (Analisi economica modello gestionale New Co). Per i comuni Nuovi Soci, ipotizzando che Dolomiti Reti abbia adottato criteri analoghi, si rileva come la percentuale di costi relativa ai servizi comuni (55% del totale) sia superiore a quella del bacino AIR e più che proporzionale sia al numero degli utenti che ai volumi distribuiti.

i. Sintesi costi SII modelli gestionali attuali

I sottostanti prospetti (tab. 5 e 6) riassumono rispettivamente i costi relativi ai servizi acquedotto e fognatura previsti dai vari esercenti per la determinazione delle rispettive tariffe per l'anno 2014. Si è provveduto con opportune riclassificazioni a renderli comparabili con i dati AIR, a calcolarne l'ammontare per ciascuna categoria omogenea per ognuno dei cinque comuni nuovi soci e ad inserirli in due prospetti riepilogativi relativi rispettivamente ai servizi acquedotto e fognatura. Ogni prospetto è stato strutturato in modo da evidenziare, per ogni categoria di costo, nelle prime cinque colonne i dati relativi a ciascuno dei cinque comuni nuovi soci, nella sesta (Nuovi Soci) la sommatoria di questi, nella settima i corrispondenti dati del bacino AIR e nell'ultima colonna (Totale) la sommatoria di tutte le gestioni.

Questo dato come si vedrà nel successivo paragrafo 6.2, costituisce l'elemento cardine attorno a cui è impernata tutta la verifica di sostenibilità economica del modello gestionale proposto in quanto rappresenta il limite invalicabile di spesa cui confrontarsi.

Costi acquedotto 2014 gestioni attuali								
	Faedo	Lavis	Nave S. Rocco	Roverè d. Luna	Zambana	Nuovi Soci	AIR	Totale
energia elettrica	5.500	55.165	7.000	2.045	18.000	87.711	15.000	102.711
acquisto materiali man.	-	9.958	-	14.800	1.500	26.258	50.000	76.258
carburanti	-	2.877	-	455	420	3.752	-	3.752
a) - tot. materie prime	5.500	68.000	7.000	17.300	19.920	117.720	65.000	182.720
scavi & manutenzioni	1.250	174.685	8.400	10.128	3.700	198.163	85.000	283.163
letture contatori	-	4.202	600	822	800	6.424	9.000	15.424
man. automezzi & attrezza.	-	4.222	-	812	500	5.534	-	5.534
analisi laboratorio	2.700	9.691	2.500	3.438	3.500	21.829	10.300	32.129
prestazioni prof. & varie	-	-	-	-	-	-	13.190	13.190
gestione. commerciale	2.500	28.386	-	4.192	4.000	39.078	30.810	69.888
b) - tot. prestazione servizi	6.450	221.186	11.500	19.392	12.500	271.028	148.300	419.328
canoni servizio comuni	-	54.000	-	-	-	54.000	115.771	169.771
canoni PAT, FS,ecc	520	-	-	4.701	802	6.023	3.500	9.523
c) - tot. god. beni di terzi	520	54.000	-	4.701	802	60.023	119.271	179.294
operai & impiegati	12.048	116.700	28.700	33.900	33.723	225.071	244.162	469.233
d) - tot. personale	12.048	116.700	28.700	33.900	33.723	225.071	244.162	469.233
ammortamenti	1.342	6.600	4.418	5.615	5.697	23.672	126.600	150.272
e) - tot. ammortamenti	1.342	6.600	4.418	5.615	5.697	23.672	126.600	150.272
Imposte e tasse	-	600	-	-	-	600	-	600
ICI e Tosap	-	3.500	-	1.500	-	5.000	11.000	16.000
altri oneri di gestione	-	-	132	-	-	132	4.000	4.132
f) - tot. oneri gestione	-	4.100	132	1.500	-	5.732	15.000	20.732
interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
g) - tot. oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
informatica & telecom.	300	-	-	-	-	300	5.600	5.900
Mag. logistica. & autoparco	-	-	-	-	-	-	33.880	33.880
amm.ne & direzione	-	70.614	-	14.808	6.650	92.072	38.520	130.592
h) - tot. servizi comuni	300	70.614	-	14.808	6.650	92.372	78.000	170.372
Tot. costi	26.160	541.200	51.750	97.216	79.292	795.618	796.333	1.591.951

Tabella n. 5 analisi costi acquedotto 2014 gestioni attuali

	Costi fognature 2014 gestioni attuali							
	Faedo	Lavis	Nave S. Rocco	Roverè d. Luna	Zambana	Nuovi Soci	AIR	Totale
energia elettrica	1.000	12.200	7.000	2.200	700	23.100	16.000	39.100
acquisto materiali man.	1.350	3.000	3.600	1.000	-	8.950	6.500	15.450
carburanti	-	-	-	-	-	-	-	-
a) - tot. materie prime	2.350	15.200	10.600	3.200	700	32.050	22.500	54.550
spurgo collettori & man.	4.000	18.300	-	10.000	-	32.300	54.500	86.800
letture contatori	-	-	-	-	-	-	-	-
man. automezzi & attrezza.	-	-	-	-	-	-	-	-
analisi laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
prestazioni prof. & varie	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500
gestione. commerciale	-	13.500	1.500	3.000	1.000	19.000	9.812	28.812
b) - tot. prestazione servizi	4.000	31.800	1.500	13.000	1.000	51.300	65.812	117.112
canoni servizio comuni	-	13.200	-	-	-	13.200	24.104	37.304
canoni PAT, FS,ecc	-	-	-	-	-	-	-	-
c) - tot. god. beni di terzi	-	13.200	-	-	-	13.200	24.104	37.304
operai & impiegati	4.874	56.800	15.100	21.000	17.600	115.374	35.093	150.467
d) - tot. personale	4.874	56.800	15.100	21.000	17.600	115.374	35.093	150.467
ammortamenti	-	-	1.443	4.199	-	5.642	-	5.642
e) - tot. ammortamenti	-	-	1.443	4.199	-	5.642	-	5.642
Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-
ICI e Tosap	-	-	-	-	-	-	-	-
altri oneri di gestione	-	1.500	1.348	700	-	3.548	-	3.548
f) - tot. oneri gestione	-	1.500	1.348	700	-	3.548	-	3.548
interessi passivi	-	-	-	2.200	-	2.200	-	2.200
g) - tot. oneri finanziari	-	-	-	2.200	-	2.200	-	2.200
informatica & telecom.	150	-	-	-	-	150	1.400	1.550
Mag. logistica. & autoparco	400	-	-	-	-	400	12.100	12.500
amm.ne & direzione	150	20.000	5.400	11.400	5.900	42.850	9.900	52.750
h) - tot. servizi comuni	700	20.000	5.400	11.400	5.900	43.400	23.400	66.800
Tot. costi	11.924	138.500	35.391	55.699	25.200	266.714	170.909	437.623

Tabella n. 6 analisi costi fognatura 2014 gestioni attuali

6.2 Analisi economica modello gestionale New Co

Nel presente paragrafo vengono illustrati e commentati i costi relativi al modello gestionale del servizio idrico integrato descritto al precedente paragrafo 5 (Modello organizzativo aspetti tecnici-gestionali), che prevede l'affidamento diretto dello stesso ad AIR da parte di tutti i comuni della comunità di valle Rotaliana Königsberg (New Co).

I risultati vengono esposti nei prospetti di sintesi riportati alla lettera i. del presente paragrafo suddivisi tra servizio acquedotto e fognature. (tab.11 e 12) , raffrontando rispettivamente le modalità: comuni Nuovi Soci (somma delle singole gestioni), bacino AIR, aggregato dei due (Totale) e infine all'ipotizzata gestione associata del servizio idrico integrato implementata sul modello organizzativo di AIR, (New Co).

Ai fini della determinazione dei costi attribuiti a quest'ultima modalità di gestione, (New Co) è stata effettuata nei rispettivi sottoparagrafi, una puntuale analisi delle categorie di costo più rilevanti (personale, prestazioni di servizi e servizi comuni) sulle quali impattano maggiormente le differenti modalità organizzative e gestionali adottate rispettivamente da AIR e Dolomiti Reti. Ciò ha permesso di evidenziare, con tutte le cautele indicate, i vantaggi della gestione New Co in termini di minori costi rispetto alla sommatoria dei costi delle gestioni attuali e quindi anche l'opportunità economica oltre che tecnica di adottare il modello proposto.

a. Costi per materie prime

Come illustrato alla corrispondente lettera a. del precedente paragrafo 6.1, riguardano i costi sostenuti per acquisto di energia elettrica necessaria ad alimentare gli impianti di sollevamento della rete di acquedotto e di fognatura, quelli per l'acquisto di materiali per la manutenzione delle reti (chiusini, saracinesche, tubazioni ecc) e altre voci di costo minori. Dal momento che tali costi di natura strutturale sono legati alle caratteristiche tecniche di approvvigionamento di ogni acquedotto e potranno pertanto essere ridotti solo dopo la realizzazione del collettore di fondo valle e delle ulteriori opere di interconnessione e -ottimizzazione dei vari impianti, in assenza di elementi di contabilità analitica che consentano di effettuare una più accurata analisi, tali costi sono stati assunti nel modello gestionale New Co, pari alla sommatoria dei valori delle singole gestioni in essere.

b. Costi per prestazioni di servizi

Come illustrato alla corrispondente lettera b. del precedente paragrafo 6.1, rappresentano una delle principali voci di costo del conto economico del SII e riguardano in prevalenza i costi sostenuti per i contratti di servizio in essere relativi alle attività di: manutenzione acquedotto, scavi, rinterri, ripristini, reperibilità 24 ore, manutenzione fognature: pulizia collettori e caditoie, reperibilità 24 ore; gestione commerciale dei clienti, fatturazione esazione; analisi di laboratorio; lettura dei misuratori.

Essendo le suddette attività interamente terziarizzate da AIR mediante altrettanti contratti di servizio, l'ammontare dei relativi oneri riferito alla nuova gestione associata (New Co) è stato calcolato con metodologia parametrica riproporzionando con opportuni margini di sicurezza, i costi medi sostenuti da AIR per il proprio ambito territoriale, in funzione sia dell'incremento del numero degli utenti, che dell'estensione delle reti e dei servizi.

Nello specifico i costi afferenti il contratto di manutenzione acquedotto e quelli relativi alla gestione commerciale dei clienti sono stati maggiorati del 250% ancorché l'aumento dei clienti sia in effetti del 189% e quello delle reti sia stimato in circa il 200% (si ricorda al riguardo che la gestione AIR comprende oltre alle reti comunali quelle dell'acquedotto acquasanta dall'opera di presa ai serbatoi comunali).

I costi afferenti il contratto di manutenzione fognatura sono stati maggiorati del 300% in considerazione del fatto che lo sviluppo stimato delle reti fognarie nere sia di poco superiore al doppio di quello attualmente gestito da AIR e che la società non gestisce sui territori dei propri comuni soci il servizio manutenzione fognature bianche.

I restanti costi per servizi sono stati rispettivamente incrementati: del 225% le letture contatori, per tener conto di eventuali situazioni di inaccessibilità, del 300% le analisi di laboratorio, per tener conto dell'incremento più che proporzionale del numero delle fonti di approvvigionamento e quindi dei campioni da analizzare, e del 120% le prestazioni professionali, per tener conto del previsto incremento di consulenze professionali esterne. Per ciò che riguarda i costi per i servizi di centralino ricezione guasti e telecontrollo impianti si è ipotizzato che gli stessi siano di entità tale per cui il relativo incremento sui rispettivi contratti di servizio sia interamente compensato dalla diminuzione dei corrispettivi per la dismissione del servizio distribuzione gas, la cui gestione è assai più onerosa in termini di adempimenti. Le successive tabelle illustrano rispettivamente i costi per prestazioni di servizi riferiti alla gestione AIR (Tab.7) e alla ipotizzata gestione associata (New. Co Tab. 8).

<i>Prestazioni di servizi</i>	Media 2010 - 13 AIR			Preconsuntivo 2014 AIR		
	acquedotto	reflui	totale	acquedotto	reflui	totale
Scavi, rinterri & mat.consumo	124.000	-	124.000	90.000	-	90.000
Autospurgo e pulizia collettori	-	55.000	55.000	-	52.000	52.000
Costi fatturazione	30.000	9.000	39.000	31.000	9.812	40.812
Analisi laboratorio	9.500	-	9.500	10.300	-	10.300
Letture contatori	8.000	-	8.000	9.000	-	9.000
Prestazioni professionali	10.000	1.000	11.000	10.500	1.500	12.000
Totale prestazioni servizi	181.500	65.000	246.500	150.800	63.312	214.112

Tabella 7 costi per prestazioni di servizi gestione AIR

<i>Prestazioni di servizi</i>	Previsione 2015 New Co					
	acqua AIR	incremento %	acqua New. Co	reflui AIR	incremento %	Reflui New. Co
Scavi, rinterri & mat.consumo	124.000	250%	310.000	-	0%	-
Autospurgo e pulizia collettori	-	0%	-	55.000	300%	165.000
Costi fatturazione	31.000	250%	77.500	9.812	250%	24.530
Analisi laboratorio	10.300	300%	30.900	-	0%	-
Letture contatori	9.000	225%	20.250	-	0%	-
Prestazioni professionali	10.500	120%	12.600	1.500	120%	1.800
Totale prestazioni servizi	184.800	244%	451.250	66.312	289%	191.330

Tabella 8 determinazione costi per prestazioni di servizi gestione associata New Co

c. Costi per godimento beni di terzi

Come illustrato alla corrispondente lettera c. del precedente paragrafo 6.1, l'aggregato comprende per i comuni soci di AIR e per il comune di Lavis le quote di ammortamento su beni demaniali in concessione che i concessionari (Dolomiti Reti/AIR) versano ai comuni per la copertura dei costi afferenti ai lavori di manutenzione straordinaria e, in generale per tutti gli esercenti, i canoni per le concessioni di derivazione a scopo potabile versati alla Provincia Autonoma di Trento e i canoni versati agli enti proprietari per attraversamenti stradali e ferroviari. (FS, FETM, PAT, A22 ecc) da rimborsare ai comuni con le modalità previste al successivo paragrafo 6.4 (rapporti economici AIR-Comuni). Costituiscono poste contabili su cui non è possibile incidere in termini di ottimizzazione dei processi e sono state pertanto assunte pari alla sommatoria dei valori delle singole gestioni in essere.

d. Costi per il personale

Come illustrato alla corrispondente lettera d. del precedente paragrafo 6.1, riguardano i costi per salari, stipendi, oneri sociali e previdenziali del personale dipendente addetto alla gestione del SII. Premesso che buona parte dei dipendenti di AIR S.p.A. è polivalente ossia opera su più servizi, per calcolare i costi di personale addetto in via esclusiva (operai) o parziale (impiegati) al SII da attribuire al modello organizzativo descritto nel precedente paragrafo 5, si è partiti dall'attuale assetto organizzativo di AIR che prevede la gestione combinata dei servizi acquedotto, fognatura e gas. Si è quindi considerato l'impatto sull'organico derivante dall'allargamento della gestione del SII con l'assunzione di due nuovi addetti nel settore operativo e con la riallocazione del restante personale (operativo e impiegatizio) dal servizio gas al SII. Tale ipotesi di lavoro ancorché nominalmente riferita all'anno 2015 si riferisce in effetti ad una situazione a regime che, data l'incertezza sui tempi di dismissione del servizio gas e considerati quelli necessari per le nuove assunzioni, potrebbe concretizzarsi anche in epoca successiva (2016-2017). E' dunque evidente che verranno presi gli opportuni accordi col gestore uscente per coordinare la cessione del servizio gas con l'assunzione dei nuovi impegni di servizio idrico integrato. Nel prospetto che segue sono stati evidenziati i costi di tutto il personale aziendale dedicato sia interamente (operai) che parzialmente (impiegati) alla gestione del SII, nella parte sinistra i valori rilevati a consuntivo 2013 nella parte destra i costi previsti per il 2015 nella modalità di gestione associata (New Co). Nella valutazione dei costi si è tenuto conto, oltre che delle dinamiche salariali (+2.5% dal 2013 al 2015) della struttura organizzativa descritta al paragrafo 5 con riferimento all'organigramma funzionale di tab. 4, e dell'effettiva ripartizione oraria del personale sui vari servizi e in dettaglio:

- del costo di tutto il personale operativo appartenente all'unità operativa esercizio reti SII e gas (un assistente, 4 addetti e quota parte responsabile operativo reflui) ipotizzando che tutto il personale di questo settore venga adibito esclusivamente SII;
- del costo relativo ai due nuovi addetti destinati a rinforzare l'unità operativa esercizio reti SII come previsto dal modello organizzativo;
- dei costi del personale impiegatizio adibito in modo promiscuo alla gestione del SII prima e dopo la cessione del servizio gas.

L'ipotesi descritta è coerente con il modello organizzativo e ne evidenzia l'efficacia in quanto consente ad AIR di ottimizzare l'impiego di tutto il proprio personale e ai comuni nuovi soci di fruire di risorse umane di elevata esperienza e professionalità, nella consapevolezza che i costi complessivi di personale imputati al SII, nonostante l'incremento dell'organico di due nuovi addetti, sono apprezzabilmente inferiori alla somma di quelli rilevati dalle attuali gestioni, e che pertanto non verranno accollati esuberanti alla costituenda nuova gestione del SII. La successiva tabella 9 evidenzia i costi di personale sopra descritti.

	Consuntivo 2013 AIR						Previsione 2015 New Co			
<i>operai</i>	acqua		reflui		gas		acqua		reflui	
Assistente	77%	44.490	5%	2.889	18%	10.400	85%	50.340	15%	8.884
Addetto esercizio	80%	44.064	2%	1.102	18%	9.914	85%	47.988	15%	8.469
Addetto esercizio	84%	45.082	2%	1.073	14%	7.514	85%	46.760	15%	8.252
Addetto esercizio	84%	44.178	2%	1.052	14%	7.363	85%	45.821	15%	8.086
Addetto esercizio	84%	25.118	2%	598	14%	4.186	85%	26.052	15%	4.597
Resp.operativo reflui	11%	6.133	22%	12.266	0%	-	20%	11.430	30%	17.145
Nuovo addetto Esercizio	0%	-	0%	-	0%	-	85%	22.950	15%	4.050
Nuovo addetto Esercizio	0%	-	0%	-	0%	-	85%	22.950	15%	4.050
<i>totale operai</i>		209.065		18.980		39.378		274.291		63.532
<i>impiegati</i>	acqua		reflui		gas		acqua		reflui	
Resp.le Amministrativo	5%	3.151	5%	3.151	11%	6.932	25%	16.148	5%	3.230
Addetto amministrativo	5%	1.935	0%	-	20%	7.739	10%	3.966	5%	1.983
Addetto segreteria	0%	-	0%	-	0%	-	5%	908	5%	908
Controllo Gestione	10%	5.274	2%	1.055	10%	5.274	15%	8.109	5%	2.703
Resp.le Tecnico	10%	8.608	3%	2.583	18%	15.495	20%	17.647	10%	8.824
Resp.le Esercizio	5%	3.830	5%	3.830	27%	20.680	30%	23.552	10%	7.851
Addetto uff.tecnico	10%	5.363	2%	1.073	15%	8.045	30%	16.492	10%	5.497
Addetto uff.tecnico	10%	4.992	10%	4.992	30%	14.977	35%	17.910	15%	7.676
Resp.le commerciale	5%	3.098	2%	1.239	23%	14.250	20%	12.701	2%	1.270
Addetto commerciale	5%	2.174	2%	870	23%	10.000	20%	8.913	2%	891
Addetto commerciale	5%	1.703	2%	681	23%	7.833	20%	6.982	2%	698
<i>totale impiegati</i>		40.128		19.473		111.225		133.328		41.531
Tot. personale SII		249.193		38.452		150.603		407.620		105.062

Tabella 9 determinazione costi di personale gestione associata New Co

e. Costi per ammortamenti

Come illustrato alla corrispondente lettera e. del precedente paragrafo 6.1, l'aggregato comprende le quote di ammortamento sugli impianti di acquedotto e fognatura calcolate applicando la circolare PAT N. 13 del 15/11/, da rimborsare ai comuni con le modalità previste al successivo paragrafo 6.4 (rapporti economici AIR-Comuni).

Per AIR le quote di ammortamento calcolate applicando la circolare PAT N. 13 del 15/11/2007 agli impianti di captazione e adduzione dell'ex Consorzio Acquedotto Acqua-santa, che, a differenza delle reti comunali soggette al regime demaniale, sono stati conferiti in proprietà alla società in sede di costituzione.

Costituiscono poste contabili su cui non è possibile incidere in termini di ottimizzazione dei processi e sono state pertanto assunte pari alla sommatoria dei valori delle singole gestioni in essere.

f. Oneri di gestione

Come illustrato alla corrispondente lettera f. del precedente paragrafo 6.1, l'aggregato comprende le imposte e tasse indirette da pagare (Tosap, ICI, IMU, tasse automobilistiche ecc.) e costituisce una categoria di costi su cui non è possibile incidere in termini di ottimizzazione dei processi. Essa è stata pertanto assunta pari sommatoria dei valori delle singole gestioni in essere.

g. Oneri finanziari

L'aggregato comprende gli interessi passivi su mutui, da rimborsare ai comuni con le modalità previste al successivo paragrafo 6.4 (rapporti economici AIR-Comuni) e costituisce una categoria di costi su cui non è possibile incidere in termini di ottimizzazione dei processi. Essa è stata pertanto assunta pari alla sommatoria dei valori delle singole gestioni in essere.

h. Servizi comuni

Riguardano quei costi non imputabili direttamente al servizio idrico, ma che essendo "comuni" a tutti i servizi gestiti devono essere ripartiti parametricamente su ogni attività svolta. Per quanto riguarda AIR la suddivisione di tali costi è effettuata prendendo a riferimento le disposizioni dell'Autorità per l'Energia in materia di separazione contabile.

Questa categoria di costi è stata rideterminata attribuendo in via prudenziale al SII pressoché tutti i costi precedentemente attribuiti al servizio gas e incrementando inoltre del 17% quelli per trasporti e autoparco in relazione all'incremento del numero dei mezzi impiegati e del loro utilizzo, nella convinzione che questi siano più che adeguati a coprire le maggiori esigenze generate dall'ampliamento del bacino d'utenza. L'ipotesi descritta è coerente con il modello organizzativo e ne evidenzia l'efficacia in quanto consente ad AIR di ottimizzare la propria organizzazione e ai comuni nuovi soci di fruire di servizi di elevata qualità e professionalità, nella consapevolezza che i costi complessivi per servizi comuni imputati al SII sono assai inferiori alla somma di quelli rilevati dalle attuali gestioni. La successiva tabella evidenzia i costi per servizi comuni sopra descritti.

Servizi comuni	Consuntivo 2013 AIR						
	costo	acqua		reflui		gas	
Trasporti ed autoparco	77.000	14%	10.780	5%	3.850	7%	5.390
Logistica e magazzini	77.800	14%	10.892	5%	3.890	4%	3.112
Servizi immobiliari	95.460	14%	13.364	5%	4.773	12%	11.455
Servizi informatici	44.000	8%	3.520	2%	880	12%	5.280
Telecomunicazioni	27.600	8%	2.208	2%	552	12%	3.312
Approvvigionamenti ed acquisti	14.000	14%	1.960	5%	700	7%	980
Serv. amministrativi e finanziari	85.700	8%	6.856	2%	1.714	11%	9.427
Organi legali e direzione	374.800	8%	29.714	2%	7.496	11%	41.228
Servizi del personale	23.700	8%	1.896	2%	474	12%	2.844
Totale costi comuni	820.060		81.191		24.329		83.028
Servizi comuni	Preconsuntivo 2014 AIR						
	costo	acqua		reflui		gas	
Trasporti ed autoparco	77.000	14%	10.780	5%	3.850	7%	5.390
Logistica e magazzini	75.000	14%	10.500	5%	3.750	4%	3.000
Servizi immobiliari	90.000	14%	12.600	5%	4.500	12%	10.800
Servizi informatici	44.000	8%	3.520	2%	880	12%	5.280
Telecomunicazioni	27.000	8%	2.160	2%	540	12%	3.240
Approvvigionamenti ed acquisti	14.000	14%	1.960	5%	700	7%	980
Serv. amministrativi e finanziari	85.700	8%	6.856	2%	1.714	11%	9.427
Organi legali e direzione	350.150	8%	27.760	2%	7.003	11%	38.517
Servizi del personale	23.700	8%	1.896	2%	474	12%	2.844
Totale costi comuni	786.550		78.032		23.411		79.478

Servizi comuni	Previsione 2015 New Co				
	costo	acqua		reflui	
Trasporti ed autoparco	90.000	20%	18.000	6%	5.441
Logistica e magazzini	78.000	20%	15.600	5%	3.900
Servizi immobiliari	95.553	20%	19.111	5%	4.778
Servizi informatici	44.000	20%	8.800	4%	1.760
Telecomunicazioni	27.600	20%	5.520	4%	1.104
Approvvigionamenti ed acquisti	14.000	20%	2.800	6%	840
Servizi amministrativi e finanziari	86.000	15%	12.900	5%	4.300
Organi legali e direzione	375.000	18%	67.500	3%	11.250
Servizi del personale	23.700	18%	4.266	4%	948
Totale costi comuni	833.853		154.497		34.321

Tabella 10 determinazione costi per servizi comuni gestione associata New Co

i. Raffronto costi SII modelli gestionali attuali e New Co

I sottostanti prospetti (tab. 11 e 12) riassumono rispettivamente l'insieme di tutti i costi relativi ai servizi acquedotto e fognatura illustrati ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 e permettono di confrontare le gestioni comunali (Nuovi Soci) con la gestione del bacino AIR (AIR) e l'aggregazione (teorica) delle due (Totale) con l'ipotizzata gestione associata (New Co).

Come illustrato nel paragrafo 6.2 le categorie di costi che differenziano la gestione mediante New Co dalle attuali sono quelle indicate alle lettere: b) prestazioni di servizi, d) personale e h) servizi comuni, tutte, come si è visto, strettamente legate al modello organizzativo e alle modalità di gestione ipotizzate nel presente progetto.

La gestione del servizio acquedotto nel modello New Co, pur con tutte le ipotesi cautelative adottate, registra rispetto alla sommatoria delle attuali gestioni una riduzione dei costi del 3,2% pari a poco meno di € 50.000 e permette quindi di ipotizzare una pur lieve riduzione media delle relative tariffe. La gestione del servizio fognatura nel modello New Co, registra invece rispetto alla sommatoria delle attuali gestioni una riduzione dei costi più modesta dello 0,8% pari a poco meno di € 4.000. Ciò come vedremo al paragrafo seguente discende esclusivamente da una dissimmetria tra costi e ricavi tariffari dovuta al fatto che AIR non gestisce le fognature bianche e quindi non introita i relativi proventi tariffari.

Costi acquedotto 2015 New Co					
	Nuovi Soci	AIR	Totale	New. Co	Note
energia elettrica	87.711	15.000	102.711	102.711	
acquisto materiali man.	26.258	50.000	76.258	76.258	
carburanti	3.752	-	3.752	-	-
a) - tot. materie prime	117.720	65.000	182.720	178.969	AIR + Nuovi soci
scavi & manutenzioni	198.163	85.000	283.163	310.000	
letture contatori	6.424	9.000	15.424	20.250	
man. automezzi & attrezzature	5.534	-	5.534	-	
analisi laboratorio	21.829	10.300	32.129	30.900	
prestazioni prof. & varie	-	13.190	13.190	12.600	
costi fatturazione	39.078	30.810	69.888	77.500	
b) - tot. prestazione servizi	271.028	148.300	419.328	451.250	vedi par. b)
canoni servizio comuni	54.000	115.771	169.771	169.771	
canoni PAT, FS,ecc	6.023	3.500	9.523	9.523	
c) - tot. god. beni di terzi	60.023	119.271	179.294	179.294	AIR + Nuovi soci
operai & impiegati	225.071	244.162	469.233	407.620	
d) - tot. personale	225.071	244.162	469.233	407.620	vedi par. d)
ammortamenti	23.672	126.600	150.272	150.272	
e) - tot. ammortamenti	23.672	126.600	150.272	150.272	AIR + Nuovi soci
Imposte e tasse	600	-	600	600	
ICI e Tosap	5.000	11.000	16.000	16.000	
altri oneri di gestione	132	4.000	4.132	4.132	
f) - tot. oneri gestione	5.732	15.000	20.732	20.732	AIR + Nuovi soci
interessi passivi	-	-	-	-	-
g) - tot. oneri finanziari	-	-	-	-	-
informatica & telecom.	300	5.600	5.900	14.320	
Mag.,logistica.& autoparco	-	33.880	33.880	55.511	
amm.ne & direzione	92.072	38.520	130.592	84.666	
h) - tot. servizi comuni	92.372	78.000	170.372	154.497	vedi par. h)
Tot. costi	795.618	796.333	1.591.951	1.542.634	-3,2%

Tabella 11 determinazione costi acquedotto gestione associata New Co

Costi fognatura 2015 New Co					
	Nuovi Soci	AIR	Totale	New. Co	Note
energia elettrica	23.100	16.000	39.100	39.100	
acquisto materiali man.	8.950	6.500	15.450	15.450	
carburanti	-	-	-	-	
a) - tot. materie prime	32.050	22.500	54.550	54.550	AIR + Nuovi soci
spurgo collettori & man.	32.300	54.500	86.800	165.000	
letture contatori	-	-	-	-	
man. automezzi & attrezzature	-	-	-	-	
analisi laboratorio	-	-	-	-	
prestazioni prof. & varie	-	1.500	1.500	1.800	
costi fatturazione	19.000	9.812	28.812	24.530	
b) - tot. prestazione servizi	51.300	65.812	117.112	191.330	vedi par. b)
canoni servizio comuni	13.200	24.104	37.304	37.304	
canoni PAT, FS, ecc	-	-	-	-	
c) - tot. god. beni di terzi	13.200	24.104	37.304	37.304	AIR + Nuovi soci
operai & impiegati	115.374	35.093	150.467	105.062	
d) - tot. personale	115.374	35.093	150.467	105.062	vedi par. d)
ammortamenti	5.642	-	5.642	5.642	
e) - tot. ammortamenti	5.642	-	5.642	5.642	AIR + Nuovi soci
Imposte e tasse	-	-	-	-	
ICI e Tosap	-	-	-	-	
altri oneri di gestione	3.548	-	3.548	3.548	
f) - tot. oneri gestione	3.548	-	3.548	3.548	AIR + Nuovi soci
interessi passivi	2.200	-	2.200	2.200	AIR + Nuovi soci
g) - tot. oneri finanziari	2.200	-	2.200	2.200	AIR + Nuovi soci
informatica & telecom.	150	1.400	1.550	2.864	
Mag.,logistica. & autoparco	400	12.100	12.500	14.959	
amm.ne & direzione	42.850	9.900	52.750	16.498	
h) - tot. servizi comuni	43.400	23.400	66.800	34.321	vedi par. h)
Tot. costi	266.714	170.909	437.623	433.957	-0,84%

Tabella 12 determinazione costi fognature gestione associata New Co

6.3 Struttura dei ricavi, tariffe

Prima di esaminare in dettaglio i sistemi tariffari dei servizi acquedotto e fognatura applicati dai vari comuni e la relativa articolazione è opportuno evidenziare che il ciclo idrico integrato consta di tre fasi principali:

- servizio acquedotto (captazione, adduzione, e distribuzione dell'acqua potabile);
- servizio fognatura (raccolta e l'allontanamento delle acque di rifiuto e meteoriche);
- servizio depurazione (trattamento e depurazione dei reflui fognari).

Le prime due fasi sono gestite dai comuni mediante affidamento in concessione rispettivamente ad AIR S.p.A. e a Dolomiti Reti e direttamente in economia per il comune di Faido. Il servizio depurazione è svolto invece a livello provinciale da apposita società di gestione, costituita in forma di associazione temporanea di imprese, operante in concessione dalla Provincia Autonoma di Trento (servizio opere igienico-sanitarie).

In base alla suddetta articolazione, la potestà tariffaria dei servizi di acquedotto e fognatura compete ai comuni, mentre quella del servizio depurazione compete alla Provincia.

Poiché l'incidenza del costo del servizio depurazione (tariffa unica per l'intera provincia) è mediamente superiore al 50% del corrispettivo totale del servizio idrico integrato (acquedotto + fognatura + depurazione), è opportuno evidenziare ai fini delle considerazioni che seguono, che i prezzi dei servizi gestiti dai comuni impattano sui cittadini utenti per meno della metà del costo totale del servizio. Eventuali politiche tariffarie di agevolazione promosse dal comune a favore della propria utenza (es. contenimento delle tariffe per alcune categorie di utenza ecc.) incideranno pertanto sul prezzo finale del servizio pagato dal cittadino utente per meno della metà del totale.

Per quanto riguarda le funzioni di controllo e regolazione del settore si rileva che, sebbene a livello nazionale le competenze in materia tariffaria siano state attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica, (DPCM 20 luglio 2012), nella provincia Autonoma di Trento, in virtù delle competenze statutarie di autonomia, continuano ad applicarsi le disposizioni del Servizio Autonomie Locali, impostazione confermata anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (n.137 del 19/05/2014).

a. Sistema tariffario e ricavi servizio acquedotto

La struttura tariffaria del servizio acquedotto e la sua articolazione sono stati definiti dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con propria circolare n. 13, del 15/11/2007, annualmente aggiornata con indicazioni procedurali e metodologiche che presuppongono la contabilizzazione separata dei costi sostenuti per il servizio acquedotto e per il servizio fognatura (paragrafo 6 lettera i). I costi devono essere a loro volta suddivisi in costi fissi, coperti dalla quota fissa (€/utenza) e in costi variabili coperti dalle tariffe variabili (€/m³), che moltiplicate per il consumo e sommate alla quota fissa costituiscono il corrispettivo richiesto all'utente per ciascuna fase del SII.

Per quanto riguarda l'articolazione delle tariffe sulle varie tipologie di utenti e fasce di consumo, la metodologia tariffaria della PAT prevede che dopo aver coperto i costi fissi (fino ad un massimo del 45% del totale), i restanti costi (variabili) vengano coperti con la così detta "tariffa base unificata" ottenuta dividendo i costi variabili per il volume totale di acqua distribuita. Partendo dalla tariffa base, di norma applicata allo scaglione intermedio di consumi domestici, e al primo scaglione di consumo delle utenze non domestiche è data facoltà ai comuni di differenziare le tariffe sia per categoria d'uso (usi domestici, usi non domestici, usi industriali, ecc) che per ampiezza di scaglione di consumo, prevedendo fasce tariffarie agevolate per consumi inferiori a una certa soglia e fasce maggiorate per consumi eccedenti valori predefiniti. La progressività della quota variabile della tariffa per scaglioni di consumo crescenti garantisce il rispetto del principio di tutela della risorsa idrica andando a incidere maggiormente sui consumi più elevati. (vedansi tabelle in calce).

Tutti i sistemi tariffari applicati dai comuni dell'ambito prevedendo una "tariffa agevolata" riservata al primo scaglione di consumo degli utenti domestici (tipicamente da 0 m³/anno fino a 100 m³/anno), una "tariffa base" applicata allo scaglione intermedio di consumo (tipicamente da 100 m³/anno a 150 m³/anno) e una "tariffa maggiorata" destinata ai clienti con consumi superiori alla media (tipicamente oltre i 150 m³/anno), in modo da garantire la neutralità agli effetti della copertura dei costi totali.

La successiva Tab. 13 illustra le modalità di calcolo delle tariffe basi unificate per ciascun comune/gestore in rapporto ai rispettivi costi fissi e variabili, al numero di utenti e ai volumi d'acqua distribuiti. Le Tab. 14 e 15 illustrano invece l'articolazione delle tariffe acquedotto per le utenze domestiche e non domestiche adottate per l'anno 2014 da ciascun comune/gestore.

	Faedo	Lavis	Nave S. Rocco	Roverè d. Luna	Zambana	Nuovi Soci	AIR	Totale
costi fissi	10.160	123.300	43.118	44.216	29.840	250.634	248.671	499.305
costi variabili	16.000	417.900	8.632	53.000	49.452	544.984	547.662	1.092.646
costi totali	26.160	541.200	51.750	97.216	79.292	795.618	796.333	1.591.951
incidenza costi fissi	38,84%	22,78%	83,32%	45,48%	37,63%	31,50%	31,23%	31,36%
costi fissi da coprire	10.160	123.300	23.287	43.747	29.840	250.634	248.671	499.305
ridet. costi variabili	16.000	417.900	28.462	53.468	49.452	544.984	547.662	1.092.646
ricavi non tariffari	165	20.000	-	5.000	11.000	36.165	190.370	226.535
costi var.li da coprire	15.835	397.900	28.462	48.468	38.452	508.819	357.292	866.111
n. ut. domestici	268	3.559	567	711	807	5.912	6.660	12.572
n. ut. non dom.	23	767	63	110	71	1.034	1.175	2.209
peso non dom.	2	2	1	1	1	2	2	2
n. ut. abbev.	1	1	-	1	3	6	2	8
utenti totali	292	4.327	630	822	881	6.952	7.837	14.789
utenti commerciali	315	5.094	630	822	880	7.983	9.011	16.994
quota fissa (€/utenza)	32,36	24,21	36,96	53,25	33,93	31,40	27,60	29,38
m ³ utenti domestici	28.780	432.200	92.800	99.700	97.600	751.080	792.750	1.543.830
m ³ ut. non domestici.	7.150	275.600	9.800	91.320	7.500	391.370	398.200	789.570
m ³ ut. abbev.	120	2.200	-	300	2.400	5.020	350	5.370
m ³ totali	36.050	710.000	102.600	191.320	107.500	1.147.470	1.191.300	2.338.770
m³ commerciali	35.990	708.900	102.600	191.170	106.300	1.144.960	1.191.125	2.336.085
Tar. Base (€/m³)	0,440	0,561	0,277	0,254	0,362	0,444	0,300	0,371

Tabella 13 determinazione tariffe basi unificate servizio acquedotto 2014

	Faedo		Lavis		Nave S. Rocco		Roverè d. Luna		Zambana		AIR	
	m ³ /anno	€/m ³	m ³ /anno	€/m ³	m ³ /anno	€/m ³	m ³ /anno	€/m ³	m ³ /anno	€/m ³	m ³ /anno	€/m ³
agevolata	0 - 96	0,40	0 - 96	0,042	0 - 50	0,125	0 - 120	0,073	0 - 96	0,276	0 - 96	0,082
tariffa base	97 - 192	0,440	97 - 144	0,561	51 - 300	0,277	121 - 400	0,254	97 - 144	0,362	97 - 144	0,300
prima fascia	193-320	0,70	> 144	0,770	> 300	0,505	> 400	0,304	> 144	0,570	> 144	0,350
seconda fascia	> 320	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
quota fissa	€/cliente	32,36	€/cliente	24,21	€/cliente	36,96	€/cliente	53,25	€/cliente	33,93	€/cliente	27,60

Tabella 14 tariffe acquedotto usi domestici 2014

	Faedo		Lavis		Nave S.Rocco		Roverè d. Luna		Zambana		AIR	
	m3/anno	€/m3	m3/anno	€/m3	m3/anno	€/m3	m3/anno	€/m3	m3/anno	€/m3	m3/anno	€/m3
tariffa base	0 - 1000	0,440	0 - 96	0,561	0 - 100	0,277	0 - 200	0,254	0 - 96	0,362	0 - 96	0,300
prima fascia	1001-2000	0,720	97 - 144	0,770	> 100	0,650	> 200	0,398	97 - 144	0,640	97 - 144	0,350
seconda fascia	> 2000	0,860	> 144	1,143	-	-	-	-	> 144	0,973	> 144	0,520
quota fissa	€/cliente	64,71	€/cliente	48,42	€/cliente	36,96	€/cliente	53,25	€/cliente	33,93	€/cliente	55,20

Tabella 15 tariffe acquedotto usi non domestici 2014

Come si è detto nei precedenti paragrafi uno degli obiettivi più qualificanti del progetto è quello di promuovere la convergenza dei sistemi tariffari cioè l'adozione delle stesse tipologie d'uso, delle stesse fasce di consumo e in prospettiva della stessa tariffa, per tutti i comuni dell'ambito.

Una serie di fattori e di problematiche inducono tuttavia a mantenere inizialmente differenziate le tariffe di ciascun comune in quanto:

1. l'unicità tariffaria comporta oltre che un unico ente gestore, l'integrazione impiantistica del bacino d'utenza, cioè l'interconnessione delle reti dei comuni di fondo valle, e ciò richiede rilevanti investimenti infrastrutturali realizzabili solo a medio termine (5-10 anni);
2. l'attuazione degli interventi per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di gestione delle reti comunali comporta un'approfondita conoscenza degli impianti e delle relative problematiche di esercizio e richiede un congruo periodo di gestione;
3. la situazione degli impianti e il numero di utenze sono assai diversi da comune a comune e condizionano in misura rilevante l'equilibrio tra costi e ricavi di gestione;
4. la parità tariffaria per i comuni particolarmente sfavoriti per scarsa densità d'utenza e onerosità di approvvigionamento, non potrà mai essere raggiunta con soli interventi di razionalizzazione impiantistica e gestionale e richiederà pertanto l'intervento mutualistico di tutti i comuni dell'ambito, previe intese da assumere nella Conferenza dei Sindaci;
5. l'articolazione delle tariffe vigenti è diversa da comune a comune e ogni sua modifica deve essere graduale per minimizzare l'impatto sull'utenza;
6. le attuali disposizioni provinciali assegnano a ciascun comune la competenza per la determinazione delle tariffe di acquedotto e fognatura sul proprio territorio, in funzione della copertura dei propri costi di erogazione dei relativi servizi.

Premesso che esula dal presente progetto formulare proposte in materia tariffaria la cui competenza spetta alla Conferenza dei Sindaci e ai comuni, un primo esame dei prospetti consente di fare alcune immediate considerazioni sulle problematiche legate al processo di convergenza alla tariffa unica d'ambito.

Per apprezzare l'effettiva distanza tra le attuali tariffe applicate nei comuni e l'ipotetica tariffa unica d'ambito (tariffa obiettivo) si è calcolata, in via puramente teorica, la "tariffa base unificata d'ambito 2014" (Tab. 13 colonna Totale) come rapporto tra la somma di tutti i costi fissi e variabili e rispettivamente tutti gli utenti e tutti i volumi di acqua fatturati nell'ambito territoriale, (come se si trattasse di un unico comune) ottenendo un importo di quota fissa di 29,38 €/utenza e un importo di quota variabile di 0,37 €/m³.

Come si può notare e come è logico che sia, tali valori sono assai prossimi sia a quelli del bacino AIR (€/utenza 27,60, €/m³ 0,300) che a quelli del comune di Lavis (€/utenza 24,21, €/m³ 0,561), che insieme costituiscono circa il 90% dell'intera utenza dell'ambito territoriale, ma ciò che più conta è che questa ipotetica tariffa unica d'ambito è stata calcolata prescindendo da ogni ottimizzazione gestionale e impiantistica prevista nel presente progetto. Essa pertanto rappresenta un valore limite superiore riferito all'ipotesi di gestione più sfavorevole e dunque sicuramente migliorabile.

Un'ulteriore elemento propedeutico all'unificazione dei diversi sistemi tariffari è costituito dall'adozione delle stesse fasce di consumo da parte dei comuni di Lavis, Zambana e Faeo (1° fascia) , cui si sono aggiunti dall'anno 2014 anche i comuni soci di AIR di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele all'Adige, proprio per dare un segnale tangibile della volontà di favorire il suddetto processo di convergenza. Già oggi dunque ad oltre il 90% degli utenti del SII dell'intero ambito territoriale Rotaliana Königsberg viene applicata la stessa articolazione tariffaria delle fasce di consumo.

Dall'applicazione all'utenza delle tariffe riportate nelle precedenti tabelle 14 e 15 deriva il gettito di copertura dei costi del servizio acquedotto analizzati nei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2.

Il prospetto che segue riassume analogamente a quanto fatto per i costi, i ricavi relativi al servizio acquedotto pertinenti a ciascun comune/gestore, suddivisi in ricavi da quote fisse, ricavi da quote variabili e ricavi diversi, relativi cioè a: contributi di allacciamento/urbanizzazione, lavori per conto utenti, lavori capitalizzati e altri minori come illustrato al successivo punto c).

RICAVI ACQUEDOTTO 2014								
	Faedo	Lavis	Nave S. Rocco	Roverè d. Luna	Zambana	Nuovi Soci	AIR	Totale
Ric. QF.	10.160	123.300	23.287	43.747	29.840	230.334	248.671	479.005
Ric. QV.	15.835	397.900	28.463	48.469	38.452	529.119	357.292	886.411
diversi	165	20.000	-	5.000	11.000	36.165	190.370	226.535
totale	26.160	541.200	51.750	97.216	79.292	795.618	796.333	1.591.951

Tabella 16 ricavi servizio acquedotto 2014

b. Sistema tariffario e ricavi servizio fognatura

Analogamente al servizio acquedotto anche per il servizio fognatura il criterio di calcolo delle tariffe e la loro articolazione è stata definita dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con la circolare n. 13, del 15/11/2007 e sue successive integrazioni e modifiche e presuppone la contabilizzazione separata dei costi sostenuti per il servizio di acquedotto e per quello di fognatura (paragrafo 6 lettera i). I costi devono essere a loro volta ulteriormente differenziati in costi fissi, coperti dalla quota fissa (€/utenza) e in costi variabili coperti dalle quote variabili (€/m³) della tariffa che è dunque di tipo binomio. Per quanto riguarda l'articolazione delle tariffe le indicazioni della Provincia prevedono dapprima la distinzione tra insediamenti produttivi e insediamenti civili. Per questi ultimi l'entità dei reflui fognari scaricati nella pubblica fognatura è pari all'acqua prelevata da acquedotto e la relativa tariffa è di tipo binomio composta cioè da una componente fissa (€/utenza) e da una variabile (€/m³) che vanno praticamente a sommarsi alle corrispondenti componenti del servizio acquedotto per formare il corrispettivo tariffario del SII. Gli utenti produttivi sono invece assoggettati a un diverso trattamento tariffario differenziato anch'esso in quota fissa e quota variabile, la prima articolata su 10 diversi livelli tariffari crescenti in funzione dei volumi scaricati e la seconda calcolata con modalità analoghe a quelle del servizio acquedotto per assicurare, insieme al corrispondente gettito delle tariffe civili e domestiche, la copertura dei costi variabili del servizio.

La successiva Tab. 17 illustra le modalità di calcolo delle tariffe basi per ciascun comune/gestore in rapporto ai rispettivi costi fissi e variabili, al numero di utenti e ai volumi d'acqua scaricati. La Tab. 18 illustra invece l'articolazione delle tariffe fognatura per le utenze domestiche adottate per l'anno 2014 da ciascun comune/gestore.

	Faedo	Lavis	Nave S. Rocco	Roverè d. Luna	Zambana	Nuovi Soci	AIR	Totale
costi fissi	4.124	56.800	16.543	27.399	17.600	122.466	56.604	179.070
costi variabili	7.800	81.700	18.848	28.300	7.600	144.248	114.305	258.553
costi totali	11.924	138.500	35.391	55.699	25.200	266.714	170.909	437.623
incidenza costi fissi	34,59%	41,01%	46,74%	49,19%	69,84%	45,92%	33,12%	40,92%
rideterm. .costi fissi	4.124	48.480	12.387	19.495	8.820	93.350	56.604	153.168
ric. quote fisse prod	606	3.240	-	450	59	4.355	12.695	17.050
costi fissi. da coprire	3.518	45.240	12.387	19.045	8.761	88.995	43.909	136.118
nr. utenti civili	288	4.102	441	747	773	6.351	6.972	13.323
quota fissa	12,22	11,03	28,09	25,49	11,33	14,01	6,30	10,22
costi var.li da coprire	7.800	90.020	23.004	36.204	16.380	173.364	114.305	284.455
ricavi non tariffari	-	15.000	-	-	-	15.000	-	15.000
costi var. da coprire	7.800	75.020	23.004	36.204	16.380	158.364	114.305	269.455
m ³ utenze. civili	34.200	587.400	61.400	133.070	90.450	906.520	1.066.559	1.973.079
m ³ utenze produttivi	2.000	15.950	-	1.830	50	19.830	362.254	382.084
m³ totali	36.200	603.350	61.400	134.900	90.500	926.350	1.428.813	2.355.163
Quota variabile	0,220	0,124	0,374	0,268	0,181	0,171	0,080	0,114

Tabella 17 determinazione tariffe basi servizio fognatura 2014

	Faedo	Lavis	Nave S. Rocco	Roverè d. Luna	Zambana	AIR
	€/m ³	€/m ³	€/m ³	€/m ³	€/m ³	€/m ³
fascia unica €/m³	0,220	0,124	0,374	0,268	0,181	0,080
quota fissa €/cliente	12,22	11,03	28,09	25,49	11,33	6,30

Tabella 18 tariffe servizio fognature utenze civili 2014

Premesso che esula dal presente progetto formulare proposte in materia tariffaria la cui competenza spetta ai comuni e alla Conferenza dei Sindaci, un primo esame delle tariffe

del servizio fognatura applicate nei vari comuni consente di trarre alcune immediate considerazioni sulle problematiche connesse al processo di convergenza alla tariffa unica d'ambito. La tariffa applicata nel bacino AIR è la più bassa in relazione al fatto che, a differenza di quelle di tutti gli altri esercenti non comprende i costi afferenti alla gestione delle fognature bianche, gestite direttamente dai rispettivi comuni soci.

Poiché il progetto prevede, per ragioni di uniformità organizzativa, che AIR assuma la gestione delle fognature bianche anche nei comuni del proprio bacino tariffario (Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele a/Adige), si ritiene che una prima convergenza possa essere attuata già a partire dal 2015 incrementando gradualmente le tariffe del bacino AIR in relazione al corrispondente incremento dei costi del servizio, portandole così a valori più prossimi a quelli degli altri esercenti dell'ambito territoriale.

Dall'applicazione all'utenza delle tariffe riportate nella precedente tabella 18 e da quelle applicate agli insediamenti produttivi deriva il gettito di copertura dei costi del servizio fognatura analizzati nei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2.

Il prospetto che segue riassume analogamente a quanto fatto per i costi, i ricavi relativi al servizio fognatura pertinenti a ciascun comune/gestore, suddivisi in ricavi da quote fisse, ricavi da quote variabili e ricavi diversi, relativi cioè a contributi di allacciamento/urbanizzazione, lavori per conto utenti, lavori capitalizzati e altri ricavi minori, come illustrato al successivo punto c.

RICAVI FOGNATURA 2014								
	Faedo	Lavis	Nave S. Rocco	Roverè d. Luna	Zambana	Nuovi Soci	AIR	Totale
QF. civili	3.518	45.240	12.387	19.045	8.761	88.951	43.909	132.860
QF. produttive.	606	3.240	-	450	59	4.355	12.695	17.050
Q. variabili	7.800	75.020	23.004	36.204	16.380	158.408	114.305	272.713
diversi	-	15.000	-	-	-	15.000	-	15.000
totale	11.924	138.500	35.391	55.699	25.200	266.714	170.909	437.623

Tabella 19 ricavi servizio fognatura 2014

c. Ricavi diversi

Appartengono a questa categoria tutti i proventi di natura non tariffaria, che concorrono alla copertura dei costi del SII, costituiti tipicamente da ricavi per :

1. contributi di allacciamento (nuovi allacci alla rete);
2. lavori per conto utenti e terzi (riparazioni, modifiche spostamenti impianti);
3. lavori per estensione, potenziamento reti per nuove urbanizzazioni;
4. incrementi d'immobilizzazioni per lavori capitalizzati; (solo AIR)
5. interessi attivi e altri proventi di natura finanziaria.

In merito alla prima di queste categorie di ricavi è opportuno evidenziare la non omogeneità di trattamento prevista dai vigenti regolamenti d'utenza nei vari comuni circa gli oneri a carico degli utenti per interventi di riparazione e rifacimento degli allacciamenti privati alla rete di acquedotto.

Premesso che in via generale tutti i regolamenti prevedono che i lavori di riparazione e rifacimento degli allacciamenti fino al gruppo di misura compreso vengano eseguiti esclusivamente dell'ente gestore per ragioni di sicurezza di esercizio, le disposizioni contenute nel nuovo regolamento di acquedotto , allegato al progetto (paragrafo 7 punto 4), uniformano per tutti i comuni gli oneri a carico degli utenti per la riparazione e il rifacimento totale o parziale degli allacciamenti.

Nei casi di riparazione è previsto che l'intervento sia gratuito esclusi gli oneri di ripristino delle pavimentazioni e delle opere edili insistenti proprietà privata, mentre nei casi di rifacimento totale o parziale, che può essere imposto dall'ente gestore in base a valutazioni tecniche di insufficienti garanzie di durata della riparazione, oltre ai suddetti oneri è richiesto all'utente un contributo spese del 50% dei relativi costi di costruzione.

Tale disposizione, migliorativa per gli utenti dei comuni nuovi soci per i quali i suddetti oneri erano interamente a loro carico, tende da un lato a favorire la sostituzione dei vecchi impianti riducendo le perdite di rete e dall'altro a contenere le spese di manutenzione a carico dell'ente gestore con benefici per tutta l'utenza.

6.4 Conti economici previsionali SII 2015.

Partendo dalla valutazione dei costi di esercizio afferenti i servizi di acquedotto e fognatura come illustrati nei quadri economici riepilogativi del paragrafo 6.2 lettera i, (Tab. 11 e 12) e da quella dei ricavi derivanti dai proventi tariffari dei servizi acquedotto e fognatura e dai ricavi diversi analizzati al precedente paragrafo 6.3, lettere a-b-c (Tab. 16 e 19), si è provveduto di seguito a redigere i conti economici previsionali 2015 della gestione associata del SII (New Co) riferita cioè alla partecipazione di tutti i comuni della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg in AIR e all'affidamento diretto a quest'ultima della gestione del SII sui rispettivi territori.

Per la redazione dei conti economici si è fatto riferimento ai seguenti dati a disposizione:

AIR: conto economico preconsuntivo riclassificato per tariffe SII 2014;

Nuovi Soci: prospetti di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014;

Non potendo disporre per i comuni nuovi soci di elementi di contabilità analitica relativi alla composizione di alcune importanti categorie di costi del SII , in quanto calcolate in modo forfettario come previsto dai rispettivi contratti di servizio, alcune voci di costo fornite dai comuni nuovi soci sono state riclassificate per renderle omogenee e quindi confrontabili alle corrispondenti accertate da AIR S.p.A. nei propri bilanci.

Analogamente alle modalità di esposizione adottate per i prospetti dei costi e ricavi, anche i conti economici sono stati strutturati raffrontando in apposite sezioni i dati relativi alle varie gestioni: AIR, comuni Nuovi Soci, sommatoria dei due, e infine nell'ultima colonna, quelli relativi all'ipotizzato modello di gestione associata (New Co).

Si è voluto in tal modo agevolare il confronto diretto tra le stesse, evidenziando i risvolti economici del modello organizzativo illustrato nel presente progetto per coglierne i pregi in termini di risparmio e ottimizzazione dei processi.

I prospetti che seguono illustrano rispettivamente i conti economici previsionali dei servizi acquedotto e fognatura riferiti all'anno 2015.

CONTO ECONOMICO ACQUEDOTTO

RICAVI					COSTI				
	2014			2015		2014			2015
	AIR	Nuovi Soci	Totale	New. Co		AIR	Nuovi Soci	Totale	New. Co
a) Ricavi tariffari	605.963	759.453	1.365.416	1.365.416	Materie prime	65.000	117.720	182.720	178.969
Ricavi tariffa fissa	248.671	230.334	479.005	479.005	Cons.energia	15.000	87.711	102.711	102.711
Ricavi tariffa variabile	357.292	529.119	886.411	886.411	Materiali consumo	50.000	26.258	76.258	76.258
					Carburanti	-	3.752	3.752	-
b) Ricavi diversi	190.370	36.165	226.535	226.535	Servizi	148.300	271.028	419.328	451.250
					scavi & manutenzioni	85.000	198.163	283.163	310.000
Ricavi da tariffe speciali	11.700	2.250	13.950	13.950	letture contatori	9.000	6.424	15.424	20.250
Uso fontane pubbliche	1.850	1.250	3.100	3.100	man. autom. & attrezza.	-	5.534	5.534	-
Bocche antincen.-Forfait	9.850	1.000	10.850	10.850	analisi laboratorio	10.300	21.829	32.129	30.900
					prestazioni prof. & varie	13.190	-	13.190	12.600
Ricavi prestazioni	148.370	33.915	182.285	182.285	costi fatturazione	30.810	39.078	69.888	77.500
Contr. allacciamento	55.170	33.915	89.085	89.085	Godimento beni terzi	119.271	60.023	179.294	179.294
Contr. urbanizzazioni	63.200		63.200	63.200	CanonI attraversamento	3.500	6.023	9.523	9.523
Ricavi servizi	30.000		30.000	30.000	CanonI conc. Comuni	115.771	54.000	169.771	169.771
					Personale	244.162	225.071	469.233	407.620
Incrementi immobilizz.ni	15.100	-	15.100	15.100		244.162	225.071	469.233	407.620
Costo lavoro	6.100		6.100	6.100	Ammortamenti	126.600	23.672	150.272	150.272
Materie prime	9.000		9.000	9.000	Beni propri	126.600	23.672	150.272	150.272
					Oneri di gestione	15.000	5.732	20.732	20.732
Altri ricavi e proventi	15.200	-	15.200	15.200	Imposte e tasse varie	-	600	600	600
Lavori diversi ut. acqua	15.200	-	15.200	15.200	ICI e Tosap	11.000	5.000	16.000	16.000
					altri oneri di gestione	4.000	132	4.132	4.132
Proventi finanziari	-	-	-	-	Variazione rimanenze	-	-	-	-
Interessi attivi					Oneri finanziari	-	-	-	-
Dividendi					Int.passivi mutui acqua	-	-	-	-
Proventi straordinari	-	-	-	-	Oneri straordinari	-	-	-	-
					Sopravvenienze passive	-	-	-	-
Totale ricavi a)+b)	796.333	795.618	1.591.951	1.591.951	Costi comuni	78.000	92.372	170.372	154.497
					inform. & telecom.	5.600	300	5.900	14.320
					mag. logist. & autoparco	33.880	-	33.880	55.511
					amm.ne & direzione	38.520	92.072	130.592	84.666
Totale costi	796.333	795.618	1.591.951	1.542.634					

COPERTURA COSTI

ACQUA

Ricavi 1.591.951
Costi 1.542.634

103,20%

CONTO ECONOMICO FOGNATURE

RICAVI					COSTI				
	2014			2015		2014			2015
	AIR	Nuovi Soci	Totale	New. Co		AIR	Nuovi Soci	Totale	New. Co
a) Ricavi tariffari	170.909	251.714	422.623	422.623	Materie prime	22.500	32.050	54.550	54.550
Ricavi Q.F. civili	43.909	88.951	132.860	132.860	Cons.energia	16.000	23.100	39.100	39.100
Ricavi Q.F. produttivi	12.695	4.355	17.050	17.050	Materiali consumo	6.500	8.950	15.450	15.450
Ricavi Q.V.	114.305	158.408	272.713	272.713	Carburanti	-	-	-	-
					Servizi	65.812	51.300	117.112	191.330
					scavi & autospurgo	54.500	32.300	86.800	165.000
					letture contatori	-	-	-	-
					man. autom. & attrezza.	-	-	-	-
					analisi laboratorio	-	-	-	-
					prest.ni prof. & varie	1.500	-	1.500	1.800
					costi fatturazione	9.812	19.000	28.812	24.530
b) Altri ricavi e proventi	-	15.000	15.000	15.000	Godimento beni terzi	24.104	13.200	37.304	37.304
Lavori diversi	-	15.000	15.000	15.000	Canoni attraversamenti	-	-	-	-
					Canoni conc. Comuni	24.104	13.200	37.304	37.304
					Personale	35.093	115.374	150.467	105.062
						35.093	115.374	150.467	105.062
					Ammortamenti	-	5.642	5.642	5.642
					Beni propri	-	5.642	5.642	5.642
Proventi finanziari	-	-	-	-	Oneri di gestione	-	3.548	3.548	3.548
Interessi attivi	-	-	-	-	Imposte e tasse varie	-	-	-	-
Dividendi	-	-	-	-	ICI e Tosap	-	-	-	-
					altri oneri di gestione	-	3.548	3.548	3.548
					Variazione rimanenze	-	-	-	-
						-	-	-	-
					Oneri finanziari	-	2.200	2.200	2.200
					Int.passivi mutui fogn.	-	2.200	2.200	2.200
Proventi straordinari	-	-	-	-	Oneri straordinari	-	-	-	-
					Sopravvenienze passive	-	-	-	-
					Costi comuni	23.400	43.400	66.800	34.321
					inform. & telecom.	1.400	150	1.550	2.864
					mag. log. & autoparco	12.100	400	12.500	14.959
					amm.ne & direzione	9.900	42.850	52.750	16.498
Totale ricavi	170.909	266.714	437.623	437.623	Totale costi	170.909	266.714	437.623	433.957

COPERTURA COSTI
FOGNATURE

Ricavi 437.623
Costi 433.957 100,84%

Ricavi rett. ¹ 463.623
Costi 433.957 106,84%

Nota 1.

Ricavi rettificati con gettito tariffa gestione fognatura bianca bacino AIR stimato in circa € 26.000/anno (vedi testo)

Dall'esame del conto economico previsionale 2015 del servizio acquedotto si evidenzia che il modello di gestione associata (New Co) presenta, rispetto alla somma delle attuali gestioni, un risparmio del 3,2% , corrispondente in valore assoluto a circa € 50.000 all'anno. Gli esigui vantaggi in termini economici della gestione associata non devono indurre a sottovalutare le potenzialità di questo modello perché scontano una serie di ipotesi di lavoro molto prudentiali adottate in sede di calcolo dei costi di gestione, per l'indeterminatezza dei dati disponibili.

Essi dimostrano al contrario che esistono margini di miglioramento gestionale anche sotto il profilo economico tariffario, a prescindere dai prevalenti vantaggi tecnici e qualitativi derivanti all'utenza dall'approvvigionamento di tutti gli acquedotti con l'acqua della sorgente Acquasanta e dai conseguenti risparmi energetici, (57.000 €/anno), descritti al paragrafo 6.1 lettera a.).

Sebbene non considerate nel presente progetto, vanno inoltre ricordate le ulteriori rilevanti potenzialità economiche e sociali correlate alla realizzazione del collettore di fondo valle in termini di cessione d'acqua all'acquedotto di Trento (indicativamente circa 5.000.000 m³/anno), e di produzione idroelettrica (indicativamente circa 1.000.000 kwh/anno) illustrati nel progetto preliminare per la costruzione del collettore di fondo valle Rocchetta Lavis di cui punto 4 del paragrafo 8 (Allegati tecnici).

Dall'esame del conto economico previsionale 2015 del servizio fognatura si evidenzia che il modello di gestione associata (New Co) presenta, rispetto alla somma delle attuali gestioni un risparmio dello 0,84% , corrispondente in valore assoluto a circa € 4.000 all'anno.

Tale risultato è falsato dal fatto che i costi di esercizio sono riferiti alla gestione di tutte le reti fognarie (bianche e nere) in tutti i comuni e quindi anche nell'ambito territoriale AIR, mentre con riferimento a quest'ultimo, non trovano riscontro nelle corrispondenti tariffe applicate all'utenza che, come si è visto al precedente paragrafo 6.3 lettera b, sono notevolmente inferiori a quelle applicate dai comuni Nuovi Soci proprio perché non comprensive degli oneri di gestione delle fognature bianche.

Ipotizzando in via del tutto prudentiale di adeguare le suddette tariffe dagli attuali 6,3 a 8 €/utenza per la quota fissa e rispettivamente da 0.08 a 0.09 €/m³ per la quota variabile, tariffe comunque sensibilmente inferiori alle minime applicate dai comuni nuovi soci, (vedi Tab. 18), l'incremento di ricavi risultante sarebbe pari a circa € 26.000 e porterebbe il bilancio del servizio fognature ad un livello di copertura di circa il 107%, confermando anche

per questo servizio l'esistenza di margini di miglioramento gestionale sotto il profilo economico tariffario.

6.5 Rapporti economici AIR- Comuni.

Per ragioni di uniformità gestionale e di semplificazione dei rapporti economici con i comuni concedenti il progetto prevede che AIR dopo il subentro al gestore uscente, introiti attraverso Trenta S.p.A. tutti i proventi tariffari dei servizi acquedotto e fognature, per tutti i comuni dell'ambito, sostenendo tutte le spese per l'esercizio (tecnico e commerciale) delle rispettive attività. Si prevede in particolare che AIR, sebbene non sia titolare della proprietà degli impianti, sostenga tutti i costi relativi all'esercizio e manutenzione delle reti, come puntualmente definiti nel contratto di servizio, volturi a proprio nome le forniture elettriche relative a utenze di acquedotto e fognature, e rimborsi ai comuni gli eventuali costi non volturabili. Questi ultimi saranno rimborsati a fronte di emissione da parte di ciascun comune di specifiche fatture relative alle seguenti categorie di costi:

- a. canoni per concessioni di derivazione, canoni di attraversamento strade e ferrovie;
- b. canoni di servizio comuni (ammortamenti su beni demaniali in concessione);
- c. interessi passivi su mutui.

Per quanto riguarda invece i corrispettivi afferenti al servizio depurazione, questi verranno versati direttamente da Trenta S.p.A. a ciascun comune, secondo le modalità già in atto per tutti, escluso il comune di Faedo, per il quale si disporrà in tal senso.

Si evidenzia infine che rimarranno in capo ai comuni gli oneri per estensione rifacimento potenziamento degli impianti, ossia per tutti quegli interventi classificabili come "investimenti per nuovi impianti" e /o per "manutenzione straordinaria", per la cui copertura i comuni potranno attingere allo specifico fondo costituito con gli ammortamenti su beni demaniali di cui alla precedente lettera b. (versati da AIR S.p.A.), o a specifiche linee di finanziamento supportate da contributi provinciali in conto capitale e in conto esercizio.

7. Allegati amministrativi

7.1 Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. È costituita la Società per azioni denominata: "Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni S.p.A." o, in forma abbreviata, "AIR Società per Azioni S.p.A.".

Art. 2

OGGETTO SOCIALE

2.1. La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e per conto terzi, in via diretta delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:

- a. produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche anche in modo combinato;
- b. ciclo integrale delle acque per uso potabile e non;
- c. produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di gas per qualsiasi uso;
- d. costruzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione e semaforici;
- e. raccolta anche differenziata, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo di rifiuto e loro eventuale riutilizzo;
- f. attività diverse di igiene urbana e ambientale, pulizia stradale, sgombero neve dal sistema viario;
- g. viabilità, costruzione e gestione parcheggi ed altre infrastrutture territoriali;
- h. manutenzione e gestione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche;
- i. costruzione e/o gestione di infrastrutture e impianti sportivi, culturali e di spettacolo;
- j. servizi complementari affidati da Comuni/Comunità di Valle e regolati con apposito contratto di servizio nell'ambito della gestione di cantieri, assistenza lavori, gare pubbliche di appalto;

- k. gestione di farmacie;
- l. gestione di servizi cimiteriali e di pompe funebri;
- m. gestione di servizi di trasporto di persone e cose.

2.2. La Società può, inoltre, nel rispetto delle normative vigenti:

- i. acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano;
- ii. compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi;
- iii. svolgere studi, ricerche, consulenze, prestare assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nel settore dei pubblici servizi;
- iv. promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati;
- v. stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca;
- vi. partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa;

2.3. La Società può compiere tutte le operazioni, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

2.4. Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 3

SOCI FONDATORI

3.1. Sono Soci Fondatori i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige.

Art. 4

DURATA DELLA SOCIETÀ

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dodici duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 5

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

5.1. La Società ha sede in Mezzolombardo (TN); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, nell'ambito del territorio delle Province di Trento e Bolzano, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

5.2. La decisione di trasferire la sede principale e istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

5.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 6

CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

6.1. Il capitale sociale è di euro 16.212.020 (sedicimilioni duecentododicimila venti). Il capitale sociale è diviso in numero 1.621.202 azioni nominative del valore nominale di 10 (dieci) euro cadauna, di cui:

6.2.1.) n. 1.618.285 azioni ordinarie;

6.2.2.) n. 2.917 azioni di categoria speciale (denominata categoria "A")

Le azioni di categoria speciale (categoria "A") sono riservate esclusivamente agli Enti pubblici locali che affidano la gestione del servizio idrico integrato alla società e hanno le seguenti prerogative:

- a. attribuiscono i diritti economici ed amministrativi riferiti e limitati esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato per cui la società terrà una contabilità separata costi/ricavi in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in materia di separazione contabile amministrativa (unbundling).
- b. attribuiscono il diritto a presenziare alle assemblee ordinarie con facoltà di intervenire e votare esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno e riferiti alla gestione del servizio idrico integrato.

- c. nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2350, co. 3 e 2433 C.C., partecipano ad utili e perdite, salvo quanto in appresso, riferiti esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato;
- d. concorrono al ripianamento delle perdite, diverse da quelle indicate alla precedente lettera c., in via postergata rispetto alle azioni ordinarie e cioè dopo la riduzione e/o l'azzeramento del valore nominale delle azioni ordinarie;
- e. attribuiscono il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto, anche nell'ipotesi di cessazione dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla Società.

6.3. Le azioni sono indivisibili e nominative, ogni azione dà diritto ad un voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

6.4. Il titolo azionario può essere cartaceo e/o dematerializzato ed in questo caso è sostituito da un'iscrizione contabile eseguita nel registro elettronico tenuto dal soggetto individuato dall'organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel registro elettronico sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

Art. 7

FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

7.1. Le azioni sia ordinarie che speciali possono essere sottoscritte, acquistate e detenute, esclusivamente da Enti pubblici. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare sui titoli emessi. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7.2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

Art. 8

FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

8.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

8.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9

DETENZIONE E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9.1. In caso di trasferimento delle azioni ordinarie e dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci titolari di azioni ordinarie il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

9.2. Il trasferimento potrà avvenire esclusivamente nei confronti di Enti pubblici con sede nelle territorio delle Province di Trento e Bolzano.

9.3. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci;

9.4. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

9.5. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si ac-

cresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

9.6. Il socio "proponente" che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne proposta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9.7. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.8. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.9. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia infungibile ovvero sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 60 (sessanta), dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

9.10. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni

o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

9.11. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a. ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b. ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

9.12. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

9.13. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

9.14. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.15. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa co-

munque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

9.16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

9.17. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

9.18. In caso di trasferimento delle azioni speciali e dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile aventi ad oggetto azioni speciali, spetta agli altri soci titolari di azioni speciali il diritto di prelazione, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai punti da 3 a 18 che precedono.

Art.10

RECESSO DEL SOCIO

10.1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

10.2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

10.3. La valutazione delle azioni ordinarie o speciali per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca gli amministratori e ne determina il numero nei limiti stabiliti dallo Statuto;
- b. nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c. nomina il Presidente e i membri del Collegio Sindacale;
- d. determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e. approva il bilancio e delibera sulla destinazione del risultato di esercizio;
- f. delibera sulle autorizzazioni per il compimento, da parte degli amministratori, degli atti indicati al successivo art. 22.1.;
- g. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società legittimamente sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- h. delibera nei casi previsti dalla legge sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- i. nomina il revisore contabile qualora sia d'obbligo.

Art.12

LUOGO DI CONVOCAZIONE

12.1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia e in luoghi facilmente accessibili a tutti i soci.

Art.13

CONVOCAZIONE

13.1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

13.2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comu-

nicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo postale o di posta elettronica o al numero di fax risultanti dal libro soci, purché sia fornita la prova del ricevimento. Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci in carica.

13.3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art.14

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

- 14.1. Possono presenziare all'assemblea tutti i soci della società, tuttavia possono intervenire e votare in assemblea i soli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno e che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea e che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale od ove indicato nell'avviso di convocazione.
- 14.2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 14.3. Le votazioni sono a scrutinio palese, il voto segreto è consentito solo per la nomina degli organi sociali.

Art.15

RAPPRESENTANZA

15.1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni. Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente da altro Socio.

Art.16

PRESIDENZA

16.1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

16.3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

16.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art.17

QUORUM

17.1. L'assemblea ordinaria:

- a. in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato;

- b. in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

17.2. L'assemblea straordinaria:

sia in prima convocazione che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Art.18

ASSEMBLEE SPECIALI

18.1. I soci titolari delle azioni di categoria speciale (categoria "A") di cui al precedente art. 6.2.2. partecipano alle Assemblee della società nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 14 del presente statuto.

Art.19

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

19.1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art.20

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

20.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile ad un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, la cui composizione sia conforme alla normativa vigente.

20.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi.

20.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal

Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

20.4. Se per dimissioni o per altra causa viene meno la maggioranza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione decade e deve essere convocata, con urgenza, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria perché provveda al rinnovo dell'organo. Sino all'accettazione della carica dei nuovi Amministratori, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di Legge.

20.5. Gli amministratori sono rieleggibili.

20.6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

20.7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Art.21

ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vicepresidente.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e in luoghi facilmente accessibili.

21.3. Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova del ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di cia-

scuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a. sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

21.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

21.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

21.9. Il verbale deve indicare:

- a. la data dell'adunanza;
- b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c. su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d. le modalità e il risultato delle votazioni;
- e. deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

21.10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art.22

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. La gestione della Società spetta al Consiglio di Amministrazione che, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto. In particolare gli amministratori devono preventivamente richiedere all'assemblea ordinaria l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti:

- a. stipulazione dei contratti di servizio, sulla base dei modelli sottoposti all'assemblea;
- b. acquisto e cessione di partecipazioni;
- c. compravendite, permuta e trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati, di beni mobili ed immobili di valore superiore a 500.000 Euro, per ogni singolo immobile;
- d. assunzione di mutui, prestazioni di garanzia e fidejussioni per importi superiori a 500.000 Euro, per ogni singolo atto;
- e. ogni altra operazione di impatto strategico e/o assunzione di impegni economici per importi superiori a 500.000 Euro, per ogni singola operazione

22.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni a singoli Amministratori; il Consiglio può nominare uno o più procuratori per lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti specificando modalità e limiti di esercizio della delega. Non sono delegabili i poteri e le attribuzioni indicate nell'art. 2381 comma IV c.c., nonché quelle relative a:

- a. stipulazione e modifica di contratti di servizio;
- b. alienazioni di cespiti aziendali, di valore superiore a 25.000 Euro;
- c. acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- d. transazioni di valore superiore a 500.000 Euro;
- e. fidejussioni, prestazioni di garanzia per importi superiori a 500.000 Euro, per ogni singolo atto;
- f. compravendite, permuta e trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati di beni immobili di valore superiore a 500.000 Euro, per ogni singolo immobile;

- g. assunzione di mutui;
- h. assunzione di servizi.

Art-23

RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 23.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza della Società.
- 23.2. In caso di assenza, impedimento, dimissioni o revoca del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente.
- 23.3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art.24

DIRETTORE

- 24.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con incarico della durata di 5 anni, rinnovabile tacitamente, e dovrà possedere idoneo titolo di studio e comprovata esperienza almeno nel campo dell'attività prevalente della società.
- 24.2. Al Direttore compete la gestione operativa della società ed in particolare svolge funzioni esecutive e di coordinamento dell'attività operativa della società; è a capo del personale e provvede alla sua gestione, con esclusione delle funzioni di assunzione, licenziamento e determinazione del trattamento economico; provvede all'organizzazione degli uffici; gestisce gli affari correnti secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; esercita ogni altro potere e funzione attribuitagli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione; assiste alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; esplica le funzioni di Segretario dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 24.3. In nessun caso il Direttore potrà porre in essere operazioni unitarie di importo superiore a 150.000 (centocinquantamila) Euro.

Art.25

COLLEGIO SINDACALE

25.1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due Sindaci supplenti, nominati fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

25.2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del loro mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica.

25.3. Al Collegio Sindacale spetta:

- a. vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- b. esercitare i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge in materia.

25.4. Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile.

Art.26

CONTROLLO CONTABILE

26.1. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea la quale determina il relativo compenso.

26.2. L'Assemblea delibererà, di volta in volta, se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale o in alternativa se affidare l'incarico ad un revisore contabile o da una società di revisione a norma di Legge.

26.3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società .

TITOLO V

OBBLIGAZIONI

Art.27

OBBLIGAZIONI

27.1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art.28

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

28.1. L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art.29

ESERCIZI SOCIALI E UTILI

- 29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 29.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
- 29.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
- a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b. il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo quanto previsto dall'art. 6 e salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.
- 29.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

30.2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

ART.31
CONTROVERSIE

31.1. Previo esperimento della procedura di mediazione, qualora obbligatoriamente prevista dalla normativa vigente, per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, anche aventi ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che non sia sottoponibile ad arbitrato ai sensi dell'art. 34, comma V, d.lgs. 34/2003, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

31.2. Nel caso in cui la materia possa essere sottoposta ad arbitrato, il collegio arbitrale sarà composto da 3 membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento dietro semplice istanza della parte interessata. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati nominerà i componenti del collegio arbitrale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta istanza; in difetto, il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento. L'arbitrato avrà sede a Trento e deciderà secondo diritto.

TITOLO X
NORME FINALI

ART.32

LEGGE APPLICABILE

32.1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art.33

COMUNICAZIONI

33.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi anche elettronici o telematici che assicurino l'avvenuto ricevimento, spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

33.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

INDICE

TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 – Oggetto sociale
- Art. 3 – Soci fondatori
- Art. 4 – Durata della società
- Art. 5 – Sede sociale e domicilio dei soci

TITOLO II CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

- Art. 6 – Capitale sociale e categorie di azioni
- Art. 7 – Formazione e variazione del capitale sociale
- Art. 8 – Finanziamento dei soci alla società'
- Art. 9 – Detenzione e trasferimento delle azioni
- Art. 10 – Recesso del socio

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 11 – Competenze dell'Assemblea ordinaria
- Art. 12 – Luogo di convocazione
- Art. 13 – Convocazione
- Art. 14 – Intervento in Assemblea
- Art. 15 – Rappresentanza
- Art. 16 – Presidenza
- Art. 17 – Quorum
- Art. 18 – Assemblee speciali
- Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni assembleari

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

- Art. 20 – Amministrazione della società
- Art. 21 – Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 22 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 – Rappresentanza sociale

- Art. 24 – Direttore
- Art. 25 – Collegio sindacale
- Art. 26 – Controllo contabile

TITOLO V OBBLIGAZIONI

- Art. 27 – Obbligazioni

TITOLO VI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

- Art. 28 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- Art. 29 – Esercizi sociali e utili

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- Art. 30 – Scioglimento e liquidazione

TITOLO IX CONTROVERSIE

- Art. 31 – Controversie

TITOLO X NORME FINALI

- Art. 32 – Legge applicabile
- Art. 33 – Comunicazioni

7.2 Patto Parasociale

Tra:

Comune di Mezzolombardo, in persona del sindaco pro tempore Anna Maria Helfer, corrente in

e

Comune di Mezzocorona, in persona del sindaco pro tempore Mattia Hauser, corrente in

e

Comune di San Michele all'Adige, in persona del sindaco pro tempore Clelia Sandri, corrente in

e

Comune di Tuenno, in persona del sindaco pro tempore Pietro Leonardi, corrente in

e

Comune di Roverè della Luna , in persona del sindaco pro tempore Michele Kaswalder, corrente in

e

Comune di Faedo, in persona del sindaco pro tempore Bruno Faustini, corrente in

e

Comune di Lavis, in persona del sindaco pro tempore Graziano Pellegrini, corrente in

e

Comune di Nave San Rocco, in persona del sindaco pro tempore Ugo Garzetti, corrente in

e

Comune di Zambana, in persona del sindaco pro tempore Michele Moser, corrente in

di seguito congiuntamente denominate anche "le Parti"

Premesso:

che l'attuale compagine sociale di AIR S.p.A., con sede legale in Mezzolombardo (TN), via Milano n. 10, C.F. 01579450220 (di seguito denominata, per brevità, anche la "Società"), è così articolata:

Comune socio	n. azioni ordinarie	Valore nominale complessivo azioni ordinarie	n. azioni speciali	Valore nominale complessivo azioni speciali	% partecipazione azioni speciali	Valore nominale partecipazione	% partecipazione complessiva
Mezzolombardo	792.450	€ 7.924.500	699	€ 6.990	23,96%	€ 7.931.490	48,924%
Mezzocorona	452.250	€ 4.522.500	520	€ 5.200	17,83%	€ 4.527.700	27,928%
San Michele a/A	255.300	€ 2.553.000	295	€ 2.950	10,11%	€ 2.555.950	15,766%
Tuenno	118.285	€ 1.182.850	0	0	0,00%	€ 1.182.850	7,296%
Roverè d. Luna			160	€ 1.600	5,49%	€ 1.600	0,010%
Faedo			62	€ 620	2,13%	€ 620	0,004%
Lavis			873	€ 8.730	29,93%	€ 8.730	0,054%
Nave S.Rocco			140	€ 1.400	4,80%	€ 1.400	0,009%
Zambana			168	€ 1.680	5,76%	€ 1.680	0,010%
Totale	1.618.285	€ 16.182.850	2.917	€ 29.170	100,00%	€ 16.212.020	100,00%

che, attesa la natura della Società, le Parti ritengono opportuno regolare alcuni aspetti di ordine strategico ed operativo della medesima AIR S.p.A. con valenza di patto parasociale; Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra identificate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Affidamento dei servizi

1.1. I Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele a/Adige e Tuenno confermano l'affidamento diretto alla società AIR S.p.A. dei servizi pubblici locali di cui ai contratti di servizio già sottoscritti relativi a : " produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica , impianto ed esercizio della pubblica illuminazione" e "produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di gas per qualsiasi uso e vendita di energia termica."

1.2. Tutti i comuni sottoscrittori si impegnano ad affidare in via diretta alla stessa AIR S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscrivendo apposito contratto di servizio, che sostituisce quello vigente per i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, e San Michele a/Adige, nonché a valutare l'opportunità ad utilizzare in via preferenziale la Società quale soggetto gestore per ulteriori servizi pubblici locali, previsti dall'oggetto sociale.

Art. 2

Detenzione e trasferimento delle azioni ordinarie

2.1. I Comuni soci fondatori di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele a/Adige si impegnano, per tutta la durata del presente patto parasociale, a detenere, singolarmente, almeno il 4% delle azioni della AIR S.p.A. e, cumulativamente, il 55% del capitale sociale.

2.2. Il trasferimento delle azioni ordinarie di AIR S.p.A. è subordinato al gradimento degli altri soci titolari delle altre azioni ordinarie, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.1. che precede, nonché il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società.

Nel caso di trasferimento, il Comune interessato ad alienare le proprie azioni ordinarie dovrà chiedere l'approvazione dei Comuni titolari delle altre azioni ordinarie che si dovranno esprimere entro 90 giorni dalla richiesta scritta dell'alienante.

In difetto di risposta l'approvazione si intenderà negata, con l'obbligo di acquisto da parte degli altri soci titolari delle altre azioni ordinarie di AIR S.p.A., in proporzione alle proprie rispettive azioni ordinarie.

Art. 3

Adesione di altri Comuni

3.1. Le Parti si impegnano a favorire l'adesione di altri Comuni ad AIR SpA previa sottoscrizione, da parte di questi ultimi, del presente patto parasociale.

L'adesione deve trovare il consenso di tutti i soci di AIR S.p.A..

Art. 4

Criteri gestionali

4.1. Le Parti si impegnano ad improntare l'attività di gestione di AIR S.p.A. a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare servizi di qualità e si danno atto che la società non deve farsi carico di costi sociali che rimangono di spettanza delle singole amministrazioni.

In particolare, i Comuni si impegnano a non pretendere l'adozione di tariffe agli utenti tali da compromettere il conseguimento dell'utile di bilancio, fermi restando i limiti di legge e quelli posti dalle Autorità Indipendenti

4.2. Tra la Società e i singoli Comuni sarà sottoscritto un contratto per ogni servizio.

Art. 5

Tutela dei diritti

5.1. Le Parti si danno atto e si impegnano a far sì che AIR SpA mantenga tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti i beni conferiti e ne assuma i correlativi obblighi.

Art. 6

Sede operativa

6.1. La sede operativa della Società è ubicata presso la sede della stessa AIR S.p.A. in Mezzolombardo, Via Milano n. 10.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

7.1. Le Parti si impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 (aprile 2015) nomini un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri indicati rispettivamente:

- 2 (due) dal Comune di Mezzolombardo;
- 1 (uno) dal Comune di Mezzocorona;
- 1 (uno) dal Comune di San Michele a/Adige;
- 1 (uno) dal Comune di Tuenno.

7.2. Le Parti si impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 (aprile 2018) e in occasione dei successivi rinnovi dell'Organo Amministrativo, nomini un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri indicati rispettivamente:

- 2 (due) dal Comune di Mezzolombardo,
- 1 (uno) dal Comune di Mezzocorona,
- 1 (uno) dal Comune di San Michele a/Adige
- 1 (uno) avuto riguardo dell'indicazione espressa dai Sindaci dei comuni detentori di sole azioni speciali di categoria "A"

7.3. Le Parti si impegnano a fare in modo che uno dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione sia individuato anche previa intesa con il Comune di Tuenno.

7.4. Le Parti si impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria nomini Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere indicato all'unanimità dai comuni detentori delle azioni ordinarie, restando in ogni caso inteso che, in caso di mancato accordo, la nomina sarà di competenza dell'assemblea ordinaria, come da disposizione statutaria.

Art. 8

Assemblea

8.1 Le Parti, nelle forme previste dalla legge e salvo quanto previsto dal successivo art. 10, determinano la volontà da esprimere nell'assemblea della Società.

Le Parti si impegneranno a richiedere agli amministratori della Società di sottoporre all'attenzione degli stessi soci di AIR S.p.A. l'elenco delle materie che saranno trattate nell'assemblea sociale e la relativa documentazione rilevante entro un congruo termine e, comunque, almeno 15 giorni prima della data di convocazione della stessa assemblea.

Art. 9

Controllo delle Parti

9.1 Le Parti esercitano il c.d. "controllo analogo" sulla Società così come definito nella elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, esercitando funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività della Società ai sensi di legge e di statuto.

Art. 10

Esercizio del Controllo Analogo

10.1. Le Parti convengono che il Presidente del Consiglio di Amministrazione provveda a:

- a) inviare con cadenza annuale ai comuni soci un resoconto sommario delle iniziative svolte dalla Società nonché di quelle di prossimo avvio;
- b) segnalare tempestivamente ai comuni soci le iniziative che possono interferire sulle linee strategiche precisate in precedenza.

10.2. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AIR S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la "Conferenza dei Sindaci") è la sede per condividere le informazioni per l'esercizio del c.d. "controllo analogo" e per concertare in modo vincolante la volontà delle Parti da esprimere nelle assemblee della Società di cui agli artt. 2364 e 2365 C.C.. In particolare, le Parti si obbligano ad esprimere il proprio voto nelle predette assemblee della Società secondo l'orientamento previamente concordato in sede di Conferenza dei Sindaci.

10.3. La trattazione delle materie riguardanti il sistema idrico integrato è riservata ai soli Comuni soci titolari di azioni di AIR S.p.A. di categoria speciale (categoria "A"); in tal caso, la Conferenza dei Sindaci delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale relativo alle medesime azioni di categoria speciale. Per tutte le altre materie, la Conferenza dei Sindaci delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

10.4. La Conferenza dei sindaci è presieduta dal Sindaco di Mezzolombardo ed ha luogo almeno il giorno prima della data delle assemblee ordinarie e straordinarie di AIR S.p.A. e, in ogni caso, è convocata ogniqualvolta lo richiedano almeno due dei Sindaci dei Comuni soci di AIR S.p.A. In entrambi i casi, la Conferenza dei Sindaci è convocata almeno cinque giorni prima dal proprio Presidente mediante avviso comunicato alle Parti con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della Conferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. In mancanza di tali formalità, la Conferenza dei Sindaci si reputa regolarmente costituita quando vi partecipano, a seconda delle materie da trattare, tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie di AIR S.p.A. o di azioni di categoria speciale (categoria "A").

10.5. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale con le forme e le modalità che la Conferenza vorrà eventualmente darsi con apposito regolamento.

Art. 11

Distribuzione degli utili

11.1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 2430 e 2433 del codice civile, le Parti si impegnano ad esprimere in Assemblea il proprio voto favorevole alla distribuzione degli utili d'esercizio ai soci, salvo diverso accordo unanime.

Art. 12

Collegio Sindacale

12.1. Le parti s'impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria nomini un Collegio Sindacale i cui membri effettivi siano indicati rispettivamente:

1 (uno) dal Comune di Mezzocorona che sarà anche Presidente del Collegio Sindacale;

1 (uno) dal Comune di Mezzolombardo;

1 (uno) dal Comune di San Michele a/Adige.

e i cui membri supplenti siano indicati rispettivamente:

1 (uno) dal Comune di Tuenno;

1 (uno) avuto riguardo dell'indicazione espressa dai sindaci dei comuni detentori di sole azioni speciali di categoria "A".

Art. 13

Durata

13.1. Il presente accordo avrà durata di cinque anni dalla sua stipulazione. Esso si riterrà tacitamente rinnovato per un periodo di cinque anni per quelle Parti che non abbiano comunicato per iscritto il loro recesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alle altre Parti, entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

Art. 14

Modifiche

Qualsiasi modifica al presente patto parasociale dovrà avvenire per iscritto su accordo delle Parti, a pena di inefficacia.

Art. 15

Comunicazioni

15.1. Le Parti eleggono per le reciproche comunicazioni gli indirizzi indicati in epigrafe.

15.2. Qualsiasi modifica ai rispettivi indirizzi dovrà essere comunicata alle altre Parti a mezzo lettera raccomandata A.R., pena la sua inefficacia.

Art. 16

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che abbia ad insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione del presente patto parasociale sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico, nominato dalle parti contendenti entro 30 giorni dalla richiesta di una di esse. In caso di disaccordo o di mancata nomina entro il termine pattuito l'arbitro unico è nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitro unico giudica ritualmente e secondo diritto.

Art. 17

Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui una o più previsioni del presente accordo dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente accordo. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del presente accordo risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente accordo conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 18

Abrogazioni

Il presente patto parasociale sostituisce con effetto novativo la precedente convenzione con valenza di patto parasociale stipulata tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele a/Adige e Tuenno, di data aprile 2008.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale, Mezzolombardo li 2014

Le Parti:

Comune di Mezzolombardo, il Sindaco Anna Maria Helfer

Comune di Mezzocorona, il Sindaco Mattia Hauser

Comune di San Michele all'Adige, il Sindaco Clelia Sandri;

Comune di Tuenno, il Sindaco Pietro Leonardi;

Comune di Roverè della Luna , il Sindaco Michele Kaswalder;

Comune di Faedo, il Sindaco Bruno Faustini;

Comune di Lavis, il Sindaco Graziano Pellegrini;

Comune di Nave San Rocco, il Sindaco Ugo Garzetti;

Comune di Zambana, il Sindaco Michele Moser.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. le Parti previa integrale loro rilettura confermano come corrispondente alla propria volontà contrattuale il contenuto dei seguenti articoli: Art. 2 - Detenzione e trasferimento delle azioni ordinarie, Art. 7 - Consiglio di amministrazione, Art. 12 - Collegio Sindacale, Art. 13 – Durata, Art. 16 – Clausola compromissoria

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale, Mezzolombardo li 2014
Le Parti:

Comune di Mezzolombardo, il Sindaco Anna Maria Helfer

Comune di Mezzocorona, il Sindaco Mattia Hauser

Comune di San Michele all'Adige, il Sindaco Clelia Sandri;

Comune di Tuenno, il Sindaco Pietro Leonardi;

Comune di Roverè della Luna , il Sindaco Michele Kaswalder;

Comune di Faedo, il Sindaco Bruno Faustini;

Comune di Lavis, il Sindaco Graziano Pellegrini;

Comune di Nave San Rocco, il Sindaco Ugo Garzetti;

Comune di Zambana, il Sindaco Michele Moser.

INDICE

- Art. 1 Affidamento dei servizi.
- Art. 2 Detenzione trasferimento della azioni ordinarie.
- Art. 3 Adesione di altri comuni.
- Art. 4 Criteri gestionali.
- Art. 5 Tutela dei diritti.
- Art. 6 Sede operativa.
- Art. 7 Consiglio di amministrazione.
- Art. 8 Assemblea.
- Art. 9 Controllo delle parti.
- Art. 10 Esercizio del controllo analogo.
- Art. 11 Distribuzione degli utili.
- Art. 12 Collegio Sindacale.
- Art. 13 Durata.
- Art. 14 Modifiche.
- Art. 15 Comunicazioni.
- Art. 16 Clausola compromissoria.
- Art. 17 Clausola di salvaguardia.
- Art. 18 Abrogazioni.

7.3 Contratto servizio idrico integrato

Tra

il Comune di, con sede a in via, C.F., in persona del Sindaco, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto di servizio giusta delibera del Consiglio Comunale n. di data (d'ora in poi per brevità il Comune);

e

l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., società per azioni in house, con sede in Mezzolombardo (TN) Via Milano n. 10, codice fiscale partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Trento n. 01579450220, legalmente rappresentata dal Presidente Luigi Chini, nato a Mezzolombardo (TN) il 14/03/1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (d'ora in poi per brevità AIR);

Il Comune e AIR sono denominati nel prosieguo del presente contratto di servizio (d'ora in poi il "Contratto) le "Parti".

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. di data, il Comune ha approvato la proposta di affidamento a AIR dei servizi di gestione dell'acquedotto potabile e della fognatura comunali approvando il relativo contratto di servizio composto da n. 18 articoli;
- con deliberazione del consiglio comunale n. di data, il Comune ha approvato il nuovo regolamento per il servizio dell'acquedotto, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto di servizio ed a questo titolo deve essere sottoscritto da AIR in sede di perfezionamento del contratto medesimo;
- con deliberazione del consiglio comunale n. di data, il Comune ha approvato il nuovo regolamento per il servizio di fognatura, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto di servizio ed a questo titolo deve essere sottoscritto da AIR in sede di perfezionamento del contratto medesimo;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1.1. Il Comune affida in esclusiva, ad AIR, che accetta, i servizi acquedotto e fognatura (d'ora in poi i "Servizi"), per l'intero territorio di sua competenza.

1.2. Il servizio acquedotto comprende:

- a) la captazione, l'adduzione, il trattamento e la distribuzione dell'acqua ad uso potabile, irriguo e/o industriale e, in linea generale, per tutti gli usi e le destinazioni richieste dalla clientela.

1.3. Il servizio fognatura, comprende:

- a) la raccolta, l'allontanamento, il sollevamento, l'eventuale trattamento e lo scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- b) la raccolta, l'allontanamento, il sollevamento e lo scarico di acque superficiali provenienti da insediamenti civili e produttivi e la pulizia di caditoie e bocche di lupo di alimentazione delle relative condotte.

1.4. AIR si impegna ed eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto con personale e mezzi propri.

E' peraltro riconosciuta alla stessa la facoltà di affidare a terzi, anche mediante sottoscrizione di contratti di sub-appalto o prestazione d'opera, l'esecuzione di determinati lavori/servizi o parti di essi, rimanendo comunque AIR solidamente responsabile nei confronti del Comune.

1.5. Il Comune comunica e dà atto ad AIR che i Servizi oggetto del presente Contratto, sono stati svolti in precedenza da Dolomiti Reti Sp.A. (per il Comune di Faedo "direttamente dal Comune"), alla quale subentra AIR in tutte le posizioni giuridiche attive e passive sia nei confronti del Comune che dei terzi.

Resta peraltro espressamente inteso come alcuna responsabilità potrà essere ascritta ad AIR in vigenza del presente Contratto, in ordine a qualsivoglia danno riconducibile alla precedente gestione dei Servizi possa manifestarsi. (Att.ne! solo per i comuni nuovi soci)

Art. 2

Proprietà e uso degli impianti

2.1. Gli impianti esistenti relativi ai servizi idrici, con particolare riferimento agli impianti di acquedotto e fognatura, così come le nuove opere eseguite in corso di Contratto per il rinnovo, la ricostruzione ed il ripristino di tali beni, unitamente a nuovi impianti di approvvigionamento, adduzione, estensione rete e potenziamento in genere del Sistema idrico, vengono concessi in uso dal Comune ad AIR alle stesse condizioni di durata di cui al successivo art. 11 e resteranno, in quanto soggetti al regime del demanio, di proprietà del Comune .

2.2. Al termine del Contratto, i beni di cui sopra dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato d'uso e di funzionamento, tenuto conto della naturale vetustà ed usura.

2.3. Eventuali impianti realizzati nel corso della gestione per i quali sia stata concordata fra le Parti l'assunzione dei relativi oneri a carico di AIR, resteranno in proprietà di quest'ultima e, al termine del Contratto, saranno trasferiti al Comune con le modalità di cui al successivo art. 11.3

2.4. Il Comune riconosce ad AIR la facoltà di utilizzare gli impianti concessi in uso e/o successivamente realizzati, nonché le risorse idriche disponibili, per estendere la gestione dei servizi idrici al territorio di altri Comuni mediante interconnessione delle rispettive reti.

2.5. Entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, le Parti procederanno, con la collaborazione del concessionario uscente, all'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e degli impianti affidati in concessione d'uso ad AIR, riportati schematicamente nelle cartografie in appendice al progetto di massima tecnico finanziario.

2.6. A tale scopo il Comune si impegna a consegnare e/o far consegnare tempestivamente dal gestore uscente ad AIR:

- copia dei rilievi cartografici delle reti, impianti e allacciamenti esistenti, dei rilievi tecnici degli impianti, dei progetti degli stessi, documentazione relativa ad espropri per ragioni di pubblica utilità, permessi, concessioni, attraversamenti, denunce, certificati di conformità, collaudi, nonché la documentazione relativa agli impianti elettrici, elettronici, di telecontrollo e telemisura inerenti agli acquedotti e fognature e la documentazione relativa alle pompe installate;
- l'elenco e l'individuazione cartografica di tutte le captazioni e pozzi, altri elementi tecnici inerenti al servizio acquedotto (schede tecniche dei pozzi, ecc.), la fotocopia di tutte le

concessioni di derivazione, riguardanti gli acquedotti comunali, e ogni altro elemento utile per lo studio delle interferenze delle falde (studi geologici e idrogeologici compiuti sul territorio comunale), e per la definizione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 4 del D.P.R. 236/88, nonché le cartografie e ogni altro elemento tecnico utile per la gestione delle reti acquedotto e fognature.

2.7. Qualora il Comune di Lavis non possieda anche in parte tali informazioni, dati, elementi, rilievi, cartografie, individuazioni di aree di salvaguardia, ecc, AIR, previa richiesta scritta in tal senso, si impegna ad eseguire rilievi e cartografie con addebito al Comune medesimo del relativo costo vivo documentato.

2.8. Durante detta fase di redazione dello stato di consistenza si procederà congiuntamente tra le Parti all'individuazione di eventuali impianti da mettere a norma sotto i profili antinfortunistici ed antincendio, fermo restando che il Comune si farà carico di tutte le spese e gli oneri necessari per tali eventuali adeguamenti. In questa eventualità, le Parti avranno le facoltà di sottoscrivere separati accordi scritti al fine di concordare la tempistica, le modalità ed i costi necessari per l'adeguamento degli impianti.

2.9. Analogamente in tale fase verranno concordate per iscritto, attraverso la predisposizione di un piano finanziario, le modalità di installazione di strumenti sugli impianti per l'attività di telecontrollo, telemisure, antintrusione, definendo quindi i tempi e le modalità mediante le quali il Comune si accollerà le relative spese, nonché i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori da parte di AIR.

2.10. Il Verbale sarà redatto in doppio originale, uno per ogni contraente. Nel caso di dismissioni di impianti, ricostruzione, potenziamento ed estensione della rete e del sistema saranno redatte, sempre in doppio originale, apposite Appendici al Verbale di consistenza per la cancellazione dei beni dismessi oppure per le modifiche ed integrazioni, in caso di ricostruzione, potenziamento ed estensione.

2.11. Nell'arco di tempo intercorrente tra la stipula del presente Contratto e la formale consegna degli impianti alla Società, le Parti si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed utili per consentire l'effettivo trasferimento della gestione dei Servizi, nonché i controlli e le verifiche ritenute opportune.

Art. 3

Impegni e obblighi di AIR

- 3.1. AIR si impegna a organizzare e gestire i servizi tecnici, commerciali e amministrativi relativi ai Servizi, così come dettagliato nel presente Contratto.
- 3.2. AIR si impegna a svolgere costantemente e prontamente, con oneri a proprio carico, tutte le incombenze relative alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle apparecchiature dei Servizi, secondo quanto previsto dai commi successivi.
- 3.3. Per manutenzione ordinaria, si intende il complesso delle attività e delle prestazioni occorrenti per mantenere ogni parte degli impianti, delle condotte e delle apparecchiature nelle condizioni in cui saranno stati consegnati ad AIR, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà e all'impiego.
- 3.4. In linea generale saranno considerate opere di manutenzione ordinaria:
- per le condotte a rete: le riparazioni , sostituzioni o modifiche per uno sviluppo continuo inferiore a metri sei per tronco (tratto tra due nodi/pozzetti consecutivi) e per anno.
 - per gli impianti elettromeccanici e le apparecchiature: le sostituzioni per normale usura di componenti dell'impianto effettuate entro i periodi prescritti dai costruttori, con esclusione del completo rinnovo delle stesse.
 - in generale: ogni altro intervento di riparazione di impianti, reti, apparecchiature avente importo unitario IVA esclusa minore di € 1.000 (mille).
- 3.5. In particolare, AIR si impegna ad effettuare, con oneri a proprio carico, i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e a prestare i seguenti servizi per impianti e reti:
- controllo periodico della rete di acquedotto per la ricerca di dispersioni;
 - controllo e manutenzione degli impianti di potabilizzazione;
 - pulizia dei serbatoi e delle condotte di acquedotto;
 - pulizia delle fognature e dei pozzetti d'ispezione;
 - pulizia e manutenzione delle stazioni di sollevamento;
 - cambio olio delle pompe secondo le prescrizioni dalle case costruttrici;
 - pulizia periodica delle caditoie stradali, bocche di lupo e griglie;
 - verifica conformità scarichi fognari su segnalazione della PAT e/o del Comune;
 - sistemazione e livellamento botole e chiusini (massimo n. 5 all'anno);
 - lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche in movimento;

- sostituzione fusibili, lampade spia, verifica morsettiere e componenti elettrici;
- pulizia e taratura degli strumenti di misura, controllo, regolazione;
- eliminazione eventuali presenze di topi ed altri animali nocivi, con disinfestazioni;
- servizio telecontrollo impianti se esistente;
- servizio ricezione segnalazioni telefoniche di guasti 24 ore su 24;
- servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24;

3.6. AIR si impegna a garantire il servizio di ricezione guasti e di pronto intervento mediante linea telefonica dedicata e personale operativo attrezzato, reperibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

3.7. AIR si impegna, quando esegue interventi ed opere nel sottosuolo e sul suolo pubblici ovvero su immobili ed impianti del Comune a ripristinare il normale stato dei luoghi a propria cura e spese. In difetto parziale o totale, AIR sarà obbligata a corrispondere al Comune le spese da questo sostenute per l'esecuzione dei ripristini omessi.

3.8. AIR si impegna a preavvisare il Comune prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, richiedendo l'emissione della relativa ordinanza di limitazione della circolazione stradale con anticipo di almeno 4 giorni, salvo casi di forza maggiore o per ricerca e riparazione di dispersioni, nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione.

3.9. AIR si impegna ad effettuare i controlli di idoneità dell'acqua distribuita al consumo umano, stipulando apposite convenzioni con laboratori certificati, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

3.10. AIR si impegna a curare l'istruttoria delle pratiche amministrative per il rilascio e/o il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in fognatura per gli insediamenti civili e produttivi di competenza Comune senza oneri per gli utenti, curando altresì la ricezione delle dichiarazioni relative alla qualità e quantità dei reflui fognari scaricati nelle pubbliche fognature per la fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione.

3.11. AIR si impegna inoltre ad assumere l'espletamento delle attività amministrative connesse con il servizio di acquedotto e fognatura : corrispondenze con l'utenza, predisposizione ordinanze, sopralluoghi per situazioni anomale, ecc.

3.12. AIR si impegna a fornire, secondo periodicità da concordare per iscritto tra le Parti, i dati di esercizio che verranno richiesti dal Comune.

Art. 4

Interventi di manutenzione straordinaria

4.1. I costi e gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, e/o alla realizzazione di nuove reti di distribuzione e/o di nuovi impianti, saranno integralmente sostenuti dal Comune.

4.2. Per manutenzione straordinaria, si intende il complesso delle attività e delle prestazioni occorrenti per sostituire in tutto o in parte e/o per ripristinare le caratteristiche tecniche di impianti, condotte e apparecchiature, in modo da prolungarne sensibilmente la vita tecnica.

In linea generale saranno considerate opere di manutenzione straordinaria:

- per le condotte a rete: le sostituzioni o modifiche per uno sviluppo continuo superiore a metri sei effettuate per tronco (tratto tra due nodi/pozzetti consecutivi) e per anno.
- per gli impianti elettromeccanici la sostituzione completa di: quadri elettrici, elettropompe sommergibili, apparecchiature in genere;
- per gli impianti in genere la sostituzione di: contatori, rubinetti, saracinesche, valvole di regolazione, idranti, e chiusini;
- in generale: ogni altro intervento di sostituzione totale o parziale di impianti, reti, apparecchiature aventi importo unitario, IVA esclusa, maggiore di € 1.000 (mille);

4.3. Gli interventi eventualmente richiesti ad AIR e necessari ad estendere i Servizi a nuovi insediamenti urbani e/o produttivi non previsti dai piani di intervento, formeranno oggetto di particolari accordi stipulati per iscritto tra le Parti e/o i richiedenti.

4.4. Nei casi in cui fosse urgente ed indifferibile l'esecuzione di nuove opere, per esigenze di continuità del servizio o per impellenti esigenze igienico-sanitarie, AIR sarà autorizzata ad eseguire dette opere, dandone tempestiva comunicazione preventiva al Comune, salvo l'obbligo di precisare i costi sostenuti a consuntivo, ma con l'impegno del Comune al rimborso degli stessi a favore di AIR.

4.5. AIR si impegna a predisporre e consegnare al Comune entro 24 mesi dall'affidamento del servizio una proposta-piano di manutenzione straordinaria ed a predisporre successive proposte di aggiornamento corredate di piano economico-finanziario, da presentarsi annualmente entro il mese di settembre, in materia di interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, e di potenziamento degli impianti e delle reti, nonché di adeguamento alle norme di sicurezza. Unitamente alla proposta piano di manutenzione straordinaria, AIR

invierà annualmente al Comune il bilancio di previsione di cui all'art. 9.3, per la determinazione delle tariffe dei Servizi per l'anno successivo.

4.6. Gli oneri conseguenti alla realizzazione del programma approvato sono a carico del Comune.

4.7. Tutte le opere previste dal piano di manutenzione straordinaria saranno eseguite sulla base delle specifiche tecniche indicate da AIR, che assumerà a proprio carico la direzione lavori e/o l'assistenza cantiere nel caso di lavori eseguiti ai sensi del comma 4.9.

4.8. Il Comune si impegna ad esaminare annualmente, entro il mese di dicembre la proposta-piano di manutenzione straordinaria. Gli interventi approvati dovranno essere autorizzati mediante apposita deliberazione dell'Amministrazione comunale, che costituirà condizione essenziale per dar corso allo loro esecuzione da parte di AIR.

4.9. Qualora il Comune affidasse a terzi l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e/o la realizzazione di nuovi impianti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) assunzione presso AIR di opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi genere che possano interessare le reti o gli impianti;
- b) obbligo di preavvisare AIR dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
- c) obbligo di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni causati e obbligo di provvedere al loro risarcimento;
- d) obbligo di sopralluogo e redazione verbale di consistenza prima di procedere alla consegna in gestione ad AIR dei manufatti in tal modo realizzati.

4.10. Resta peraltro espressamente inteso che nel caso in cui il Comune abbia affidato a soggetti terzi l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del comma che precede e tale esecuzione comporti un'interruzione o sospensione nell'erogazione dei Servizi, nessuna responsabilità potrà essere ascritta ad AIR né potranno trovare applicazione le previsioni di cui al successivo articolo 12.

Art. 5

Utilizzazione delle captazioni

5.1. AIR per tutta la durata della concessione, potrà usufruire dei diritti relativi alla concessioni di derivazione e/o emungimenti comunque necessari per l'approvvigionamento dell'acqua destinata all'utenza del Comune essa potrà inoltre utilizzare le suddette fonti anche per l'approvvigionamento di utenze esterne

all'ambito territoriale del Comune secondo criteri di solidarietà e uso razionale delle risorse idriche disponibili.

Art. 6

Impegni ed obblighi del Comune

6.1. Il Comune, per quanto di competenza, assiste AIR al fine di facilitare il corretto sviluppo dei Servizi affidati e, in particolare, si impegna ad informare, documentare e sentire preventivamente AIR in materia di piani urbanistici, relativamente agli aspetti di interdipendenza fra sviluppo urbanistico e gestione dei Servizi, in tempo utile affinché quest'ultima possa eventualmente programmare la realizzazione degli impianti necessari ad assicurare i relativi Servizi.

Il Comune si impegna ad inserire nei piani urbanistici adeguate previsioni per mettere a disposizione le aree di proprietà comunale, o di terzi, occorrenti per l'installazione e l'esercizio degli impianti individuati da AIR per la gestione dei Servizi.

In particolare nel caso di lottizzazioni in aree di nuova urbanizzazione, il Comune si impegna a richiedere l'intervento di AIR in sede di esame tecnico del piano di lottizzazione e di stesura della convenzione, al fine di concordare con la stessa i criteri di estensione delle reti tecnologiche relative ai Servizi.

6.3. Il Comune garantisce ad AIR l'uso gratuito del sottosuolo, del suolo e del soprassuolo di proprietà dello stesso, incluse le aree pubbliche destinate al traffico di superficie del ed ogni altro terreno, costruzione e superficie di proprietà del Comune occorrenti per la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari ai Servizi di cui al precedente articolo 1.

6.4. In relazione al comma precedente e al fatto che le reti dei servizi acquedotto e fognatura sono di proprietà del Comune, AIR viene esentata dal pagamento al Comune del canone per l'occupazione provvisoria e/o definitiva del sottosuolo e delle aree pubbliche (COSAP) di sua spettanza.

AIR in quanto concessionario dei servizi, rimane invece assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione provvisoria e/o definitiva del sottosuolo e delle aree pubbliche (COSAP) di competenza provinciale.

6.5. Il Comune assume l'impegno di costituire diritti d'uso, servitù, superficie comodato, locazione ed altri analoghi atti, negozi o provvedimenti prevedenti vincoli nei confronti dei

terzi, al fine di permettere e/o agevolare la regolare e completa esecuzione, da parte di AIR, dei Servizi previsti nel presente Contratto.

6.6. In aggiunta all'ipotesi di cui all'art. 4, comma 9, il Comune assumerà con congruo anticipo opportune informazioni e prescrizioni presso AIR prima di iniziare, ovvero autorizzare terzi, ad eseguire lavori di ogni natura che possano interessare o coinvolgere in qualsiasi modo gli impianti idrici e fognari esistenti o previsti.

6.7. Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente ad AIR eventuali cedimenti a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare impianti o reti canalizzate.

6.8. Il Comune si impegna ad inserire nelle tariffe di sua competenza tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei Servizi, come rilevati da AIR ai sensi del comma 9.3.

Eventuali squilibri derivanti da politiche tariffarie espressamente richieste dal comune in deroga al seguente criterio, dovranno essere ripianati dal comune medesimo. Il ripiano a carico del Comune riguarda sia l'esercizio del Servizio Acquedotto, che del Servizio Fognatura.

6.9. Il Comune si impegna altresì a prestare la massima collaborazione e comunque a fare tutto quanto nelle propria possibilità al fine di agevolare AIR nell'esecuzione degli obblighi previsti negli articoli 3.10. e 3.11. che precedono.

Art. 7

Osservanza delle disposizioni di legge e responsabilità dei Servizi

7.1. Nell'esercizio della gestione dei Servizi affidati, AIR dovrà osservare e far osservare, per quanto di competenza, le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica, tutela dell'ambiente, controllo ed uso razionale delle risorse idriche.

7.2. AIR risponde direttamente nei confronti dei terzi per i danni subiti da questi ultimi o dal Comune, qualora assumano la qualifica di terzo, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuita civilmente e penalmente ad AIR in relazione all'esercizio ed alla gestione dei Servizi.

7.3. Allo scopo, AIR impegna ad adeguare le coperture assicurative relative alla polizza RCT/RCO in essere (massimali e ambito territoriale) a tutela di persone e cose, per tutti i rischi connessi alla gestione delle attività oggetto del Contratto.

Art. 8

Controllo di qualità dei servizi

8.1. Al Comune è riservata facoltà di controllare e verificare che l'acqua distribuita e le modalità di gestione dei Servizi affidati rispondano alle specifiche tecniche indicate dalla Società ai sensi del presente Contratto.

8.2. AIR è tenuta a collaborare in ogni modo con il Comune per consentire allo stesso il corretto ed efficace esercizio di tale attività di controllo.

8.3. I controlli, effettuabili anche a mezzo di ente specializzato, potranno essere attivati per iniziativa del Comune in giorni ed ore che saranno scelti da quest'ultimo e che dovranno essere comunicati ad AIR con un preavviso scritto di almeno 24 ore.

8.4. Gli eventuali prelievi effettuati saranno ritenuti validi solo in presenza dei rappresentanti di entrambe le Parti, che dovranno verbalizzare le operazioni ed i relativi risultati.

8.5. Le spese per i controlli sono posti integralmente a carico del Comune.

Art. 9

Tariffe e gestione commerciale della clientela

9.1. AIR applicherà agli utenti allacciati alle reti del Comune tariffe di fornitura dei servizi acquedotto e fognatura approvate dal comune medesimo, determinate in conformità alle norme e ai criteri emanati dall'Autorità competente.

Il sistema tariffario iniziale (suddivisione delle tariffe per tipologia di utenze, fasce di consumo, ecc.) sarà quello in vigore per l'anno 2014 nel Comune che s'impegna, su proposta di AIR, ad armonizzarlo a quelli degli altri comuni della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg nell'ottica dell'unificazione tariffaria sull'intero ambito territoriale.

9.2. Fintantoché non saranno applicati i metodi normalizzati per la determinazione delle tariffe, queste saranno aggiornate dal Comune su proposta di AIR, in base alla normativa vigente. (Circolare N. 13 del 15/11/2007 della Provincia Autonoma di Trento e successive modifiche e integrazioni).

9.3. I costi relativi ai servizi di acquedotto e fognatura dovranno essere coperti dalle rispettive tariffe. Il Comune si impegna ad inserire nelle tariffe tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di acquedotto e di fognatura.

AIR terrà una contabilità analitica specifica per il comune distinta per i servizi acquedotto e fognatura, imputando tutti i costi/ricavi direttamente attribuibili al comune medesimo e at-

tribuendo la quota parte dei costi/ricavi comuni di pertinenza dello stesso in base a criteri parametrici oggettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci.

Ai soli fini tariffari gli scostamenti positivi o negativi risultanti dall'approvazione delle coperture dell'anno n-1, vengono iscritti in apposito fondo (fondo conguaglio tariffe) e ripresi nella determinazione delle tariffe per l'anno n+1, a rettifica (in diminuzione o in aumento) dei costi da coprire.

Sulla base dei risultati contabili e dei volumi di servizio erogati AIR, previa rendicontazione del grado di copertura raggiunto dai servizi di acquedotto e fognatura nell'anno precedente (anno n-1), presenterà annualmente (anno n), entro il mese di novembre, al Comune una proposta di revisione tariffaria per l'anno successivo (anno n+1) il cui gettito assicuri la copertura integrale dei costi.

9.4. Per le attività accessorie al servizio principale, non regolate e/o per cui non sussistano limitazioni di carattere normativo, AIR, provvederà annualmente alla fissazione dei relativi prezzi sulla base di criteri di trasparenza e di totale copertura dei costi dei Servizi mediante pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito internet www.airspa.it.

9.5. AIR fatturerà e riscuoterà dall'utenza del Comune i corrispettivi della tariffa del servizio acquedotto e del servizio fognatura, con le modalità di cui al punto 9.7. I relativi proventi saranno introitati nel bilancio di AIR.

9.6. AIR e per essa la società incaricata della fatturazione e gestione commerciale dei clienti, ha facoltà di applicare interessi/sanzioni agli utenti in caso di omesso o ritardato pagamento, secondo le modalità stabilite dai regolamenti che disciplinano i servizi di acquedotto e fognatura, nonché di procedere al relativo incasso.

9.7. Il Comune prende atto ed accetta che AIR si avvalga della società Trenta S.p.A. con sede in Trento via Fersina 23 C.F. partita IVA 01812630224, per la gestione commerciale dei clienti dei servizi di acquedotto e fognatura (sportelli clienti, fatturazione, esazione bollette, ecc.) modalità di gestione attualmente adottata dal concessionario uscente.

Art. 10

Rapporti economici tra AIR e il comune

10.1. Il Comune fatturerà annualmente ad AIR, a titolo di rimborso delle spese sostenute, i sotto elencati oneri non trasferibili, con l'emissione di corrispondenti distinte fatture:

1. canoni per derivazioni idriche, canoni di attraversamento strade e ferrovie;
2. interessi passivi su mutui;

3. ammortamenti su beni demaniali in concessione;
4. canoni di servizio;

10.2. Le fatture relative alle voci di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere documentate con allegazione delle relative causali di spesa (copia bollettini degli enti concedenti, piani ammortamenti mutui ecc.).

10.3. L'ammontare della fattura relativa agli ammortamenti su beni demaniali in concessione verrà determinata dal Comune sulla base dell'inventario patrimoniale. Tale importo potrà essere aggiornato, in relazione alla variazione della consistenza dei beni di acquedotto e fognatura concessi in uso.

10.4. L'ammontare della fattura relativa ai canoni di servizio verrà determinata per il Comune sulla base degli stessi criteri in essere al 31/12/2014.

10.5. Il Comune fatturerà alla società Trenta S.p.A. con sede in Trento via Fersina 23, CF partita IVA 01812630224, i corrispettivi del servizio depurazione relativi ai clienti civili e produttivi, secondo le indicazioni operative concordate con la società stessa.

Art. 11

Durata del Contratto e condizioni alla scadenza

11.1. L'affidamento del servizio oggetto del contratto avrà durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dal 01/01/2015. Eventuali modifiche in merito alla data di decorrenza, alla durata e al rinnovo della concessione dovranno essere stabilite per iscritto tra le Parti, a pena di inefficacia.

11.2. Su richiesta del Comune al fine di garantire la continuità del servizio, alla scadenza del presente Contratto, AIR si impegna a proseguire la gestione dei servizi idrici per un periodo massimo di un anno, alle condizioni previste nel presente Contratto di servizio e comunque con totale copertura delle proprie spese.

11.3. Alla scadenza e/o revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto i beni materiali mobili e immobili, inerenti il servizio oggetto del contratto saranno acquisiti gratuitamente da parte del Comune, ad eccezione dei beni realizzati da AIR a proprie spese, il cui prezzo verrà fissato in base al valore industriale residuo dei medesimi al netto degli eventuali contributi in conto capitale effettivamente percepiti da AIR da parte di Enti pubblici o soggetti privati.

11.4. La scadenza del termine finale della concessione d'uso dei beni e impianti, e del corrispondente affidamento dei servizi nell'ambito comunale, comporterà anche il trasferimen-

to al nuovo gestore di quota parte del personale AIR preposto allo svolgimento degli stessi, determinata con criteri da definirsi tra le parti, previi accordi sindacali con le O.O.S.S. firmatarie del C.C.N.L. applicato.

11.5. AIR potrà usufruire, nelle forme e nei limiti delle vigenti leggi, del diritto di ritenzione fino al pagamento di quanto dovute. Nelle more di tale definizione, i rapporti fra le Parti continueranno ad essere disciplinati dal presente Contratto a tutti gli effetti.

11.6. Alla scadenza e/o revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto le opere indivisibili o comunque indispensabili affinché AIR possa continuare ad erogare i propri servizi nei territori degli altri Comuni rimarranno in proprietà o comunque nella disponibilità di AIR medesima.

Art. 12

Revoca e risoluzione

12.1. Al Comune è riservata la facoltà di revocare anticipatamente l'affidamento dei servizi secondo le modalità previste dalle normative statali e provinciali pro tempore vigenti in materia.

12.2. La facoltà di revoca anticipata potrà essere inoltre esercitata dal Comune nei seguenti casi:

- 1 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in caso di dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'Azienda della Società inerente i Servizi oggetto del presente Contratto, in assenza di espressa autorizzazione del Comune;
- 2 per gravi e reiterati inadempimenti del presente Contratto e delle norme di legge che regolano i Servizi affidati, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione degli stessi per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi.

12.3 Nei casi di cui al comma che precede, il Comune notificherà a mezzo Raccomandata A.R. o P.E.C. ad AIR una diffida di contestazione dell'inadempimento con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui AIR dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione dei Servizi in conformità al presente Contratto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

12.4. In conseguenza ed a seguito della risoluzione del presente Contratto, le opere e gli impianti inerenti la gestione dei Servizi dovranno essere riconsegnati al Comune, ovvero al

diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione dei medesimi, con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente articolo 11.

12.5. Il presente Contratto sarà da ritenersi risolto di diritto nel caso in cui AIR vada incontro a fallimento, concordato preventivo od altra procedura concorsuale.

Art. 13

Modifiche contrattuali

13.1. Ogni eventuale modifica del presente Contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne, a pena di inefficacia.

13.2. Le Parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni del presente Contratto che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento.

Art. 14

Rapporti con la Clientela

14.1. I rapporti intercorrenti fra AIR e gli utilizzatori finali dei Servizi di acquedotto e fognatura, sono regolati oltre che dal presente Contratto, dalle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alla clientela contenute nei rispettivi contratti di somministrazione e nei regolamenti di fornitura dei servizi acquedotto e fognatura.

14.2. La definizione e l'eventuale variazione delle specifiche condizioni contrattuali di prestazione dei Servizi di acquedotto e fognatura saranno di competenza di AIR e per essa della società incaricata della fatturazione e gestione commerciale dei clienti, fermo restando la competenza esclusiva del Comune nell'approvazione di eventuali aggiornamenti dei relativi regolamenti d'utenza.

Art. 15

Cessione del Contratto

15.1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

E' peraltro riconosciuta ad AIR la facoltà di affidare a terzi, anche mediante sottoscrizione di contratti di sub-appalto o prestazione d'opera, l'esecuzione di determinati lavori/servizi o parti di essi, rimanendo comunque AIR solidamente responsabile nei confronti del Comune.

15.2. AIR potrà addivenire a fusioni, incorporazioni o scorpori, cessioni od affitti d'azienda, e/o comunque potrà porre in essere operazioni straordinarie con altri soggetti giuridici ai sensi del Codice Civile e delle altre norme di legge, purché il soggetto gestore dei Servizi risultante dalle suddette operazioni mantenga il requisito dell'in House.

Art. 16

Spese contrattuali

16.1. Gli oneri economici ed i relativi adempimenti per la stipulazione e la registrazione del presente Contratto sono posti a carico di AIR.

Art. 17

Foro competente

17.1. Per qualunque controversia sorga tra le Parti relativamente all'interpretazione, esecuzione o cessazione del presente Contratto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove AIR ha la propria sede legale.

Art. 18

Abrogazioni

18.1. Il presente contratto di servizio sostituisce con effetto novativo il precedente contratto di servizio stipulato tra AIR e i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele a/Adige, relativo alla "captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per usi potabili e usi diversi e al servizio fognature".

....., lì

.....

.....

INDICE

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Proprietà e uso degli impianti.
- Art. 3 Impegni e obblighi di AIR.
- Art. 4 Interventi di manutenzione straordinaria.
- Art. 5 Utilizzazione delle captazioni
- Art. 6 Impegni e obblighi del Comune.
- Art. 7 Osservanza delle disposizioni di legge e responsabilità dei servizi.
- Art. 8 Controllo di qualità dei servizi.
- Art. 9 Tariffe e gestione commerciale della clientela.
- Art. 10 Rapporti economici tra AIR e Comune.
- Art. 11 Durata del contratto e condizioni alla scadenza.
- Art. 12 Revoca e risoluzione.
- Art. 13 Modifiche contrattuali.
- Art. 14 Rapporti con la clientela.
- Art. 15 Cessione del contratto.
- Art. 16 Spese contrattuali.
- Art. 17 Foro competente.
- Art. 18 Abrogazioni.

7.4 REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche relative alle modalità di fornitura dell'acqua potabile agli utenti nel comune di, di seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale.

Le modalità di gestione della rete dell'acquedotto potabile e i rapporti tra il Comune e l'Ente Gestore sono disciplinati dal contratto di servizio idrico integrato allegato all'atto di concessione del servizio.

Art. 2

Definizioni tecniche

A) Per "tubazione stradale" si intende il complesso delle tubazioni, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

E' di proprietà del Comune, viene di norma realizzata dal Comune o dall'Ente Gestore che ne cura in via esclusiva l'esercizio e la manutenzione, con oneri a proprio carico, ad eccezione delle tubazioni stradali realizzate nell'ambito di lottizzazioni private, individuate sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte tra i lottizzanti e il Comune il cui esercizio e manutenzione spettano invece agli utenti allacciati.

B) Per "allacciamento" si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza

E' di proprietà del Comune, viene realizzato dall'Ente Gestore che ne cura in via esclusiva la costruzione, il rifacimento, la modifica, l'esercizio e la manutenzione, con le modalità indicate al successivo articolo 4.

La sua realizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati per la parte ricadente su proprietà privata e ai permessi delle Autorità competenti per la parte ricadente su proprietà pubblica.

La costruzione dell'allacciamento è subordinata inoltre al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni edilizie in base alle vigenti norme urbanistiche.

C) Per "impianto interno" si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

E' di proprietà dell'utente che ne assume gli oneri di costruzione, rifacimento, modifica, esercizio e manutenzione ad eccezione degli impianti interni i cui gruppi di misura siano installati entro pozzetti stradali insistenti su suolo pubblico per i quali la proprietà, l'esercizio e la manutenzione competono rispettivamente all'Ente Gestore per la parte insistente su suolo pubblico e all'utente o al proprietario dell'immobile, per quella su proprietà privata.

Art. 3

Modalità per la fornitura dell'acqua

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato di allacciamento dall'esistente tubazione stradale al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato (richiedente), presenterà richiesta all'Ente Gestore tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie, per l'allacciamento. A tale scopo l'Ente Gestore, verificata la fattibilità e l'entità delle opere, occorrenti presenterà al richiedente un preventivo valido, salvo diversa specifica indicazione, fino al 31 dicembre dell'anno di emissione, con evidenziato l'ammontare del contributo da versare prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente, all'atto del pagamento, dovrà produrre l'autorizzazione scritta dell'amministratore o del proprietario dello stabile, per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'allacciamento. L'Ente Gestore indicherà in linea di massima, e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. I permessi su proprietà privata dovranno essere richiesti dall'interessato, che dovrà fornirne copia anche all'Ente Gestore. In mancanza di dette autorizzazioni, l'Ente Gestore non eseguirà la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 4

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'allacciamento

L'allacciamento viene costruito a cura e secondo i criteri tecnici disposti dall'Ente Gestore, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie

parti fino al punto di consegna concordato con l'utente, con concessione gratuita delle eventuali servitù occorrenti per la posa e il mantenimento delle relative condutture.

Il punto di consegna può essere ubicato:

- a. all'interno dell'edificio secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.
 - b. in pozzetto su suolo privato il più vicino possibile alla sede stradale; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate al successivo articolo 7.
 - c. in pozzetto su suolo pubblico il più vicino possibile al muro di confine; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate al successivo articolo 7.
- 1 Le spese per la realizzazione dell'allacciamento, dalla tubazione stradale fino al contatore, sono a carico dell'utente e vengono quantificate a preventivo applicando alle lavorazioni e forniture occorrenti il listino prezzi pubblicato e aggiornato annualmente dall'Ente Gestore sul proprio sito internet.
 - 2 In caso di richieste di fornitura in zone prive di idonee tubazioni stradali che comportino l'estensione o il potenziamento della rete di distribuzione le spese relative sono a carico dell'utente e vengono quantificate a preventivo applicando alle lavorazioni e forniture occorrenti i prezzi unitari previsti dal contratto di appalto per la realizzazione di opere non progettualizzabili stipulato annualmente dall'Ente Gestore.
 - 3 L'utente ha facoltà di eseguire in proprio gli scavi, i rinterri ed i ripristini per la parte di opere insistente in proprietà privata, a condizione che le suddette lavorazioni vengano eseguite in conformità alle vigenti norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, rispettando scrupolosamente le prescrizioni tecniche (tracciato, larghezza e profondità dello scavo, materiali e modalità di rinterro) e i programmi di lavoro indicati dall'Ente Gestore;
 - 4 Le riparazioni e manutenzioni dell'allacciamento vengono eseguite esclusivamente dall'Ente Gestore a proprie spese ad eccezione della riparazione di danni provocati da utenti o da terzi per i quali l'Ente Gestore si riserva il diritto di risarcimento;
 - 5 L'Ente Gestore ha la facoltà di imporre il rifacimento totale o parziale degli allacciamenti obsoleti, non più convenientemente riparabili, per i quali la riparazione non offra garanzie minime di durata, addebitando all'utente un importo pari al 50% del costo di costruzione relativo, computato con le modalità di cui al punto 1.
 - 6 I ripristini delle pavimentazioni e delle opere murarie insistenti su proprietà privata relativi agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'allacciamento eseguiti

dall'Ente Gestore sono totalmente a carico del proprietario o dell'utente e vengono eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche formulate dall'Ente Gestore;

Art. 5

Tracciato dell'allacciamento e rinterri

Il tracciato su proprietà privata interessato all'allacciamento di utenza deve essere il più possibile accessibile anche a mezzi meccanici per consentire eventuali interventi di riparazione.

L'utente dovrà provvedere, nel caso di intervento sulle condotte impedito da strutture private (scale, muri, pozzetti, fognature, ecc.) allo spostamento o demolizione degli stessi prima dell'intervento dell'Ente Gestore.

Eventuali danni causati da una ritardata esecuzione dell'intervento dovuta ad impossibilità di operare sulle condotte, oggettivamente imputabile all'utente, sono addebitati allo stesso.

La posa di condotte d'acqua deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche ed elettriche e viceversa. Le quote del terreno interessato dall'allacciamento devono essere definite in fase di posa delle condotte e non devono essere successivamente cambiate dall'utente senza richiedere, la corrispondente modifica della profondità di posa della condotta. Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente. Il rinterro delle condotte stesse deve essere eseguito su letto di sabbia; tale precauzione dovrà essere adottata anche nella ricopertura delle tubazioni stesse per almeno 10 cm.

L'utente deve comunque permettere all'Ente Gestore in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sovrappassaggio o sottopassaggio di altri servizi deve prevedere una contro tubazione per un minimo di 1,50 metri per parte.

Il passaggio dei muri perimetrali deve essere provvisto di passa muro in plastica.

I tratti di condotta passante all'interno del fabbricato devono essere in vista, staffati a parete o a soffitto, o in apposita canaletta ispezionabile con coperchio rimovibile.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua; conseguentemente,

l'eventuale deposito di materiali deteriorabili da parte dell'utente non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni in caso di perdita di acqua.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" in fase di realizzazione di cantieri di nuovi fabbricati devono essere previsti, in quanto possibile, per dimensioni e tracciato idonei a soddisfare le esigenze definitive della costruzione. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta e con materiale legante o drenante a totale copertura dello scavo. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia; si deve prevedere un letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. nei parallelismi con muri di sostegno. Gli scavi e rinterri eseguiti dai privati per la posa di condotte o allacciamenti acqua non potranno in alcun modo essere utilizzati per il posizionamento di altri sottoservizi senza autorizzazione dell'Ente Gestore.

La posa di condotte relative al servizio acquedotto dovrà essere eseguita nel rispetto dell'articolo 889 del Codice Civile: "Per i tubi di acqua .deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

Art. 6

Rimozione dell'allacciamento su richiesta utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'allacciamento, con eliminazione dell'attacco sulla tubazione stradale, il proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti , previa disdetta da parte degli utenti interessati, dei contratti di fornitura acqua, e rimborsare all'Ente Gestore le spese. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore di utenza. Eventuali installazioni concordate con l'Ente Gestore (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione assumendosene la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, malfunzionamenti, o errata taratura degli stessi.

Art. 7

Locale contatore e pozzetti contatori

Il misuratore dovrà essere installato nel punto di consegna stabilito dall'Ente Gestore e concordato con l'utente, secondo una delle modalità previste al precedente art. 4 del regolamento.

Per l'installazione all'interno dell'edificio (lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento e/o l'attivazione di nuove utenze su impianti esistenti è necessaria l'individuazione di un locale idoneo al posizionamento del contatore acqua o delle batterie di alimentazione.

I pozzetti posti sul suolo privato (lettera b) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere del tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 1,00 x 1,20 ml. x 1,20 h. o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura, montaggio o smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere convenientemente armati in modo da sopportare i carichi permanenti e/o accidentali compresi eventualmente quelli stradali; la botola in accesso deve essere di dimensioni minime 50 x 70 cm. e fermo di sicurezza in apertura e/o essere muniti di foro di ispezione diametro 60 cm. (luce netta). Il foro dovrà comunque essere eseguito in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere privi di fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale, il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. La botola di accesso dovrà essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere; i terreni su cui insistono i pozzetti contenenti i misuratori devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito. Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente dovrà presentare all'Ente Gestore i permessi necessari alla posa del misuratore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'utente.

I pozzetti posti in sede stradale (lettera c) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere di tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 1,00 x 1,20 x 1,80 h, o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura montaggio e smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere convenientemente

armati in modo da sopportare i carichi stradali permanenti e/o accidentali dovuti al passaggio di automezzi ed avere comunque spessore minimo della canna e della soletta pari a cm. 15, dovranno inoltre essere muniti di foro di ispezione con botola in ghisa pesante diametro 60 cm. o dimensioni 50x70 cm (luce netta) con relativa scaletta di accesso ancorata alla parete in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere comunque privi di fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante al fine di favorire eventuali dispersioni. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale e il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. Le utenze (e/o l'utenza) che saranno attivate per servire un fabbricato dovranno essere infilate in apposite "tubazioni guida" adeguatamente dimensionate in modo che l'attivazione di ulteriori utenze e/o nel caso di rotture e sostituzione della tubazione esistente sia possibile sfilare e introdurre una ulteriore tubazione dell'impianto esterno in PE, in modo da limitare eventuali interventi di scavo sul suolo pubblico. I pozzetti così realizzati rimangono di proprietà pubblica. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'Ente Gestore.

Art. 8

Gestione dell'allacciamento divieto dell'utente di modificare l'impianto stesso

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'allacciamento, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio acquedotto; se necessario, in casi del genere l'Ente Gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le spese relative all'intervento.

L'Ente Gestore qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori, o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Nel caso di manomissioni abusive degli allacciamenti l'Ente Gestore è autorizzato inoltre a:

- applicare una penalità d'importo pari al valore di 200 m³.alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;
- procedere in sede penale o civile a seconda dei casi.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9

Misuratori - installazione, manutenzione e varie

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dall'Ente Gestore che nel corso del contratto, ne stabilisce, a suo criterio, l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla tipologia della fornitura ed al consumo minimo impegnato.

Gli apparecchi misuratori singoli o in batteria saranno localizzati nel luogo più idoneo secondo le prescrizioni stabilite dall'Ente Gestore e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale.

Sul misuratore e sul rubinetto in entrata l'Ente Gestore ha facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli eventualmente prescritti dall'Ufficio Metrico oltre a quelli che riterrà opportuni.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto è assoggettabile al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno finanziario subito dall'Ente Gestore, non inferiore al valore di 200 m³di acqua valutati a tariffa base, oltre al pagamento delle eventuali spese di cui all'articolo 6 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Ente Gestore.

L'utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dall'Ente Gestore a richiesta dell'interessato; tuttavia l'utente potrà essere verbalmente autorizzato dall'Ente Gestore ad aprire i sigilli del misuratore. In caso di infrazione di questa norma, l'Ente Gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità e l'utente dovrà versare all'Ente Gestore una penale pari a quella stabilita dal precedente comma del presente articolo.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'utente.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi comprese quelle dovute a danneggiamento per gelo.

Per ogni sostituzione o spostamento del contatore effettuato su richiesta dell'utente, l'Ente Gestore avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa, in base al listino prezzi pubblicato e aggiornato annualmente dall'Ente Gestore sul proprio sito internet.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l'Ente Gestore lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento saranno a carico dell'utente le spese necessarie per la rimessa in ripristino e una penalità d'importo pari al valore di 200 m³.alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;

Art. 10

Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita come differenza fra la quota del fabbricato e la quota del serbatoio di distribuzione o come quella di taratura degli impianti di riduzione di pressione su rete.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

L'Ente Gestore garantisce la portata e non la pressione; non è garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza in base a valutazioni di portata complessiva e necessità di dotazione idrica; solo per servizi antincendio viene, di volta in volta, definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con l'Ente Gestore. L'installazione di autoclave è a carico dell'utenza ed è obbligatoria qualora la pressione statica fornita all'utenza non sia sufficiente per l'alimentazione dei piani alti dell'edificio. Ove le pressioni di esercizio della rete di alimentazione non siano sopportabili dall'impianto di utenza, dovranno essere limitate a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione i quali dovranno essere posti in opera a valle dei contatori di utenza. L'eventuale posizionamento di riduttori di pressione dovrà essere con-

cordato con l'Ente Gestore e la relativa manutenzione è a completo carico dell'utente. L'Ente Gestore può installare su richiesta dell'utente, nel caso di unico contatore per più utenze riduttori di pressione a monte del contatore, ma non ne cura la manutenzione, che rimane pertanto a totale carico degli utenti consortilmente. Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Art. 11

Disconnettori

Al fine di evitare riflussi d'acqua con possibili conseguenze inquinanti per l'acquedotto potabile, l'utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti un sistema di disconnessione qualora richiesto dall'Ente Gestore. L'utente è, comunque, tenuto a installare il disconnettere(dispositivo di non ritorno) nei seguenti casi:

- impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato;
- impianti di condizionamento e trattamento dell'aria;
- impianti di trattamento dell'acqua;
- impianti antincendio a mezzo sprinkler e lance;
- impianti antincendio con sostanze schiumogene;
- impianti antincendio con attacchi per motopompa;
- impianti di irrigazione automatica o di annaffiatura;
- impianti irrigui;
- impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze varie in allevamenti di animali;
- impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione;
- impianti lavaggio automobili e simili;
- acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo che possono alimentare l'utente;
- macchine di lavaggio per tintorie;
- apparecchiature dentistiche;
- protezione di contatori di laboratorio;
- ospedali, case di cura, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado e in generale;
- autoclavi di sterilizzazione;
- lavatrici industriali;
- piscine.

Art. 12

Impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente il quale dovrà servirsi di un installatore in possesso dei requisiti professionali di legge, che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dall'Ente Gestore stesso. L'Ente Gestore resta pertanto sollevato da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di acqua o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta dell'Ente Gestore, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione dell'acqua.

Art. 13

Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti

Negli impianti l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a. le tubazioni della distribuzione privata a valle del punto di consegna che si trovano all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza da canalizzazioni di reflui ed a quota ad essi superiore;
- b. all'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali (generalmente incassate nei muri), da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c. nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sotto passare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;
- d. nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico; ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e. è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto, pozzi o sorgenti privati o

comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

- f. l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici; l'Ente Gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che questi impianti potessero aver causato;
- g. è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

L'Ente Gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza da parte dell'utente, l'Ente Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

Gli utenti sono comunque tenuti a osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento; dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che l'Ente Gestore, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse generale del servizio.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 14

Usi dell'acqua

L'acqua verrà di norma concessa per uso domestico, ad esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del sindaco, mentre sarà concessa per altri usi subordinatamente alle residue disponibilità idriche.

Sono istituite le seguenti categorie di fornitura:

- uso domestico:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per edifici adibiti ad abitazione famiglie, comprese le aree pertinenti a loro collegate e usi condominiali;
- non domestico:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per uso industriale, commerciale e per usi non specificati nelle altre categorie;
- uso fontane pubbliche:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'alimentazione di fontane pubbliche;
- uso allevamenti animali:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per stalle ed allevamenti zootecnici in genere.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno (o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore), salva la facoltà previo preavviso dell'Ente Gestore di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

E' vietato all'utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'Ente Gestore senza autorizzazione scritta.

Art. 15

Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. le fontane pubbliche;
- b. le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c. le bocche antincendio installate sul suolo pubblico;

- d. gli impianti di lavaggio delle fognature;
- e. gli altri impianti di proprietà comunale destinati all'attività istituzionale.

E' fatto comunque divieto di:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento di strade dei giardini pubblici;
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendi è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b). Eventuali prove di efficienza di impianti antincendio vanno concordate con i Vigili del Fuoco Volontari o con l'Ente Gestore.

Art. 16

Bocche antincendio private

In base ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

La costruzione delle suddette prese viene eseguita dall'Ente Gestore ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dall'Ente Gestore uno speciale sigillo; solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione all'Ente Gestore entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicarli.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti tariffari. Il proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con l'Ente Gestore, impianti che possano comunque compromettere la sicurezza del servizio distribuzione acqua potabile.

Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese e le reti antincendio all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre controllate da contatore.

A tali forniture verranno applicati oltre al corrispettivo di fornitura dell'acqua anche quelli relativi ai servizi di fognatura e di depurazione, fermo restando che in caso di utilizzazione

antincendio opportunamente documentata dall'utente,(dichiarazione V.V.F.F. ecc.) si procederà ai fini della fatturazione, allo storno forfettario dei relativi prelievi.

La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione potabile del fabbricato. La disponibilità d'acqua per servizio antincendio è valutata dall'Ente Gestore, il quale verifica, a seguito di richiesta scritta dell'utente, la disponibilità sia in quantità (l/ sec.) che di pressione residua (bar) al contatore nel caso di utilizzo dell'impianto. Le opere necessarie al potenziamento della fornitura sono a carico dell'utente.

Tale disponibilità verrà quantificata per iscritto all'utente stesso.

L'utente privato non può utilizzare idranti stradali, anche se su proprietà privata, senza la preventiva autorizzazione dell' Ente Gestore o per usi non legati ad interventi antincendio.

Art. 17

Titolarità della fornitura dell'acqua e anticipi sui consumi

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e conduttori di stabili od immobili. In caso di condominio la fornitura può essere unica o ripartita sulle diverse unità immobiliari da servire sulla scorta di valutazioni tecniche insindacabili dell'Ente Gestore.

Per ottenere la fornitura il richiedente o chi per esso con delega scritta deve farne regolare richiesta all'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti, sottoscrivendo l'apposita domanda di somministrazione dell'acqua. Chi occupa locali in sublocazione da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in sublocazione i locali. All'atto della firma del contratto il richiedente deve effettuare, ove non già corrisposto:

- il pagamento del contributo per la costruzione dell'allacciamento;
- il pagamento delle somme per posa contatore, oneri amministrativi, bolli ecc.;
- il versamento a titolo di deposito cauzionale sui consumi della somma stabilita dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, pari attualmente a € 60,00 per ogni utenza uso domestico e a € 100,00 per ogni utenza uso non domestico;

Nel caso di domiciliazione bancaria o postale del pagamento della bolletta, il deposito cauzionale non è richiesto (e se già effettuato viene restituito) per tutti gli usi domestici e per gli usi non domestici nel caso di contatori di calibro fino a 25 mm. Il deposito cauzionale verrà conguagliato con l'emissione dell'ultima bolletta all'atto della cessazione dell'utenza

previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Art. 18

Subentri

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso della fornitura d'acqua, deve avvisare subito l'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti, sottoscrivendo l'apposita domanda, diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'utente cessante.

Il subentrante all'atto della firma del contratto dovrà effettuare:

- il pagamento delle somme per posa contatore, oneri amministrativi, bolli ecc.;
- il versamento a titolo di deposito cauzionale sui consumi della somma stabilita dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, pari attualmente a € 60,00 per ogni utenza uso domestico e a € 100,00 per ogni utenza uso non domestico;

Nel caso di domiciliazione bancaria o postale del pagamento della bolletta, il deposito cauzionale non è richiesto (e se già effettuato viene restituito) per tutti gli usi domestici e per gli usi non domestici nel caso di contatori di calibro fino a 25 mm. Il deposito cauzionale verrà conguagliato con l'emissione dell'ultima bolletta all'atto della cessazione dell'utenza previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Nel caso di richiesta di variazione dell'intestazione, se il richiedente subentra a tutti gli effetti nella titolarità del contratto, per diritto di successione in qualità di erede e già convivente con il precedente intestatario, o per effetto di separazione, previa sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, la variazione dell'intestazione viene eseguita senza l'addebito dei diritti fissi per oneri amministrativi.

Art. 19

Misurazione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero e misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo per le bocche antincendio, per cantieri o per particolari impianti ad uso pubblico. L'Ente Gestore, con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui agli articoli 17 e 18, assume gli impegni di instal-

lazione o riapertura del misuratore di cui alla Carta dei Servizi. Qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla firma della domanda di somministrazione dell'acqua, l'Ente Gestore sarà tenuto alla restituzione dei versamenti effettuati dal richiedente.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe dell'acqua sono quelle fissate dalla normativa vigente. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori od altro, che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare all'Ente Gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Art. 21

Fatturazione e pagamento

L'Ente Gestore provvede a fatturazioni periodiche dei consumi di norma a cadenza bimestrale o semestrale tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti.

I consumi saranno determinati sulla scorta del successivo articolo 22. La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima e/o comunicati dall'utente.

L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, e riportate in bolletta; modalità comunque adeguatamente pubblicizzate agli utenti dalla società stessa che potrà sviluppare sistemi telematici di assistenza alla clientela.

In considerazione delle disposizioni legislative in materia, agli utenti morosi che non abbiano provveduto al pagamento entro la scadenza prevista in bolletta, verranno addebitati interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali e il recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta, nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente, l'Ente Gestore, previo avviso scritto da parte della società incaricata della gestione commerciale dei clienti mediante raccomandata semplice, potrà sospendere la fornitura dell'acqua all'utente medesimo, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale

dei clienti. Sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti e seguiti a seguito del reclamo rimangono sospesi i termini di riscossione della fattura. Eventuali rimborsi, se dovuti, saranno liquidati secondo le modalità tecniche adottate dalla società medesima nel rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi.

Art. 22

Lettura contatori

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo il calendario stabilito dall'Ente Gestore; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai locali-contatori ai fini delle operazioni di lettura o per ispezioni agli impianti dell'Ente Gestore o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento dell'Ente Gestore. L'Ente Gestore potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente anche con l'utilizzo di mezzi informatici, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva lettura effettiva.

Art. 23

Funzionamento difettoso del misuratore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti all'Ente Gestore, che, prelieve le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno. Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato dell'Ente Gestore in occasione di una eventuale verifica, l'Ente Gestore potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, oltre a una maggiorazione del 30% qualora risulti che il mancato funzionamento del misuratore sia dovuto a guasto imputabile all'utente.

Art. 24

Controlli misuratori

L'Ente Gestore può a propria discrezione sottoporre i misuratori ad opportuni controlli e/o sostituirli, assumendone tutte le spese relative. L'utente ha diritto di chiedere l'esecuzione in qualsiasi momento di un controllo del misuratore in contraddittorio con l'Ente Gestore, presso un laboratorio specializzato per il controllo della precisione. Il costo di tale intervento sarà a carico dell'Ente Gestore se, dal controllo, risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge previste dalla vigente normativa. In ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti. Il costo sarà a carico dell'utente se le indicazioni del misuratore risulteranno contenute nei limiti delle tolleranze di legge.

Art. 25

Regolarità delle forniture

L'Ente Gestore porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i relativi danni che ne potessero conseguire. Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, l'Ente Gestore provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate con cartelli di preavviso in cui è indicata la data, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

L'Ente Gestore in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo necessario all'intervento.

La sospensione della fornitura dovuta a guasti, non è programmabile: l'Ente Gestore provvederà comunque nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza nei tempi previsti dalla carta dei servizi. I contatori installati dall'Ente Gestore conterranno un filtro standard per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale grossolano in sospensione.

L'utente che installa apparecchiature che richiedono filtraggi più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

Art. 26

Disdetta dell'utenza

L'utente che intenda dismettere la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti sottoscrivendo l'apposita domanda al fine di ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo misuratore e per le altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio dell'Ente Gestore.

Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati dell'Ente Gestore, lo stesso avrà il diritto di azione giudiziaria.

Art. 27

Interruzione della fornitura

L'Ente Gestore avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'utente, previo avviso scritto da parte della società incaricata della gestione commerciale dei clienti mediante raccomandata semplice, in caso di ritardi di pagamenti superiori a 60 giorni da parte dell'utente degli importi dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 28

Fallimento

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, si dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 29

Controversie

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove l'Ente Gestore ha la propria sede legale.

Art. 30

Norme di sicurezza

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che l'Ente Gestore, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Qualora sospenda l'uso dell'acqua l'utente dovrà chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, e contestualmente vengono abrogate e cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il medesimo.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni tecniche
- Art. 3 Modalità per la fornitura dell'acqua
- Art. 4 Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'allacciamento
- Art. 5 Tracciato dell'allacciamento e rinterri.
- Art. 6 Rimozione dell'allacciamento su richiesta utente.
- Art. 7 Locale contatore e pozzetti contatori.
- Art. 8 Gestione dell'allacciamento e divieto dell'utente di modificare l'impianto stesso.
- Art. 9 Misuratori - installazione, manutenzione e varie.
- Art. 10 Pressione dell'acqua al punto di consegna.
- Art. 11 Disconnettori.
- Art. 12 Impianto interno.
- Art. 13 Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti.
- Art. 14 Usi dell'acqua.
- Art. 15 Impianti per uso pubblico.
- Art. 16 Bocche antincendio private.
- Art. 17 Titolarità della fornitura dell'acqua e anticipi sui consumi.
- Art. 18 Subentri.
- Art. 19 Misurazione dell'acqua.
- Art. 20 Tariffe.
- Art. 21 Fatturazione e pagamento.
- Art. 22 Lettura contatori.
- Art. 23 Funzionamento difettoso del misuratore.
- Art. 24 Controlli misuratori.
- Art. 25 Regolarità delle forniture.
- Art. 26 Disdetta dell'utenza.
- Art. 27 Interruzione della fornitura.
- Art. 28 Fallimento.
- Art. 29 Controversie.
- Art. 30 Norme di sicurezza.
- Art. 31 Entrata in vigore

7.5 Regolamento servizio fognatura

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche necessarie ai fini di adempiere agli obblighi inerenti agli scarichi fognari. previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare: dal "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 09.09.1988 numero 10050, di seguito indicato sinteticamente T.U.L.P., dalle norme di attuazione del "Piano Provinciale di Risanamento delle Acque", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12.06.1987 n. 5460, di seguito indicato sinteticamente P.P.R.A., nonché dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

Art. 2

Gestione del servizio

La gestione del Servizio Fognatura comunale nel comune di , di seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, viene svolta mediante affidamento in concessione a un soggetto terzo in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi di seguito denominato Ente Gestore, ferme restando le competenze istituzionali attribuite agli Organi comunali in applicazione delle vigenti normative.

TITOLO II

DEFINIZIONI GENERALI

Art 3

Definizioni

Ai fini dell'interpretazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

- acque bianche: sono le acque meteoriche provenienti dai tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, da drenaggi, sorgenti, fontane pubbliche, fontane ornamentali, spine d'acqua ed acque di raffreddamento provenienti da impianti produttivi o da impianti di raffreddamento, comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del TULP.
- acque nere: sono le acque di scarico provenienti da insediamenti civili di natura domestica e non (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina, fontane private ad uso diverso da quello ornamentale, ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc.), come definiti all'art. 14 del TULP e successive modifiche ed integrazioni.
- pubblica fognatura: sono le tubazioni di raccolta delle acque di scarico bianche e nere a servizio di più utenze insistenti su suolo pubblico ed eccezionalmente su suolo privato così individuati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sulla base di elementi oggettivi.
- insediamenti civili sono quelli attualmente individuati all'art. 14 del T.U.L.P.:
 - a. gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD₅;
 - b. gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;
 - c. le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello;
 - d. le cantine vinicole che trattano uva in quantità inferiore a 1000 quintali annui;
 - e. i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
 - f. gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
 - g. le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui;
 - h. gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetreterie;

- i. laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui;
 - j. nel caso di scarichi di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame, al di fuori dei parametri e dei criteri indicati dalle lettere a), b), si applica la disciplina prevista per lo scarico delle acque reflue industriali, comprese le relative sanzioni amministrative. Per gli impianti di allevamento sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e dalla normativa provinciale in materia.
- insediamenti produttivi sono tutti quelli relativi ad attività non ricadenti nell'elenco sopra riportato.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 4

Smaltimento delle acque di scarico

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal T.U.L.P. , dal P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario di immobili si applicano anche ai conduttori, agli usufruttuari ed agli altri soggetti titolari di diritto di uso o di abitazione, nonché agli amministratori dei condomini.

In presenza di tubazioni della rete di pubblica fognatura distinte per acque bianche e nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.

In presenza di tubazioni della rete di pubblica fognatura miste (bianca e nera), le acque di scarico saranno canalizzate in modo distinto fino al pozzetto di ispezione posto ai limiti della proprietà in modo da consentire un collegamento separato qualora venisse realizzato lo sdoppiamento dei collettori fognari.

Art. 5

Scarichi vietati

È vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti, provocarne l'ostruzione ed ostacolarne il regolare funzionamento quali: liquidi aggressivi, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive, rifiuti ingombranti, rifiuti alimentari compresi quelli trattati con apparecchi trituratori volti a ridurre la massa in particelle sottili, resti di oli utilizzati per la preparazione dei cibi (es. olio o strutto animale utilizzati per la cottura dei cibi) e resti di oli minerali.

In tutto l'ambito comunale è vietato scaricare nelle caditoie di rete bianca qualsiasi genere di rifiuto, le acque utilizzate per la pulizia di pavimenti, di autoveicoli, di macchinari e utensili in genere comprese le betoniere. Se involontariamente le sostanze vietate ai sensi dei precedenti commi dovessero convogliare nella pubblica fognatura, i proprietari e gli utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune, il gestore delle canalizzazioni ed il gestore dell'impianto di depurazione.

Le spese sostenute per l'intervento di risanamento, o per impedire l'immissione vietata, e ogni spesa per bonificare le conseguenze (il maggior danno) sono a totale carico dei responsabili o dei proprietari e utenti degli stabili allacciati.

Ferma restando l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G del TULP e di quelli imposti dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Art. 6

Modalità di smaltimento delle acque nere

Tutte le acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi devono di norma essere convogliate nei collettori della pubblica fognatura nera. Qualora, per ragioni tecniche, l'allacciamento non risultasse fattibile, gli scarichi (vedi art. 17 del T.U.L.P.) possono aver recapito in corsi d'acqua previa l'applicazione di uno dei seguenti trattamenti:

- a. sedimentazione meccanica, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e nel rispetto dei limiti: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili $\leq$ ml/l 0,5;
- b. trattamento chimico-fisico, tendendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nonché nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla lettera F del T.U.L.P.. Tale trattamento può essere imposto ad integrazione del trattamento a sedimentazione meccanica quando quest'ultimo risulti insufficiente al rispetto dei limiti di cui al punto a);
- c. depurazione biologica nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti alla tabella E del T.U.L.P. questo trattamento viene imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua né con i trattamenti di cui ai punti a) e b);
- d. sistemi di fitodepurazione, come previsto nelle "Linee guida sperimentali per impianti di fitodepurazione a flusso sommerso: utilizzo, dimensionamento, costruzione e gestione" allegate alla delibera della G.P. della P.A.T. n. 992 dd. 10.05.2002

Qualora nessuno dei sistemi di trattamento dei reflui sopra riportati risulti idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il Sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti (vedi allegato "F"). La fossa deve avere un volume sufficiente a contenere il refluo relativo ad almeno un mese di esercizio, considerando il rapporto di 3 metri cubi. utili di fossa per ogni 100 metri cubi di volume dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il loro spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal P.P.R.A. e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7

Scarichi da insediamenti produttivi

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del T.U.L.P., dall'art.15 delle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle modifiche apportate con il D.Leg. 152/2006 e ss.mm.ii.. Sono sottoposti al parere preventivo dell'A.P.P.A., (art. 15 delle norme di attuazione del P.P.R.A.) gli scarichi produttivi che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- portata massima oraria 1 m³/ora
- portata massima giornaliera 10 m³/giorno
- portata massima annua 1000 m³/anno.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di: igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (vedi art. 17 del T.U.L.P.) solo nel caso che siano completamente separati dagli scarichi provenienti dall'attività produttiva. (vedi art. 3).

Il progetto relativo all'eventuale impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione allo scarico, e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del T.U.L.P., dal D.Leg. 152/2006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione di fognatura.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, all'impianto di depurazione, che provochino problemi all'igiene pubblica determinano sia responsabilità civile che penale del titolare dello scarico in base alla vigente normativa, nonché la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 8

Scarichi delle strutture sanitarie

È vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio-medici e simili.

Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione e sterilizzazione. I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una relazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

Art. 9

Separatori di olii minerali

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati) provenienti da parcheggi coperti e autorimesse con più di 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio di materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche ed aree esterne adibite a parcheggi (superiori agli 800 mq. di superficie

impermeabilizzata) dovranno essere muniti di apparecchi di separazione degli olii minerali e simili prima di confluire in fognatura.

Lo svuotamento del separatore di olii dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 10

Modalità di smaltimento delle acque bianche

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili (tetti, cortili, piazzali, piscine, ecc.) dovranno essere smaltite attraverso pozzi dispersori nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria delle acque bianche o scaricate in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione per evitare afflussi e portate eccessive.

Lo scarico a dispersione nel suolo o sottosuolo potrà essere autorizzato previa presentazione di relazione idrogeologica della zona interessata (firmata da un tecnico abilitato), con la quale si dimostri l'idoneità del terreno allo smaltimento delle acque e che non sussista pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi nelle acque superficiali (canali irrigui, fiumi, torrenti, laghi, ...) sono regolamentati dal T.U.L.P. e dal P.P.R.A., le relative richieste di autorizzazioni allo scarico dovranno essere presentate agli uffici competenti. Copia dell'autorizzazione ottenuta dovrà essere presentata all'Ente Gestore.

È consentito l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo (vedi allegato "G"), i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superficie del tetto e dotati di sistema di pompaggio, i troppi pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca. Per gli edifici di nuova costruzione con prati, giardini e aree verdi, il Comune, si riserva la facoltà di prescrivere il recupero delle acque piovane.

Le acque di raffreddamento dovranno essere smaltite, con le modalità sopra descritte e nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al T.U.L.P. e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Negli insediamenti adibiti a lavorazioni artigianali, produttive, e commerciali di qualsiasi genere, i titolari delle attività dovranno assumere tutti gli accorgimenti necessari ad impe-

dire che le acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabili (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna ai fabbricati) possano dilavare residui di qualsiasi origine (vedi art.9).

Per il trattamento delle acque di prima pioggia (sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio) il Comune, si riserva la facoltà di prescrivere un pretrattamento delle acque, da valutarsi caso per caso, come previsto dall'articolo 14 del P.P.R.A..

Art. 11

Modalità di smaltimento delle acque di falda

Le acque intercettate durante i lavori di scavo, dovranno essere smaltite previa presentazione all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, del programma di smaltimento delle acque ai sensi dei commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'art 25 del T.U.L.P. e ss.mm.ii.. Se le acque vengono immesse in fognatura bianca dovrà essere richiesta autorizzazione anche all'Ente Gestore allegando copia dell'approvazione del programma di cui sopra.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 12

Allacciamento alla pubblica fognatura

Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione e pezzi speciali necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è obbligatorio:

- a. per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1000 metri cubi fino ad una distanza di 50 ml. dal collettore pubblico;
- b. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1000 e 2000 metri cubi fino a distanza di 100 ml. dal collettore pubblico;
- c. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2000 e 3000 metri cubi fino a distanza di 150 ml. dal collettore pubblico;

- d. per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3000 metri cubi fino a distanza di 200 ml. dai predetti collettori;
- e. per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi, situati a distanza anche superiore a quella di cui al punto d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso, purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario. Lo smaltimento dei reflui dovrà avvenire con uno dei sistemi alternativi indicati all'art. 6 del presente Regolamento. È obbligatorio l'allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su parere dell'autorità preposta in materia igienico sanitaria. Sempre con provvedimento del Sindaco potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica unitaria e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura, oppure l'edificio sia soggetto ad uno dei provvedimenti del Sindaco sopra citati, il proprietario dovrà provvedere all'allacciamento degli scarichi e contestualmente dovrà provvedere all'eliminazione delle fosse Imhoff, fossa a tenuta, fosse biologiche, impianto di trattamento biologico, pozzetti di decantazione (vedi art. 45).

Le spese di allacciamento alla pubblica fognatura sono a carico dell'utente dello scarico.

Art. 13

Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private

È fatto obbligo di richiedere al Comune presentando domanda al Sindaco o al funzionario delegato, apposita autorizzazione allo scarico, sia in caso di nuovo allacciamento, sia per l'ampliamento o per le modifiche di scarichi. Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna, già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, l'Ente gestore ne prende atto previa comunicazione con planimetria allegata.

Art. 14

Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare apposita domanda al Sindaco o al funzionario delegato.

La domanda va presentata su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, titolo di proprietà ecc.) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, ecc), corredata dal progetto dell'allacciamento, sia su supporto cartaceo che informatico, firmato da un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala opportuna contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino all'innesto in pubblica fognatura;
3. lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
4. particolari dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone (vedi Allegato "D");
5. autorizzazioni per l'eventuale posa e mantenimento delle tubazioni su proprietà private;
6. dichiarazione di disponibilità degli aventi titolo per l'eventuale passaggio e la posa di tubazioni a servizio di proprietà confinanti;
7. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni richieste dall'Ente gestore.

È fatto obbligo di eseguire i nuovi allacciamenti direttamente nei pozzetti esistenti o, in via eccezionale, lungo la tubazione a condizione che venga realizzato idoneo pozzetto.

Il Sindaco o il funzionario delegato rilasciano la relativa autorizzazione nei termini di legge, previa istruttoria e verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata da parte dell'Ente Gestore, da concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, da parte del Comune.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente Gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 15

Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico per edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili non allacciati alla pubblica fognatura il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco o al funzionario delegato.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici) e corredata dal progetto dell'allacciamento, sia su supporto cartaceo che informatico, firmato da un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala opportuna contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino al collegamento all'impianto di depurazione delle acque (sedimentazione, fosse Imhoff, biologico, chimico-fisico, altro);
3. lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
4. particolari dell'impianto di trattamento, dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone (vedi Allegato "D");
5. dichiarazione di disponibilità degli aventi titolo per l'eventuale passaggio e la posa di tubazioni a servizio di proprietà confinanti;
6. relazione con descrizione dettagliata dell'impianto di depurazione o trattamento delle acque di scarico, e del suo rendimento;
7. relazione geologica firmata da un geologo abilitato attestante l'esclusione del danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee e l'instabilità dei suoli.

Il Sindaco o il funzionario delegato rilasciano la relativa autorizzazione nei termini di legge, previa istruttoria e verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata da parte dell'Ente Gestore, da concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, da parte del Comune.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente Gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 16

Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli insediamenti produttivi

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico in pubblica fognatura dell'insediamento produttivo il proprietario, rappresentante legale o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco o al funzionario delegato, mentre per lo scarico in acque superficiali la domanda va presentata all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della P.A.T..

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici) e corredata dal progetto dell'allacciamento, sia su supporto cartaceo che informatico, firmato da un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala opportuna contenente lo schema particolareggiato dell'impianto, con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dell'impianto di depurazione;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera oppure quotatura dei pozzetti;
4. relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo, con particolare riferimento alle materie prime impiegate nel ciclo produttivo ed all'uso dell'acqua, ed alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e del rendimento depurativo;

Il Sindaco o il funzionario delegato rilasciano la relativa autorizzazione nei termini di legge, previa istruttoria e verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata da parte dell'Ente Gestore, da concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, da parte del Comune.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente Gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 17

Versamento della cauzione

I titolari dello scarico, prima dell'esecuzione dei lavori, qualora gli stessi insistano su proprietà comunale, dovranno versare una cauzione a favore del Comune, in relazione ai possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell'esecuzione delle opere, da versarsi presso la Tesoreria del Comune.

L'ammontare della cauzione, le modalità di costituzione e tempi dello svincolo vengono quantificati dall'Ente Gestore sulla base della peculiarità della pavimentazione e della superficie interessata dai lavori.

Per lo svincolo della cauzione è necessario richiedere sopralluogo di verifica da parte del dall'Ente Gestore il quale, previa verifica dello stato dei luoghi rilascerà dichiarazione di nulla osta allo svincolo.

Art. 18

Limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune deve intendersi valida per l'edificio autorizzato, come risulta dalla documentazione depositata presso l'Ente Gestore.

Non possono, quindi, essere allacciate altre porzioni dello stabile, ampliamenti dello stabile medesimo, edifici contigui, senza specifica autorizzazione comunale.

Art. 19

Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Ente Gestore, entro 60 giorni dal trasferimento dal proprietario cedente.

In caso di omessa denuncia il proprietario sarà tenuto al pagamento del canone e sarà responsabile in solido con il nuovo proprietario, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

Art. 20

Divieto di eseguire opere senza il relativo permesso

È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione prevista dall'art. 13, anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Gli allacciamenti abusivi non regolarizzabili con autorizzazione in sanatoria del Sindaco, in quanto non conformi alle normative vigenti in materia ambientale saranno rimossi o interrotti d'ufficio a spese dell'utente.

Art. 21

Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti

Il Sindaco a mezzo di avviso pubblico, da notizia dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invitando tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 4 a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro termine stabilito nell'avviso medesimo.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di allacciamento tramite l'Ente Gestore, secondo le modalità stabilite gli artt. 14, 15 e 16 con l'obbligo di eseguire, entro congruo tempo, le opere di allacciamento che saranno eseguite a cura e spese del richiedente.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini di realizzazione.

Art. 22

Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'ordinanza di cui all'art. 21, l'Ente Gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere ed alla compilazione degli elaborati. Il proprietario inadempiente sarà tenuto al rimborso di tutte le spese relative aumentate della sanzione amministrativa sancita dall'art. 43 del presente Regolamento. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata al seguente art. 41.

Art. 23

Esecuzione di nuovi allacciamenti in sede stradale durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria.

L'Amministrazione comunale durante i lavori di costruzione di nuovi collettori, ristrutturazione o sdoppiamento della rete fognaria, può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per il nuovo allacciamento degli utenti limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente

Art. 24

Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento delle reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in essere, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento dall'Ente Gestore, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente su suolo pubblico.

Art. 25

Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognatura esistente in sede stradale

L'esecuzione di nuovi allacciamenti alle reti di fognatura deve, essere eseguito previo permesso di scavo, a cura e spese dell'utente secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, tramite l'Ente Gestore.

Per le immissioni nel collettore comunale dovranno essere utilizzati, se esistenti, i pozzetti o gli imbocchi (braghe a" Y") già predisposti durante la realizzazione dei collettori, in mancanza dei quali si dovrà provvedere alla realizzazione di un nuovo pozzetto stradale conforme alle prescrizioni tecniche impartite dall'Ente Gestore..

La regolare esecuzione dell'allacciamento dovrà essere accertata dall'Ente Gestore durante i lavori di posa prima del rinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico.

Art. 26

Interferenze con lavori diversi

Qualora a causa lavori, di qualsiasi tipo, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve esserne immediatamente informato l'Ente Gestore, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità a totale carico del responsabile.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma sarà passibile di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 43, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente Normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Art. 27

Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli allacciamenti antistanti e prospicienti le strade private. Nei tratti di strade private o consortili e negli spazi comuni a più stabili la posa e la manutenzione delle condotte, fino all'innesto con la pubblica fognatura, sarà a cura dei proprietari che dovranno provvedere secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.

Se l'allacciamento alla pubblica fognatura non verrà eseguito entro la data stabilita dall'ordinanza del Sindaco, sarà facoltà dell'Ente Gestore provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le spese d'esecuzione dei lavori e le spese conseguenti.

Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 28

Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Ente Gestore a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta all'Ente Gestore stesso. Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con le modalità di cui all'art. 41.

Art. 29

Proprietà e manutenzione delle opere

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono a carico dell'utente.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono di proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico.

Ove tecnicamente possibile le opere di allacciamento dovranno essere installate all'interno delle proprietà private, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per la parte di sua proprietà.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 30

Prescrizioni tecniche

Le canalizzazioni interne, gli scarichi ed i relativi allacciamenti devono conformarsi - di norma - agli schemi allegati sub lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G".

Ad ogni cambiamento di direzione le tubazioni dovranno essere intercettate da apposito pozzetto d'ispezione; nel caso di acque nere in tale pozzetto dovrà essere previsto un raccordo a "T" munito di tappo a tenuta.

Detti pozzetti dovranno avere le seguenti dimensioni indicative:

- a) da 40*40 a 50/70 per profondità sino a m. 1,20;
- b) 80*110 per profondità eccedenti m. 1,20;

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere, dovranno avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo o potranno avere la tubazione passante munita di apposita ispezione con tappo a tenuta.

Quando la profondità dei pozzetti superi i ml. 1,50, gli stessi dovranno essere muniti di scaletta d'accesso (tipo alla marinara).

Sulla proprietà privata, prima dell'innesto in pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un pozzetto facilmente ispezionabile contenente il sifone tipo "Firenze" ed i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti. Solo in casi eccezionali e previa autorizzazione da parte del Comune, il pozzetto sifone potrà essere realizzato sulla pubblica proprietà.

I chiusini dei pozzetti posti su suolo pubblico devono essere in ghisa di tipo carrabile secondo le classi stradali previste dalla vigente normativa, mentre per quelli posti nelle parti

interne delle proprietà private sono ammessi anche chiusini in altro materiale, purché ispezionabili.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo che resista all'aggressione dei liquami convogliati, con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento e all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo, come ad esempio: gres, ghisa, polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrate civili ed industriali e PVC rigido non plastificato e conformi alle norme UNI-EN vigenti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di ml. 0,50, misurati dall'estradosso, e devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. In caso di collettori sospesi, all'interno degli edifici, gli ancoraggi dovranno essere eseguiti ad idonea distanza e provvisti di ispezioni.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno avere, a valle del pozzetto contenente il sifone, una pendenza minima $\geq 1\%$, al fine di garantire i valori della tensione tangenziale per la rimozione dei depositi, ed un diametro minimo di 150 mm. Per la parte a monte del sifone è possibile impiegare diametri inferiori solo se le pendenze lo permettono.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono confluire nei pozzetti della condotta principale o negli imbocchi (braghe a" Y") già predisposti durante la realizzazione dei collettori ed in nessun caso innestarsi direttamente sulla tubazione.

Gli scarichi dei servizi dovranno essere opportunamente sifonati, per impedire agli odori di risalire e diffondersi negli ambienti circostanti.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere concesse dall'Ente Gestore sulla base di motivate ragioni di ordine tecnico. L'Ente Gestore è autorizzato a modificare e prescrivere tecniche diverse a seguito di verifica tecnica o qualora subentrino novità e miglioramenti di natura tecnologica.

Art. 31

Scarichi inferiori al livello stradale

Di norma, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura, all'interno delle proprietà private, può avere la bocca d'uscita ad un livello inferiore alla quota della strada in cui è situato il collettore di fognatura pubblica.

È fatta salva la possibilità per il proprietario dello stabile di richiedere all'Ente gestore la concessione di usare scarichi a livello inferiore alla quota del collettore pubblico, purché siano installate idonee e apposite apparecchiature (impianto sollevamento, valvole di non ritorno, ecc.) e tutti gli accorgimenti necessari per evitare rigurgiti di liquami dal collettore pubblico.

L'Ente gestore verificherà e vaglierà tale richiesta e solo a seguito di apposita autorizzazione potrà essere concesso l'uso di scarichi a livello inferiore della quota del collettore pubblico.

Tutte le apparecchiature che compongono l'impianto di sollevamento, anche se ricadenti su proprietà pubblica, sono di proprietà del privato dello stabile che dovrà provvedere alla loro gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantirne il perfetto funzionamento.

Le valvole di ritegno devono essere sottoposte a regolare manutenzione, da parte del proprietario dello stabile, e devono rimanere aperte solo nei periodi di scarico.

I tratti di fognatura privata sollevati artificialmente (con pompe), devono confluire in un pozzetto di azzeramento della pressione prima di confluire a pelo libero nella pubblica fognatura.

L'Ente gestore rimane comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità, per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi a causa del non funzionamento dello scarico così realizzato e per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali, dovuti anche a ostruzioni accidentali o per mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature di cui sopra (o per mancato adeguamento dell'allacciamento alle prescrizioni di cui al presente Regolamento).

Art. 32

Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura

La regolarità dell'esecuzione delle opere di allacciamento dovrà essere dichiarata dall'utente privato all'atto della richiesta del certificato di agibilità al Comune il quale potrà far eseguire dall'Ente Gestore un sopralluogo di verifica e controllo dell'impianto realizzato, con redazione del relativo verbale.

Il sopralluogo è finalizzato alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e presuppone il buon funzionamento e come tale non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge l'Ente Gestore in eventuali responsabilità.

Alla verifica dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del tecnico incaricato dall'Ente Gestore.

Quando la verifica avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse; in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare all'Ente Gestore le spese conseguenti.

Art. 33

Ispezione degli impianti

L'Ente Gestore ha facoltà, anche mediante incaricati muniti di autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento tutte le parti dell'impianto esterne all'edificio, anche se ricadenti su suolo privato.

Le ispezioni potranno essere eseguite, previo avviso, anche per le parti di impianto interne agli edifici.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso (eventualmente accompagnati dalle Forze dell'ordine).

Art. 34

Sospensione del servizio

In caso di necessità l'Ente Gestore potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi. In tal caso è esclusa ogni responsabilità dell'Ente Gestore per danni eventualmente derivanti dalla sospensione del servizio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 35

Scarichi allevamenti zootecnici

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del T.U.L.P. e ss.mm.ii, dalle norme del P.P.R.A., dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

Gli scarichi degli allevamenti zootecnici per essere ammessi in pubblica fognatura devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.

L'Ente Gestore e il Comune vigilano sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 36

Manutenzione delle pubbliche fognature.

Il Soggetto Gestore provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura.

Art. 37

Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

L'Ente Gestore delle pubbliche fognature vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Ente Gestore provvederà nel minor tempo possibile ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

L'Ente Gestore provvede ad informare immediatamente l'Ufficiale Sanitario competente degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l'Agenzia provinciale protezione ambiente e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Art. 38

Pubbliche fognature: norme tecniche

I requisiti principali che debbono avere le condotte di fognatura riguardano il tipo di materiale, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di posa. Le tubazioni e i manufatti prefabbricati impiegati devono essere conformi alle vigenti norme tecniche (UNI-EN) e corredati delle relative certificazioni di conformità delle ditte di fabbricazione.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. L'impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione di direzione superiore a 15° tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di quota ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo (salvo diversa autorizzazione dell'Ente Gestore, in genere almeno 1,00 x 1,20 m). Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, de-

vono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scolmatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scolmatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, qualora presente.

La posa nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla ti-

pologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

Art. 39

Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.

I condotti fognari posati da parte dei privati come opere di urbanizzazione primaria, sono stabilite e autorizzate dalle convenzioni urbanistiche allegate al piano di lottizzazione o a specifica concessione edilizia, e devono attenersi alle norme tecniche di cui al precedente articolo, e alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente Gestore.

Il tracciato del collettore fognario interferente con lavori di nuove edificazioni, ristrutturazioni ed ampliamenti può essere variato, con oneri a carico del richiedente, previa approvazione del progetto di modifica da parte dell'Ente Gestore. L'esecuzione sarà regolamentata da apposita convenzione, che disciplinerà anche l'adeguamento o costituzione della servitù in favore del Comune. Il progetto di spostamento dovrà essere redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Tutti gli oneri per la variazione del tracciato sono a carico del soggetto richiedente la nuova edificazione, anche nel caso non risultasse formalmente costituita ed intavolata la relativa servitù a favore del Comune del tracciato originario del collettore fognario, purché siano accertate le condizioni per la loro intavolazione secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.P. 6/1993 e ss.mm.ii..

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE SANZIONI

Art. 40

Corrispettivo per il servizio

Gli utenti titolari dello scarico allacciato alla rete delle acque nere della pubblica fognatura, sono tenuti a corrispondere all'Ente Gestore del Servizio, tramite la società incaricata della fatturazione e gestione commerciale degli utenti, un corrispettivo sulla base delle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Le tariffe sono stabilite dal Comune, sempre tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia, che stabiliscono per gli insediamenti produttivi l'obbligo di misurazione dell'acqua scaricata in fognatura e per le utenze civili e assimilate che il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume dell'acqua approvvigionata dal pubblico acquedotto come rilevato dagli appositi misuratori.

Art.41

Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Le spese anticipate dall'Ente Gestore per l'esecuzione di elaborati, atti e lavori di allacciamento, opere di competenza dei privati, spese sostenute a seguito della negligenza, imperizia degli utenti o a seguito di un danno cagionato dall'utente, dovranno essere rimborsate allo stesso Ente gestore dal titolare degli scarichi sulla base degli importi dei lavori effettuati. A tali importi sarà applicata una maggiorazione del 20% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 43.

Art. 42

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 43

Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative e regolamentari di settore, che qui si intendono formalmente richiamate, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 (€ cento) a €1000,00 (€ mille) ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689 ss.mm.ii..

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Disciplina degli scarichi esclusioni

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del T.U.L.P., dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune tramite l'Ente Gestore, ovvero al Servizio Protezione Ambiente se competente ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P. La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. privi di servizi igienico- sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico potabile. Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del T.U.L.P. e ss.mm.ii. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 45

Disposizioni transitorie

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco allo scarico privato dovranno richiederla nei modi previsti dal presente Regolamento.

Nei casi previsti dall'art. 7 e dall'art 12 lettere a) – b) – c) – d) – e), per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso (vedi art. 12).

Art. 46

Entrata in vigore

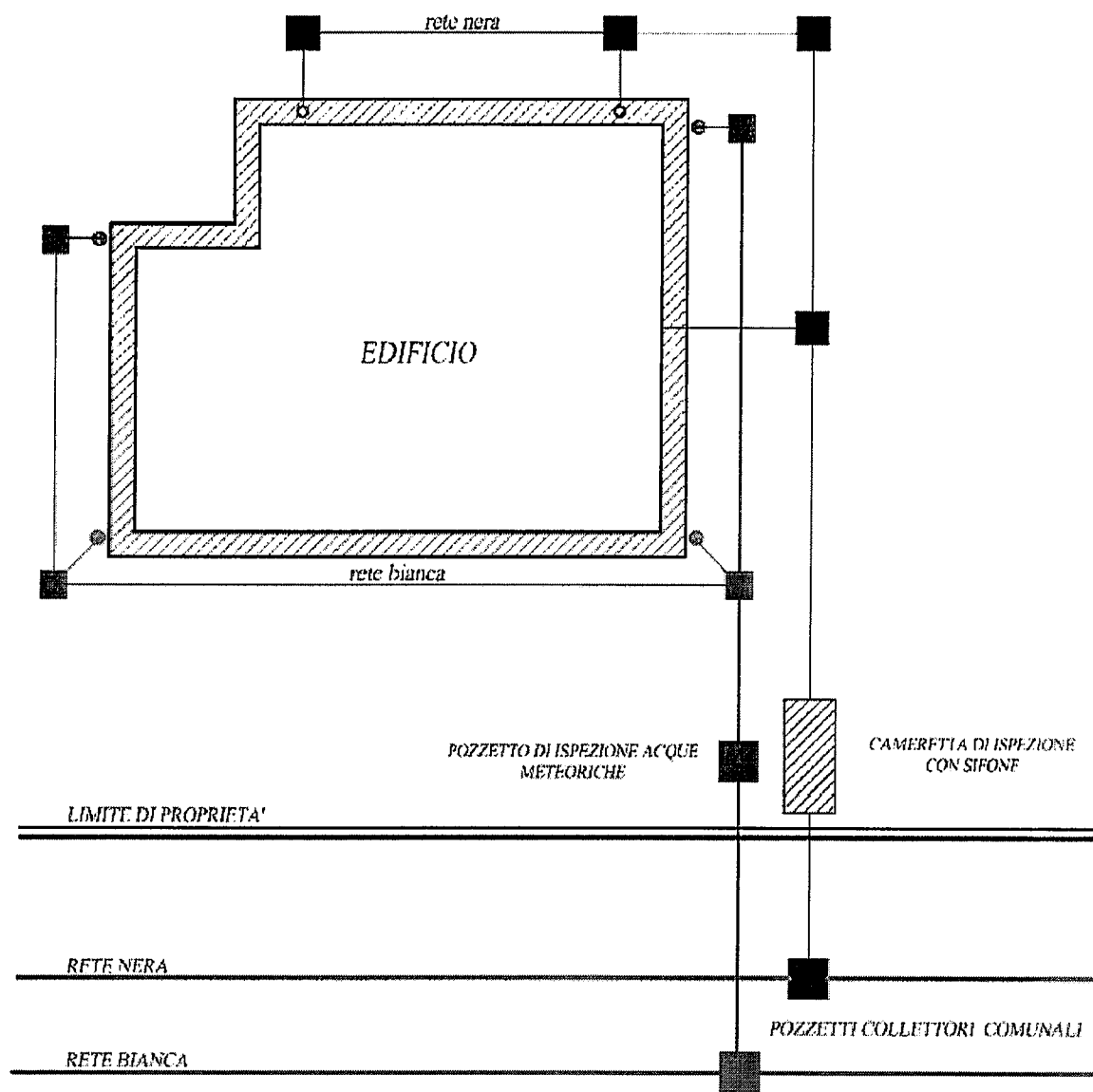
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni autorizzazione all'allacciamento e allo scarico nella pubblica fognatura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, e contestualmente vengono abrogate e cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il medesimo.

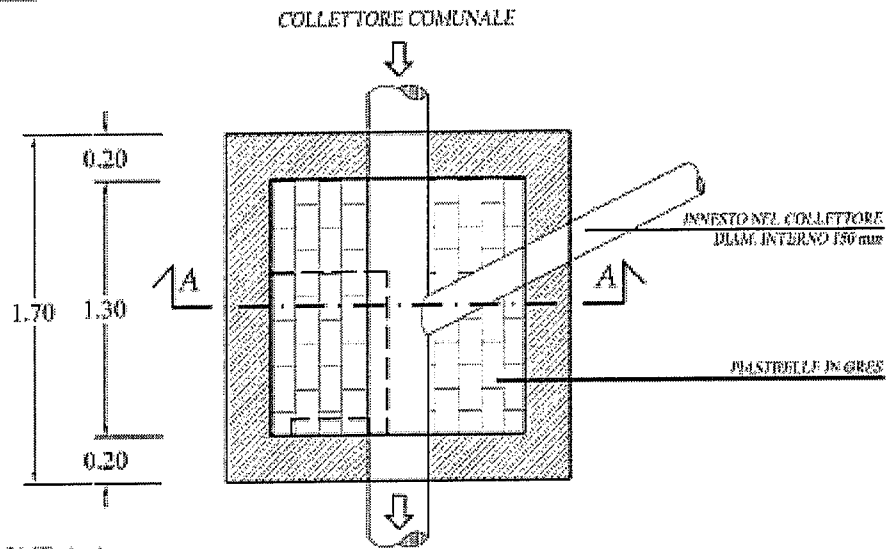
ALLEGATI:

Allegato A – Schema allacciamento alla pubblica fognatura

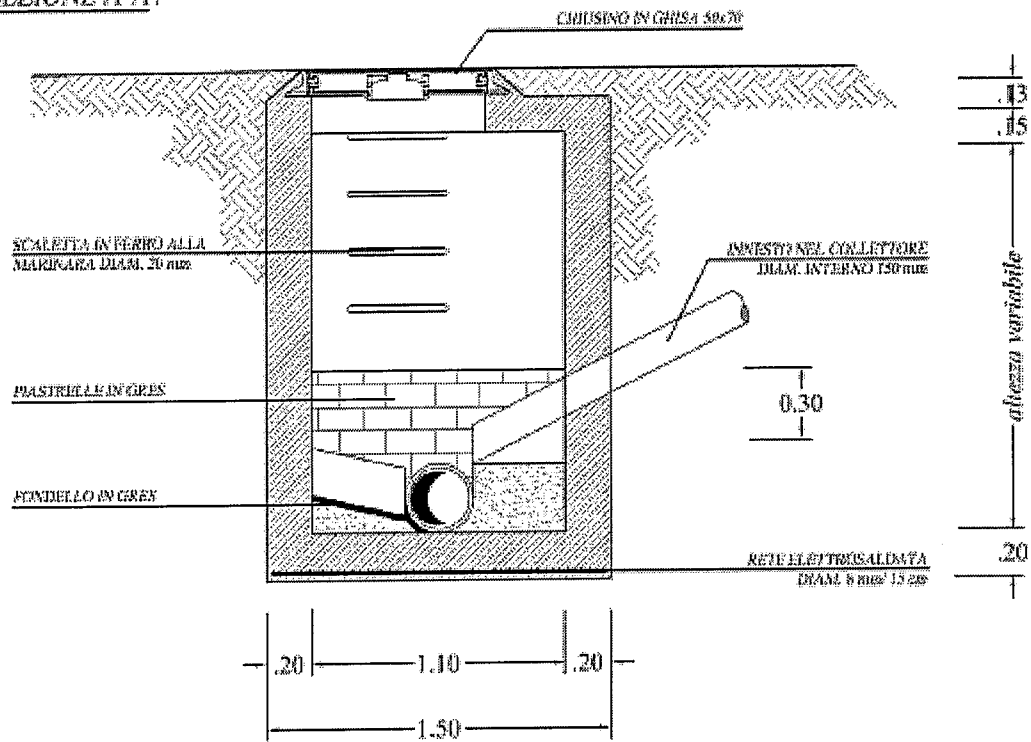


Allegato B - Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo A

PIANTA:

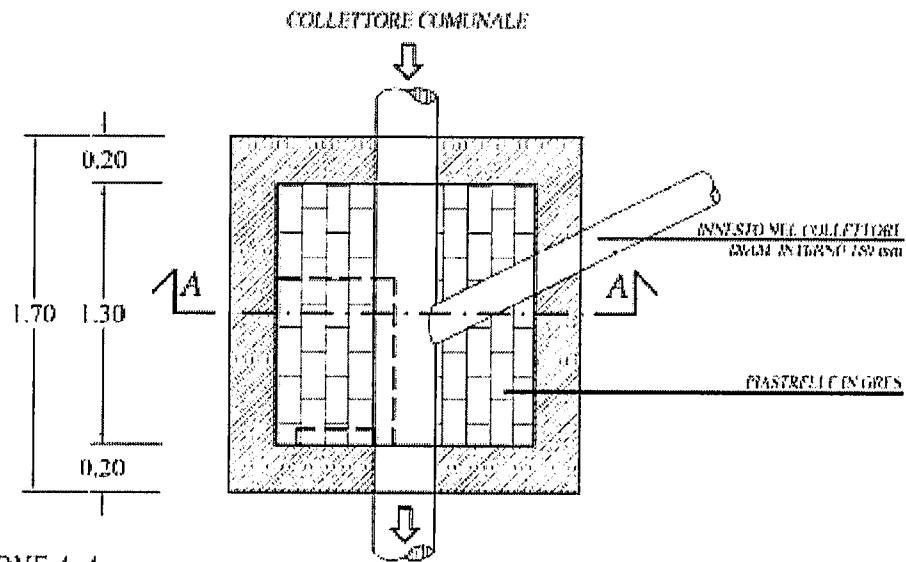


SEZIONE A-A:

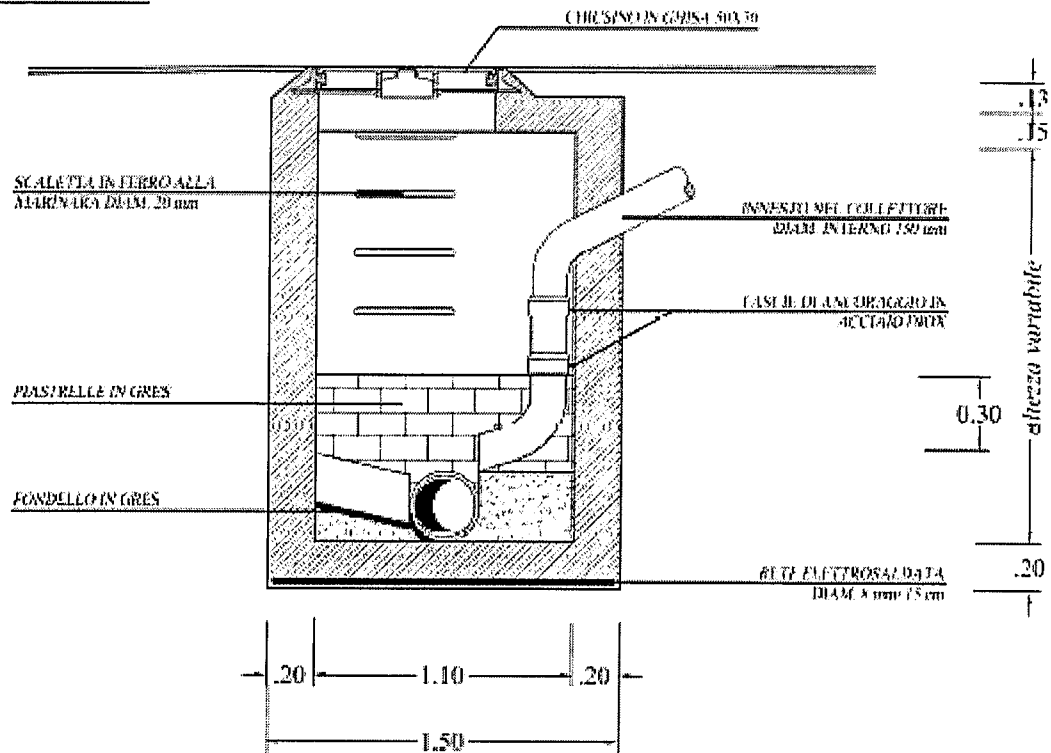


Allegato C – Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo B

PIANTA:

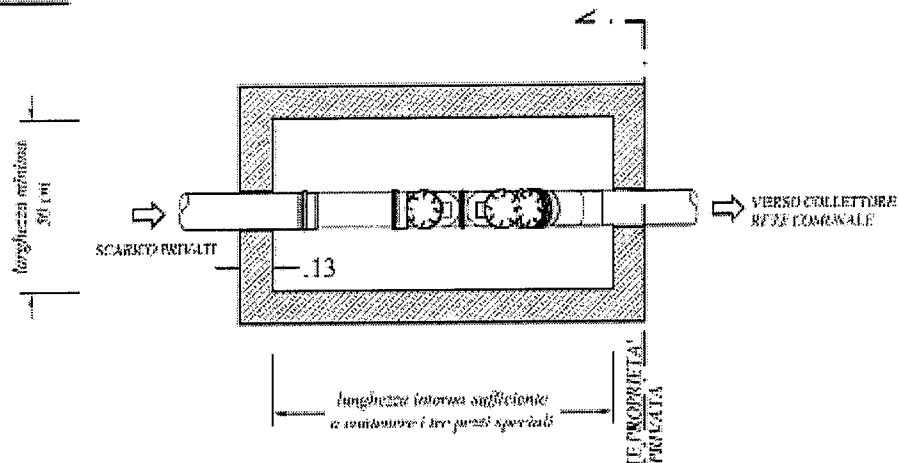


SEZIONE A-A:

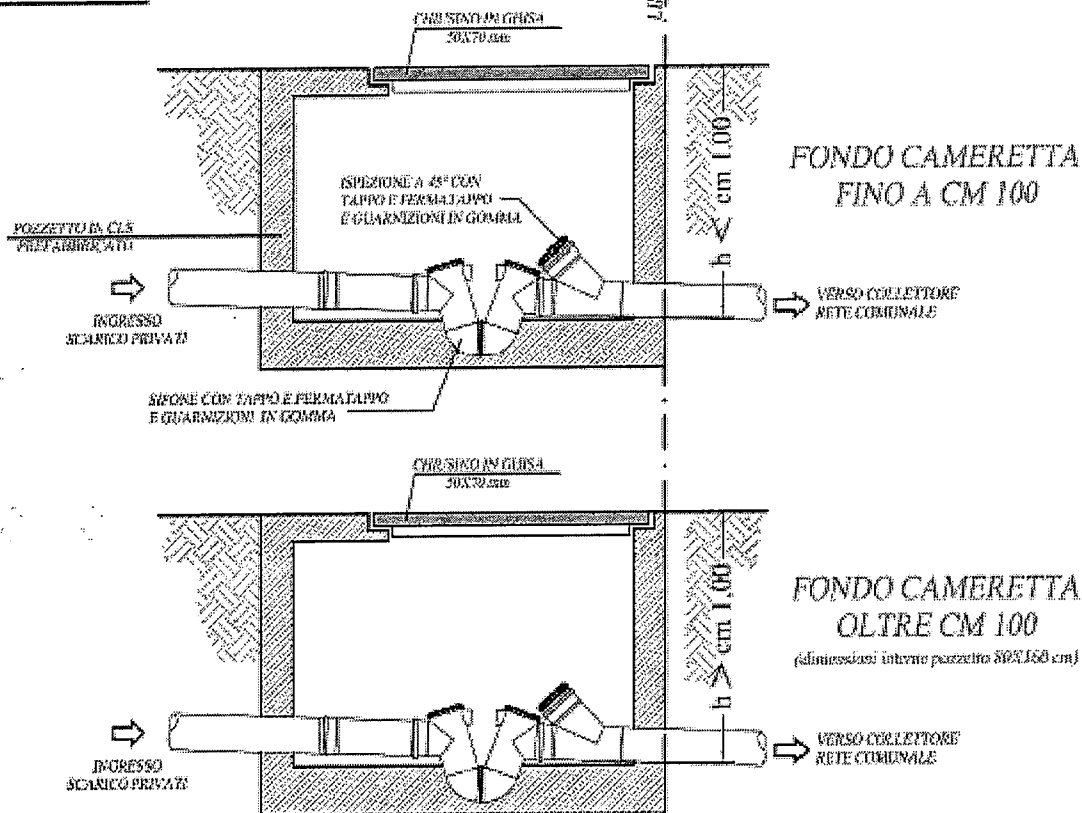


Allegato D – Particolare pozzetto sifone

PIANTA:

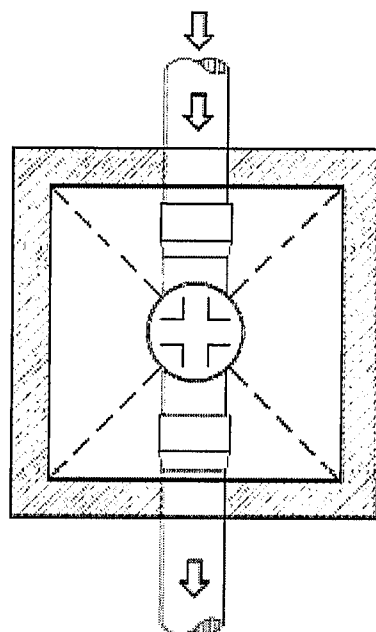


SEZIONE A-A:

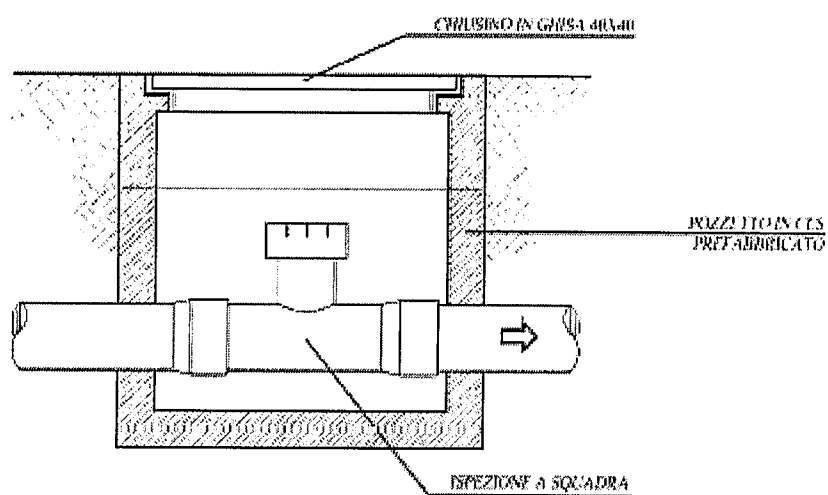


Allegato E – Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca

PIANTA:



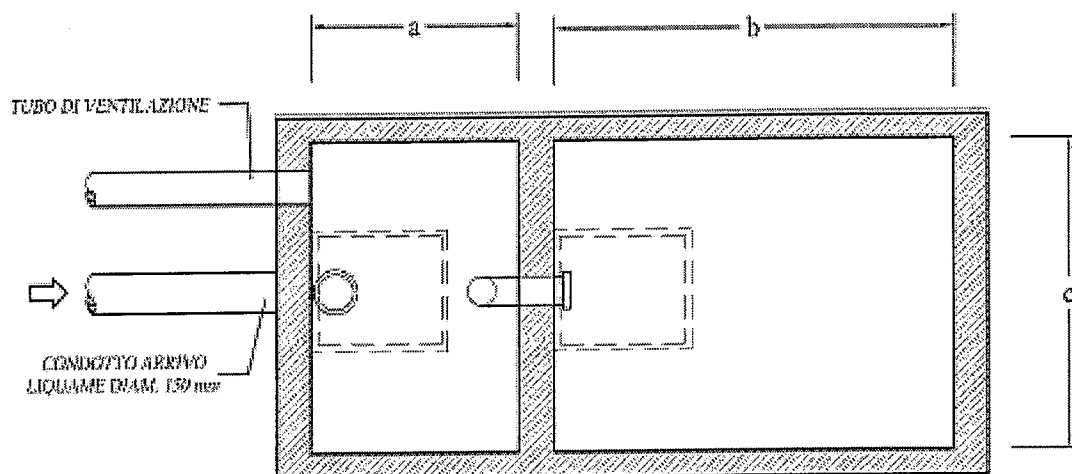
SEZIONE A-A:



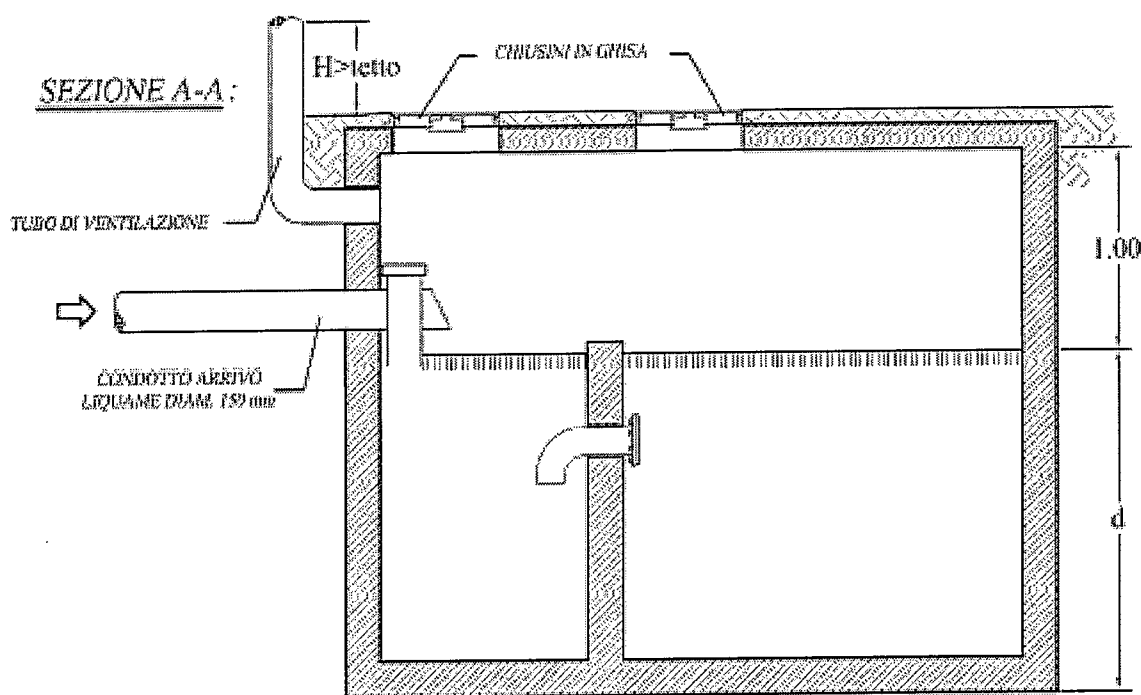
Allegato F – Particolare dimensionamento fossa a tenuta

VOLUME DELLA FOSSA $V_F = (a+b) \times c \times d$
 $V_F > 3/100 \times$ Volume insediamento

PIANTA:



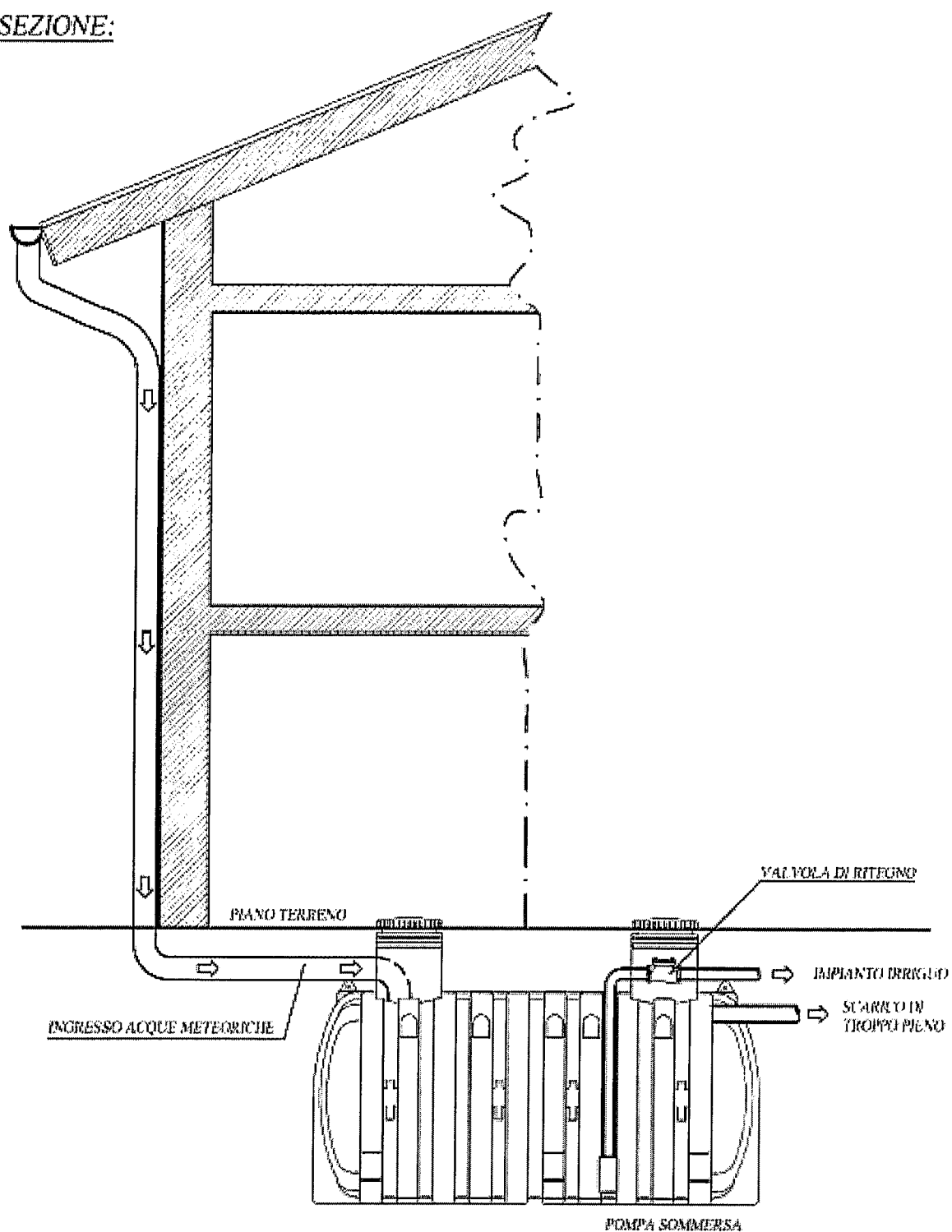
SEZIONE A-A:



- 1) l'interno della vasca dovrà essere intonacato con malta di cemento isolante liscia a cazzuola rovescia;
- 2) la fossa dovrà essere dotata di tubo di ventilazione con bocca inferiore superiore al livello di ricupimento, e bocca superiore apribile a conveniente altezza, di norma al di sopra della copertura dell'edificio; diametro tubo 10-12 cm; Volume utile della fossa $V_{fu} = (a+b) \times c \times d$; $b \geq 2a$

Allegato G – Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo

SEZIONE:



INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Gestione del servizio

TITOLO II - DEFINIZIONI GENERALI

Art. 3 – Definizioni

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 4 - Smaltimento delle acque di scarico

Art. 5 - Scarichi vietati

Art. 6 - Modalità smaltimento delle acque nere

Art. 7 - Scarichi da insediamenti produttivi

Art. 8 - Scarichi delle strutture sanitarie

Art. 9 - Separatori di olii minerali

Art. 10 - Modalità di smaltimento delle acque bianche

Art. 11 - Modalità di smaltimento delle acque di falda

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 12 - Allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 13 - Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private

Art. 14 - Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili

Art. 15 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura

Art. 16 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi

Art. 17 - Versamento della cauzione

Art. 18 - Limiti dell'autorizzazione

Art. 19 - Trasferimenti di proprietà

Art. 20 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

Art. 21 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti

Art. 22 - Esecuzione d'ufficio

Art. 23 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria

Art. 24 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Art. 25 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognatura esistente in sede stradale

Art. 26 - Interferenze con lavori diversi

Art. 27 - Estensione delle norme alle strade private

Art. 28 - Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

Art. 29 - Proprietà e manutenzione delle opere

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 30 - Prescrizioni tecniche

Art. 31 - Scarichi inferiori al livello stradale

Art. 32 - Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 33 - Ispezione degli impianti

Art. 34 - Sospensione del servizio

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 35 – Scarichi allevamenti zootecnici

TITOLO VII - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 36 - Manutenzione delle pubbliche fognature

Art. 37 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

Art. 38 - Pubbliche fognature: norme tecniche

Art. 39 - Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati

TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE – SANZIONI

Art. 40 - Corrispettivo per il servizio

Art. 41 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Art. 42 - Modalità di riscossione

Art. 43 - Sanzioni amministrative

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Disciplina degli scarichi: esclusioni

Art. 45 - Disposizioni transitorie

Art. 46 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

Allegato A - Schema allacciamento alla pubblica fognatura

Allegato B - Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo A

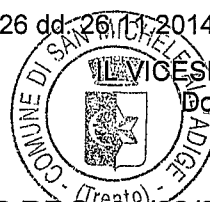
Allegato C - Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo B

Allegato D - Particolare pozzetto sifone

Allegato E - Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca

Allegato F - Particolare dimensionamento fossa a tenuta

Allegato G - Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo



VICESEGRETERARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salvago

CONVENZIONE EX ART. 59 D.P.RRG. 01/02/2005 n. 3/L

PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI

FAEDO, LAVIS, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, NAVE SAN ROCCO,
ROVERE' DELLA LUNA, SAN MICHELE ALL'ADIGE E ZAMBANA

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Addì, del mese, dell'anno 2014, fra

Comune di Faedo, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

Comune di Lavis, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

Comune di Mezzocorona, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

Comune di Mezzolombardo, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

Comune di Nave San Rocco, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

Comune di Roverè della Luna, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

Comune di San Michele all'Adige, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

Comune di Zambana, rappresentato dal Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. dd., esecutiva;

si stipula la seguente convenzione.

Art. 1

FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Attraverso la presente convenzione le amministrazioni sottoscrittrici intendono gestire in maniera associata all'interno di una ambito ottimale, attraverso la società AIR spa, a completo capitale pubblico e con gestione di tipo "in house providing", il servizio idrico integrato e realizzare l'integrazione delle reti idriche dei comuni associati, per quanto possibile, utilizzando le acque derivanti dall'opera di presa Acqua Santa realizzata da AIR spa.

La presente convenzione ha quindi come finalità sia la gestione del servizio idrico integrato che la realizzazione delle opere di interconnessione fra le reti idriche comunali esistenti, al fine di utilizzare la risorsa rappresentata dall'opera di presa Acqua Santa, per tutti i comuni associati.

La convenzione ed i rapporti fra gli enti aderenti sono regolati all'interno della società AIR spa fra i soci possessori delle azioni speciali appositamente emesse da AIR spa e secondo quanto previsto, oltre che dallo Statuto e dal Regolamento che disciplina lo specifico servizio, dai patti parasociali approvati da tutti gli enti convenzionati in qualità di soci di AIR spa, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale.

La modifica dello statuto ovvero la modifica od il rinnovo, con o senza modificazioni, dei patti parasociali, approvata dagli organi competenti delle amministrazioni convenzionate, non comporta la modifica della presente convenzione, salvo che le norme della stessa siano in contrasto con le modifiche introdotte.

Art. 2

DURATA

La durata della presente convenzione è di 25 anni decorrenti dal 01.01.2015 e quindi fino al 31.12.2040, pari alla data della concessione del servizio che verrà affidata ad AIR spa a seguito della sottoscrizione della presente convenzione. E' fatta salva la diversa durata dei patti parasociali, i quali verranno rinnovati nello stesso testo per ulteriori 5 anni alla loro prima scadenza e potranno essere modificati o rinnovati, con o senza modifiche, con il consenso di tutte le amministrazioni sottoscrittrici.

Art. 3

FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI

Gli enti si consultano e regolano i propri rapporti ed obbligazioni tramite l'assemblea dei Sindaci, come definita e secondo le procedure previste dallo statuto di AIR spa e dai patti parasociali allegati sub A e B.

Art. 4

RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni aderenti alla presenta gestione associata finanziano l'aumento di capitale di AIR spa destinato all'emissione di 2917 azioni speciali della Società, del valore nominale di ciascuna di € 10,00 sottoscrivendo ciascuno il capitale per gli importi espressi nella seguente tabella:

Comune	abitanti (n)	az. Speciali (n)	az. Speciali (€)	az. Speciali (%)
Mezzolombardo	6.989	699	6.990	23,96%
Mezzocorona	5.203	520	5.200	17,83%
S.Michele a/Adige	2.945	295	2.950	10,11%

Roverè della Luna	1.602	160	1.600	5,49%
Faedo	622	62	620	2,13%
Lavis	8.733	873	8.730	29,93%
NaveS.Rocco	1.399	140	1.400	4,80%
Zambana	1.677	168	1.680	5,76%
Totali	29.170	2.917	29.170	100,0%

I Comuni provvedono al versamento del capitale sociale all'atto della sottoscrizione delle azioni.

Art. 5

RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni si impegnano reciprocamente a:

- trasmettere ad AIR spa ogni dato ed informazione a loro disposizione relativa agli impianti afferenti al servizio idrico integrato;
- a sottoscrivere le azioni speciali di AIR spa nella misura prevista all'art. 4;
- a conferire con decorrenza 1.1.2015 ad AIR spa la concessione del servizio idrico integrato comunale per la durata di 25 anni;
- ad approvare regolamenti di servizio uniformi, fatte salve eventuali particolarità dovute a specifiche situazioni o condizioni tecniche condivise dalla società AIR spa;
- approvare tariffe dei servizi offerti tali da garantire l'equilibrio economico sulla base dei piani finanziari e delle valutazioni dei costi prodotte dalla società concessionaria;
- adottare le decisioni e fornire le autorizzazioni di competenza sul proprio territorio, per la realizzazione della interconnessione fra gli impianti idrici dei comuni associati, compreso il finanziamento delle quote di spesa non coperte da contributi secondo quanto previsto dai patti parasociali
- adottare tutti i comportamenti e le decisioni opportune per agevolare lo svolgimento della gestione del servizio secondo quanto previsto dalla presente convenzione e/o dai patti parasociali.

Art. 6 RECESSO

Il recesso dalla presente convenzione è possibile dopo la scadenza dei patti parasociali allegati alla presente o dei patti parasociali modificati e/o rinnovati previo preavviso formale da comunicare alla società AIR spa ed agli altri comuni associati.

Il recesso può comportare la revoca della concessione in essere ad AIR spa. La revoca della concessione comporta il rimborso al socio recedente delle azioni speciali acquistate per la gestione associata del servizio;

Art. 7

SOTTOSCRIZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

La presente concessione viene sottoscritta in forma digitale dai rappresentanti legali dei comuni aderenti entra in vigore con il 01.01.2015 o comunque alla data di sottoscrizione della stessa da parte di tutti gli enti associati e dal completamento delle operazioni di aumento di capitale di AIR spa con l'emissione, l'acquisto ed il pagamento delle azioni speciali come previsto all'art. 3 e nei patti parasociali allegati sub B.

Letto, approvato e sottoscritto

Atto sottoscritto digitalmente da

_____, Sindaco di Faedo

_____, Sindaco di Lavis

_____, Sindaco di Mezzocorona

_____, Sindaco di Mezzolombardo

_____, Sindaco di Nave San Roco

_____, Sindaco di Roverè della Luna

_____, Sindaco di San Michele all'Adige

_____, Sindaco di Zambana



AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A TUTTI I SOCI CHE CONFERISCONO IL CICLO IDRICO

Comune	az. ordinarie (€)	az. ordinarie (n)	quote ord. (%)	abitanti (n)	az. speciali (€)	az. speciali (n)	quote spec. (%)	tot. azioni (€)	quote tot. (%)
Mezzolombardo	7.924.500	792.450	48,969%	6.989	6.990	699	23,96%	7.931.490	48,924%
Mezzocorona	4.522.500	452.250	27,946%	5.203	5.200	520	17,83%	4.527.700	27,928%
S.Michele/Adige	2.553.000	255.300	15,776%	2.945	2.950	295	10,11%	2.555.950	15,766%
Tuenno (*)	1.182.850	118.285	7,309%	-	-	-	0,00%	1.182.850	7,296%
Roverè della Luna	-	-	0,000%	1.602	1.600	160	5,49%	1.600	0,010%
Faedo	-	-	0,000%	622	620	62	2,13%	620	0,004%
Lavis	-	-	0,000%	8.733	8.730	873	29,93%	8.730	0,054%
NaveS.Rocco	-	-	0,000%	1.399	1.400	140	4,80%	1.400	0,009%
Zambana	-	-	0,000%	1.677	1.680	168	5,76%	1.680	0,010%
-	16.182.850	1.618.285	100,000%	29.170	29.170	2.917	100,0%	16.212.020	100,000%

(*) non conferisce il ciclo idrico

aumento di capitale (€)	29.170
azioni speciali emesse (n)	2.917
valore unitario (€/azione)	10
di cui quote idrico AIR (€)	15.140
% soci idrico AIR	92,617%
autofinanz. soci AIR (€)	16.347
quota comune di Tuenno (€)	1.207

